Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2020/0277(COD)

28.1.2022

EMENDAMENTI
82 - 401

Progetto di relazione
Juan Fernando López Aguilar
(PE697.631v01-00)

Situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo

Proposta di regolamento
(COM(2020)0613 – C9-0308/2020 – 2020/0277(COD))

Emendamento 82
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
1. ***adotta*** la ***posizione in prima lettura figurante in appresso***;	1. ***respinge*** la ***proposta e presenta nuovamente il testo alla Commissione***;

Or. en

Emendamento 83
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
1. ***adotta*** la ***posizione in prima lettura figurante in appresso***;	1. ***respinge*** la ***proposta della Commissione***;

Or. en

Emendamento 84
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
1. ***adotta*** la ***posizione in prima lettura figurante in appresso;***	1. ***respinge*** la ***proposta della Commissione;***

Or. en

Emendamento 85
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira

Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente le situazioni di ***crisi e di forza maggiore*** nel settore ***della migrazione e*** dell'asilo (Testo rilevante ai fini del SEE)	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente le situazioni di ***emergenza*** nel settore dell'asilo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Emendamento 86
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente le situazioni di crisi ***e di forza maggiore*** nel settore della migrazione e dell'asilo (Testo rilevante ai fini del SEE)	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente le situazioni di crisi nel settore della migrazione e dell'asilo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Emendamento 87
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di	Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente ***le situazioni*** di ***crisi e di forza maggiore*** nel settore ***della migrazione*** e dell'asilo (Testo rilevante ai fini del SEE)	REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente ***una situazione*** di ***emergenza*** nel settore dell'asilo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Motivazione

Before introducing new concepts in EU law, we must assess how they interlink with the existing legislation and concepts defined. Over the past years, the lack of these definitions has led to a large degree of discretion for Member States to apply EU laws. While the Pact focuses on a shift to a more balanced narrative, the emphasis on the concept of 'crisis' prolongs the 2015 crisis approach and gives an impression that nothing has changed in the past years. Therefore, we suggest to use the legal term 'emergency' that includes a number of safeguards and is referred to in EU case law, including in the field of asylum.

Emendamento 88
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, basata sulla solidarietà fra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 89
Silvia Sardone, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo, ***immigrazione*** e ***controllo*** delle frontiere esterne, basata sulla solidarietà fra Stati membri ***ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi***.	(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare***, se possibile,*** che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo, ***prevenzione dell'immigrazione irregolare*** e ***gestione rigorosa*** delle frontiere esterne ***dell'Unione***, basata sulla solidarietà fra Stati membri.

Or. en

Emendamento 90
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo***,*** immigrazione ***e controllo delle frontiere esterne***, basata sulla solidarietà fra Stati membri ***ed equa nei confronti*** dei cittadini dei paesi terzi.	(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo ***e*** immigrazione, basata ***sull'equa ripartizione delle responsabilità e*** sulla solidarietà fra Stati membri***, che rispetti e garantisca appieno i diritti*** dei cittadini dei paesi terzi ***nonché degli apolidi a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi***.

Or. en

Emendamento 91
Emmanouil Fragkos, Jorge Buxadé Villalba, Beata Kempa

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli ***sulle persone*** alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, basata sulla solidarietà fra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi.	(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare***, nella misura in cui i trattati lo consentono,*** che non vi siano controlli ***sui cittadini degli Stati membri*** alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, basata sulla solidarietà fra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 92
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, basata sulla solidarietà fra Stati membri ***ed equa nei confronti*** dei cittadini dei paesi terzi.	(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe***, di norma,*** assicurare che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, basata sulla solidarietà fra Stati membri ***a beneficio dei cittadini europei e nel rispetto dei diritti fondamentali*** dei cittadini dei paesi terzi.

Or. fr

Emendamento 93
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, basata sulla solidarietà fra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi.	(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, basata ***sull'equa ripartizione delle responsabilità e*** sulla solidarietà fra Stati membri ed equa ***anche*** nei confronti dei cittadini dei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 94
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo, ***immigrazione*** e controllo delle frontiere esterne, basata sulla solidarietà fra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi.	(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo, ***migrazione*** e controllo delle frontiere esterne, basata sulla solidarietà ***e sull'equa ripartizione delle responsabilità*** fra Stati membri ed equa ***anche*** nei confronti dei cittadini dei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 95
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe ***assicurare che non vi siano*** controlli sulle persone alle frontiere interne ***e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, basata sulla solidarietà fra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi***.	(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione***, nelle situazioni di crisi, non*** dovrebbe ***ostacolare i*** controlli sulle persone alle frontiere interne.

Or. en

Emendamento 96
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, basata sulla solidarietà fra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi.	(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, basata sulla solidarietà ***e sulle responsabilità condivise*** fra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 97
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(1 bis) Elementi essenziali del buon funzionamento del sistema di asilo dell'Unione sono un'attuazione efficace dell'acquis dell'UE in materia di asilo nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti e un'equa ripartizione delle responsabilità. Nelle situazioni di emergenza, uno Stato membro non dovrebbe derogare all'acquis dell'UE in materia di asilo, ma essere sostenuto da altri Stati membri attraverso un meccanismo di ricollocazione obbligatoria.

Or. en

Emendamento 98
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) L'Unione europea dovrebbe garantire l'esistenza di controlli delle persone alle frontiere interne e rafforzare le frontiere esterne nel rispetto della sovranità degli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 99
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***A tal fine è necessario un approccio globale, che abbia l'obiettivo di instaurare reciproca fiducia fra gli*** Stati membri.	(2) ***Alla luce della responsabilità sproporzionata a carico dei primi*** Stati membri ***di ingresso a norma del regolamento (UE) n. 604/2013, è***

necessario concepire un nuovo sistema nel pieno rispetto dell'articolo 78, paragrafo 1, TFUE, sulla base di un'equa ripartizione della responsabilità e della solidarietà tra gli Stati membri per le domande di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 100
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) A tal fine è necessario un approccio globale, che abbia l'obiettivo di ***instaurare*** reciproca fiducia fra gli Stati membri.	(2) A tal fine è necessario un approccio globale, che abbia l'obiettivo di ***rafforzare la*** reciproca fiducia fra gli Stati membri***, garantendo l'equa ripartizione della responsabilità e il pieno rispetto dei diritti dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei migranti***.

Or. en

Emendamento 101
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'approccio globale dovrebbe ***raggruppare le politiche nei settori*** dell'asilo, ***della gestione della migrazione, dei rimpatri, della protezione delle frontiere esterne e dei partenariati con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione generale può essere efficace se tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata.***	(3) L'approccio globale dovrebbe ***definire un quadro comune per le azioni dell'Unione e degli Stati membri nel settore*** dell'asilo, ***sostenendo e approfondendo il principio della solidarietà e dell'equa ripartizione delle responsabilità, in particolare*** l'attivazione di un meccanismo di ***ricollocazione*** obbligatoria ***e automatica***.

L'approccio globale dovrebbe assicurare che l'Unione disponga di norme specifiche per gestire efficacemente la migrazione, compresa l'attivazione di un meccanismo di ***solidarietà*** obbligatoria***, e che siano predisposte tutte le misure necessarie per prevenire le crisi***.

Or. en

Emendamento 102
Emmanouil Fragkos, Beata Kempa, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'approccio globale dovrebbe raggruppare le politiche nei settori dell'asilo, della gestione della migrazione, dei rimpatri, della protezione delle frontiere esterne e dei partenariati con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione generale può essere efficace se tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata. L'approccio globale dovrebbe assicurare che l'Unione disponga di norme specifiche per gestire efficacemente la migrazione, ***compresa*** l'attivazione di un meccanismo di solidarietà obbligatoria, e ***che siano predisposte*** tutte le misure necessarie per prevenire le crisi.	(3) L'approccio globale dovrebbe raggruppare le politiche nei settori dell'asilo, della gestione della migrazione, dei rimpatri, della protezione delle frontiere esterne e dei partenariati con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione generale può essere efficace se tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata. L'approccio globale dovrebbe assicurare che l'Unione disponga di norme specifiche per gestire efficacemente la migrazione, ***compresi a) un meccanismo per il trasferimento dei richiedenti asilo in paesi terzi sicuri, adiacenti ai paesi di origine dei richiedenti asilo, b)*** l'attivazione di un meccanismo di solidarietà obbligatoria, e ***c) la predisposizione di*** tutte le misure necessarie per prevenire le crisi.

Or. en

Emendamento 103
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'approccio globale dovrebbe raggruppare le politiche nei settori dell'asilo, della gestione della migrazione, dei rimpatri, della protezione delle frontiere esterne e dei partenariati con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione generale può essere efficace se tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata. L'approccio globale dovrebbe assicurare che l'Unione disponga di norme specifiche per gestire efficacemente la migrazione, compresa l'attivazione di un meccanismo di solidarietà obbligatoria, e che siano predisposte tutte le misure necessarie per prevenire le crisi.	(3) L'approccio globale dovrebbe raggruppare le politiche nei settori dell'asilo, della gestione della migrazione, dei rimpatri, della protezione delle frontiere esterne e dei partenariati con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione generale può essere efficace se tutte le componenti ***di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione]*** vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata. L'approccio globale dovrebbe assicurare che l'Unione disponga di norme specifiche per gestire efficacemente la migrazione, compresa l'attivazione di un meccanismo di solidarietà obbligatoria, e che siano predisposte tutte le misure necessarie per prevenire le crisi.

Or. en

Emendamento 104
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'approccio globale dovrebbe raggruppare le politiche nei settori dell'asilo, della gestione della migrazione, dei rimpatri, della protezione delle frontiere esterne e dei partenariati con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione generale può essere efficace se tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata. L'approccio globale dovrebbe assicurare che ***l'Unione disponga di norme specifiche per gestire***	(3) L'approccio globale dovrebbe raggruppare le politiche nei settori dell'asilo, della gestione della migrazione, dei rimpatri, della protezione delle frontiere esterne e dei partenariati con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione generale può essere efficace se tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata. L'approccio globale dovrebbe assicurare che siano predisposte tutte le misure necessarie per prevenire le

efficacemente la migrazione, compresa l'attivazione di un meccanismo di solidarietà obbligatoria, e che siano predisposte tutte le misure necessarie per prevenire le crisi.	crisi.

Or. en

Emendamento 105
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) ***L'approccio globale dovrebbe raggruppare le politiche nei settori dell'asilo, della gestione della migrazione, dei rimpatri, della protezione delle frontiere esterne e dei partenariati con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione generale può essere efficace se tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata. L'approccio globale*** dovrebbe assicurare ***che l'Unione disponga di norme specifiche per gestire efficacemente la migrazione, compresa l'attivazione di*** un meccanismo di solidarietà obbligatoria, e che siano predisposte tutte le misure necessarie per prevenire ***le crisi***.	(3) ***Il nuovo sistema*** dovrebbe assicurare un meccanismo di solidarietà obbligatoria ***e automatica basato sulla ricollocazione dei richiedenti***, e che siano predisposte tutte le misure necessarie per prevenire ***una situazione di emergenza***. ***Il meccanismo di solidarietà obbligatoria dovrebbe essere efficace e garantire che i richiedenti abbiano un rapido accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale. Tale meccanismo dovrebbe assicurare che si tenga conto della famiglia e di altri legami significativi dei richiedenti.***

Or. en

Emendamento 106
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

(3) L'approccio globale dovrebbe raggruppare le politiche nei settori dell'asilo, della gestione della migrazione, dei rimpatri, della protezione delle frontiere esterne e dei partenariati con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione generale può essere efficace se tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata. L'approccio globale dovrebbe assicurare che l'Unione disponga di norme specifiche per gestire efficacemente la migrazione, ***compresa*** l'attivazione di un meccanismo di solidarietà obbligatoria, e che siano predisposte tutte le misure necessarie per prevenire le crisi.	(3) L'approccio globale dovrebbe raggruppare le politiche nei settori dell'asilo, della gestione della migrazione, dei rimpatri, della protezione delle frontiere esterne e dei partenariati con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione generale può essere efficace se tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata. L'approccio globale dovrebbe assicurare che l'Unione disponga di norme specifiche per gestire efficacemente la migrazione, ***in particolare*** l'attivazione di un meccanismo di solidarietà obbligatoria, ***compresa la ricollocazione obbligatoria dei richiedenti protezione internazionale,*** e che siano predisposte tutte le misure necessarie per prevenire le crisi.

Or. en

Emendamento 107
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'approccio globale dovrebbe raggruppare le politiche nei settori dell'asilo, della gestione della migrazione, dei rimpatri, della protezione delle frontiere esterne e dei partenariati con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione generale può essere efficace se tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata. L'approccio globale dovrebbe assicurare che l'Unione disponga di norme specifiche per gestire efficacemente la migrazione, compresa l'attivazione di un meccanismo di solidarietà obbligatoria, ***e che*** siano predisposte tutte le misure necessarie per	(3) L'approccio globale dovrebbe raggruppare le politiche nei settori dell'asilo, della gestione della migrazione, dei rimpatri, della protezione delle frontiere esterne e dei partenariati con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione generale può essere efficace se tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata. L'approccio globale dovrebbe assicurare che l'Unione ***si adoperi all'esterno per gestire la migrazione e*** disponga ***anche all'interno*** di norme specifiche per gestire efficacemente la migrazione, compresa l'attivazione di un meccanismo di

prevenire le crisi.	solidarietà obbligatoria, ***nell'ambito del quale*** siano predisposte tutte le misure necessarie per prevenire le crisi.

Or. en

Emendamento 108
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'approccio globale dovrebbe raggruppare le politiche nei settori dell'asilo, della gestione della migrazione, dei rimpatri, della protezione delle frontiere esterne e dei partenariati con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione generale può essere efficace se tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata. L'approccio globale dovrebbe assicurare che l'Unione disponga di norme specifiche per gestire efficacemente la migrazione, compresa l'attivazione di un meccanismo di ***solidarietà obbligatoria***, e che siano predisposte tutte le misure necessarie per prevenire le crisi.	(3) L'approccio globale dovrebbe raggruppare le politiche nei settori dell'asilo, della gestione della migrazione, dei rimpatri, della protezione delle frontiere esterne e dei partenariati con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione generale può essere efficace se tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata. L'approccio globale dovrebbe assicurare che l'Unione disponga di norme specifiche per gestire efficacemente la migrazione, compresa l'attivazione di un meccanismo di ***contributi volontari***, e che siano predisposte tutte le misure necessarie per prevenire le crisi.

Or. en

Emendamento 109
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'approccio globale dovrebbe raggruppare le politiche nei settori dell'asilo***, della gestione*** della migrazione,	(3) L'approccio globale dovrebbe raggruppare le politiche nei settori dell'asilo ***e*** della migrazione, dei rimpatri,

dei rimpatri, della protezione delle frontiere esterne e dei partenariati con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione generale può essere efficace se tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata. L'approccio globale dovrebbe assicurare che l'Unione disponga di norme specifiche per ***gestire*** efficacemente ***la*** migrazione***, compresa l'attivazione di un meccanismo di solidarietà obbligatoria, e che siano predisposte tutte le misure necessarie per prevenire le crisi***.	della protezione delle frontiere esterne e dei partenariati con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione generale può essere efficace se tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata. L'approccio globale dovrebbe assicurare che l'Unione disponga di norme specifiche per ***prevenire*** efficacemente ***una crisi migratoria, principalmente mediante l'effettiva protezione delle frontiere esterne e l'azione efficace nella dimensione esterna della*** migrazione.

Or. en

Emendamento 110
Silvia Sardone, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'approccio globale dovrebbe raggruppare le politiche nei settori dell'asilo, della gestione della migrazione, dei rimpatri, della protezione delle frontiere esterne e dei partenariati con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione generale può essere efficace se ***tutte*** le ***componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata***. L'approccio globale dovrebbe assicurare che l'Unione disponga di norme specifiche per gestire efficacemente la migrazione, compresa l'attivazione di un meccanismo di solidarietà obbligatoria, e che siano predisposte tutte le misure necessarie per prevenire le crisi.	(3) L'approccio globale dovrebbe raggruppare le politiche nei settori dell'asilo, della gestione della migrazione, dei rimpatri, della protezione delle frontiere esterne e dei partenariati con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione generale può essere efficace ***principalmente*** se le ***frontiere esterne sono protette***. L'approccio globale dovrebbe assicurare che l'Unione disponga di norme specifiche per gestire efficacemente la migrazione, compresa l'attivazione di un meccanismo di solidarietà obbligatoria, e che siano predisposte tutte le misure necessarie per prevenire le crisi.

Or. en

Emendamento 111
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Al fine di prevenire e individuare la migrazione non autorizzata e l'elusione dei controlli alla frontiera esterna da parte di cittadini di paesi terzi, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero intraprendere azioni per un'effettiva gestione delle frontiere esterne dell'Unione, sulla base della gestione europea integrata delle frontiere. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1148, ciò dovrebbe comprendere il finanziamento delle infrastrutture, degli edifici, dei sistemi e dei servizi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza di frontiera tra i valichi di frontiera.

Or. en

Emendamento 112
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Nonostante l'introduzione delle necessarie misure preventive non può essere escluso che si verifichi una situazione di crisi o di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo, dovuta a circostanze al di fuori del controllo dell'Unione e dei suoi Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 113
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Nonostante l'introduzione delle necessarie misure preventive non può essere escluso che si verifichi una situazione di crisi o di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo, dovuta a circostanze al di fuori del controllo dell'Unione e dei suoi Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 114
Silvia Sardone, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Nonostante l'introduzione ***delle*** necessarie misure preventive non può essere escluso che si verifichi una situazione di crisi o di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo, dovuta a circostanze al di fuori del controllo dell'Unione e dei suoi Stati membri.	(4) Nonostante l'introduzione ***di tutte le*** necessarie misure ***per prevenire la migrazione illegale, tra cui la creazione di ostacoli fisici per le frontiere terrestri nonché il blocco navale per le frontiere marittime,*** non può essere escluso che si verifichi una situazione di crisi o di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo, dovuta a circostanze al di fuori del controllo dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Or. en

Emendamento 115
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) ***Nonostante*** l'introduzione delle necessarie misure preventive ***non*** può ***essere escluso*** che si verifichi una situazione di crisi o di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo, dovuta a circostanze al di fuori del controllo dell'Unione e dei suoi Stati membri.	(4) L'introduzione delle necessarie misure preventive può ***escludere*** che si verifichi una situazione di crisi o di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo, dovuta a circostanze al di fuori del controllo dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Or. en

Emendamento 116
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Nonostante l'introduzione delle necessarie misure preventive non può essere escluso che si verifichi una situazione di crisi ***o di forza maggiore*** nel settore della migrazione e dell'asilo, dovuta a circostanze al di fuori del controllo dell'Unione e dei suoi Stati membri.	(4) Nonostante l'introduzione delle necessarie misure preventive non può essere escluso che si verifichi una situazione di crisi nel settore della migrazione e dell'asilo, dovuta a circostanze al di fuori del controllo dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Or. en

Emendamento 117
Silvia Sardone, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Al fine di prevenire una situazione di crisi, l'Unione dovrebbe applicare

principalmente le misure volte a scoraggiare gli attraversamenti irregolari delle frontiere, ivi compresi la creazione di ostacoli fisici per le frontiere terrestri nonché il blocco navale per le frontiere marittime.

Or. en

Emendamento 118
Silvia Sardone, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter) Al fine di affrontare una situazione di crisi, è necessario che gli Stati membri vietino agli operatori privati di interferire nei processi migratori effettuando operazioni di ricerca e soccorso che possano fungere da fattore di attrazione per flussi migratori insostenibili.

Or. en

Emendamento 119
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il presente regolamento dovrebbe contribuire all'approccio globale, e dovrebbe completarlo, definendo le procedure e i meccanismi specifici del settore della protezione internazionale e dei rimpatri che dovrebbero applicarsi nelle circostanze eccezionali di una situazione di crisi. Dovrebbe provvedere, in particolare, all'applicazione efficace	***soppresso***

del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità e all'adattamento delle pertinenti disposizioni sulle procedure di asilo e rimpatrio, in modo che gli Stati membri e l'Unione dispongano degli strumenti necessari, compreso il tempo sufficiente per espletare tali procedure.

Or. fr

Emendamento 120
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il presente regolamento dovrebbe contribuire all'approccio globale, e dovrebbe completarlo, definendo le procedure e i meccanismi specifici del settore della protezione internazionale e dei rimpatri che dovrebbero applicarsi nelle circostanze eccezionali di una situazione di crisi. Dovrebbe provvedere***, in particolare, all'applicazione efficace del principio*** di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità ***e all'adattamento*** delle pertinenti disposizioni sulle procedure di asilo e rimpatrio, in modo che gli Stati membri e l'Unione dispongano degli strumenti necessari, compreso il tempo sufficiente per espletare tali procedure.	(5) Il presente regolamento dovrebbe contribuire all'approccio globale, e dovrebbe completarlo, definendo le procedure e i meccanismi specifici del settore della protezione internazionale e dei rimpatri che dovrebbero applicarsi nelle circostanze eccezionali di una situazione di crisi. Dovrebbe provvedere ***alla preparazione per alleviare la pressione sulle frontiere esterne dell'Unione in situazioni di afflusso massiccio di persone che attraversano irregolarmente la frontiera e predisporre strutture di cooperazione operativa per evitare di sovraccaricare i sistemi di asilo degli Stati membri. In tali situazioni di crisi, gli Stati membri dovrebbero cooperare in uno spirito*** di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità ***attraverso l'adattamento*** delle pertinenti disposizioni sulle procedure di asilo e rimpatrio, in modo che gli Stati membri e l'Unione dispongano degli strumenti necessari, compreso il tempo sufficiente per espletare tali procedure. ***Il presente regolamento dovrebbe essere attivato in modo complementare agli sforzi finanziari,***

operativi e diplomatici dell'Unione in risposta a qualsiasi crisi migratoria o umanitaria in uno o più paesi terzi, anche mediante il ricorso agli strumenti di anticipazione e di allarme rapido disponibili nell'ambito del meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione [programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione][2 bis].

[2 bis] Raccomandazione della Commissione del 23 settembre 2020 su un meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (C(2020) 6469, 23.9.2020).

Or. en

Emendamento 121
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il presente regolamento dovrebbe contribuire all'approccio globale, e dovrebbe completarlo, definendo le procedure e i meccanismi specifici del settore della protezione internazionale e dei rimpatri che dovrebbero applicarsi nelle circostanze eccezionali di una situazione di crisi. ***Dovrebbe provvedere, in particolare, all'applicazione efficace del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità e all'adattamento delle pertinenti disposizioni sulle procedure di asilo e rimpatrio, in modo che gli Stati membri e l'Unione dispongano degli strumenti necessari, compreso il tempo sufficiente per espletare tali procedure.***	(5) Il presente regolamento dovrebbe contribuire all'approccio globale, e dovrebbe completarlo, definendo le procedure e i meccanismi specifici del settore della protezione internazionale e dei rimpatri che dovrebbero applicarsi nelle circostanze eccezionali di una situazione di crisi.

Or. en

Emendamento 122
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il presente regolamento dovrebbe contribuire all'approccio globale, e dovrebbe completarlo, definendo le procedure e i meccanismi specifici del settore della protezione internazionale e dei rimpatri che dovrebbero applicarsi nelle circostanze eccezionali di una situazione di crisi. ***Dovrebbe provvedere, in particolare, all'applicazione efficace del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità e all'adattamento delle pertinenti disposizioni sulle procedure di asilo e rimpatrio, in modo che gli Stati membri e l'Unione dispongano degli strumenti necessari, compreso il tempo sufficiente per espletare tali procedure.***	(5) Il presente regolamento dovrebbe contribuire all'approccio globale, e dovrebbe completarlo, definendo le procedure e i meccanismi specifici del settore della protezione internazionale e dei rimpatri che dovrebbero applicarsi nelle circostanze eccezionali di una situazione di crisi.

Or. en

Emendamento 123
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il presente regolamento dovrebbe contribuire all'approccio globale, e dovrebbe completarlo, definendo le procedure e i meccanismi specifici del settore della protezione internazionale ***e dei rimpatri*** che dovrebbero applicarsi nelle circostanze eccezionali di ***una situazione di crisi***. Dovrebbe provvedere, in particolare, all'applicazione efficace del principio di solidarietà e di equa	(5) Il presente regolamento dovrebbe contribuire all'approccio globale, e dovrebbe completarlo, definendo le procedure e i meccanismi specifici del settore della protezione internazionale che dovrebbero applicarsi nelle circostanze eccezionali di ***un'emergenza nel settore dell'asilo***. Dovrebbe provvedere, in particolare, all'applicazione efficace del principio di solidarietà e di equa

ripartizione della responsabilità e all'adattamento delle pertinenti disposizioni sulle procedure di asilo ***e rimpatrio***, in modo che gli Stati membri e l'Unione dispongano degli strumenti necessari***, compreso il tempo sufficiente per espletare tali procedure***.	ripartizione della responsabilità e all'adattamento delle pertinenti disposizioni sulle procedure di asilo***, compreso il riconoscimento della protezione internazionale prima facie e, se del caso, dello status di protezione immediata***, in modo che gli Stati membri e l'Unione dispongano degli strumenti necessari ***per affrontare l'emergenza e assicurare il continuo accesso all'asilo per i richiedenti***.

Or. en

Emendamento 124
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il presente regolamento dovrebbe ***contribuire all'approccio globale, e dovrebbe completarlo, definendo le procedure e i meccanismi specifici del settore della protezione internazionale e dei rimpatri che dovrebbero*** applicarsi nelle circostanze eccezionali di ***una situazione di crisi***. Dovrebbe provvedere, in particolare, all'applicazione efficace del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità ***e all'adattamento delle pertinenti disposizioni sulle procedure di asilo e rimpatrio***, in modo che gli Stati membri e l'Unione dispongano degli strumenti necessari***, compreso il tempo sufficiente*** per espletare ***tali*** procedure.	(5) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi nelle circostanze eccezionali di ***un'emergenza nel settore dell'asilo***. Dovrebbe provvedere, in particolare, all'applicazione efficace del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità***, nonché al riconoscimento della protezione internazionale prima facie***, in modo che gli Stati membri e l'Unione dispongano degli strumenti necessari per espletare ***le*** procedure ***di asilo nelle situazioni di emergenza***.

Or. en

Emendamento 125
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il presente regolamento dovrebbe contribuire all'approccio globale, e dovrebbe completarlo, definendo le procedure e i meccanismi specifici del settore della protezione internazionale e dei rimpatri che dovrebbero applicarsi nelle circostanze eccezionali di una situazione di crisi. Dovrebbe provvedere, in particolare, all'applicazione efficace del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità e all'adattamento delle pertinenti disposizioni sulle procedure di asilo e rimpatrio, in modo che gli Stati membri e l'Unione dispongano degli strumenti necessari, compreso il tempo sufficiente per espletare tali procedure.	(5) Il presente regolamento dovrebbe contribuire all'approccio globale, e dovrebbe completarlo, definendo le procedure e i meccanismi specifici del settore della protezione internazionale e dei rimpatri che dovrebbero applicarsi nelle circostanze eccezionali di una situazione di crisi ***e di forza maggiore***. Dovrebbe provvedere, in particolare, all'applicazione efficace del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità e all'adattamento delle pertinenti disposizioni sulle procedure di asilo e rimpatrio, in modo che gli Stati membri e l'Unione dispongano degli strumenti necessari, compreso il tempo sufficiente per espletare tali procedure.

Or. en

Emendamento 126
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Le misure di cui al presente regolamento si basano su una politica integrata nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione e tengono conto del fenomeno degli arrivi misti di persone che sono bisognose di protezione internazionale e di altre che non lo sono. Le misure sono attuate sulla base del riconoscimento del fatto che le difficoltà poste dagli arrivi irregolari di migranti nell'Unione non dovrebbero essere affrontate da alcuni Stati membri da soli,

bensì dall'Unione nel suo insieme.

Or. en

Emendamento 127
Emmanouil Fragkos, Jorge Buxadé Villalba, Beata Kempa

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) È opportuno ricorrere appieno alle applicazioni di intelligenza artificiale, compresa la tecnologia di riconoscimento facciale, per registrare i dati di identificazione oggettivi dei richiedenti asilo in ogni Stato membro e facilitare l'accesso agli stessi.

Or. en

Emendamento 128
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Il presente regolamento dovrebbe contribuire ad arginare o arrestare gli afflussi massicci di migranti e facilitarne il rimpatrio.

Or. fr

Emendamento 129
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) Le misure di cui al presente regolamento si basano su una solidarietà obbligatoria tra gli Stati membri nelle situazioni di crisi e intendono migliorare la preparazione e la resilienza degli Stati membri nella gestione della migrazione e delle situazioni di crisi. Esse mirano a facilitare il coordinamento operativo e il concreto sostegno finanziario, operativo e in termini di capacità nelle situazioni di crisi nel settore dell'asilo e della migrazione.

Or. en

Emendamento 130
Emmanouil Fragkos, Beata Kempa, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) La registrazione dei richiedenti asilo in tutta l'UE dovrebbe riportare eventuali violazioni del codice penale, in modo che sia possibile applicare più efficacemente i provvedimenti penali ed eseguire le espulsioni, come richiesto dalla legislazione degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 131
Emmanouil Fragkos, Jorge Buxadé Villalba, Beata Kempa

Proposta di regolamento
Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 quater) Gli Stati membri e la

Commissione europea dovrebbero avere accesso in tempo reale alle informazioni sui casi di espulsione pendenti di persone nell'UE.

Or. en

Emendamento 132
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) ***Un afflusso massiccio di persone che attraversa irregolarmente la frontiera*** in un breve periodo di tempo può portare a una situazione di ***crisi*** in un dato Stato membro. ***Ciò può ripercuotersi pure sul funzionamento dei sistemi di asilo e migrazione, non solo nello Stato membro in questione ma anche nell'insieme dell'Unione, a causa di spostamenti non autorizzati e dell'insufficiente capacità dello Stato membro di primo ingresso per trattare le*** domande di protezione internazionale ***di questi cittadini di paesi terzi***. È necessario definire norme e meccanismi specifici che permettano di intraprendere azioni efficaci per affrontare ***tali situazioni***.	(6) ***Una situazione eccezionale caratterizzata dall'arrivo improvviso di un gran numero di cittadini di paesi terzi o apolidi*** in un breve periodo di tempo può portare a una situazione di ***emergenza*** in un dato Stato membro. ***Una situazione di emergenza non si basa solo su parametri numerici. Una siffatta situazione può comportare conseguenze umanitarie, sociali o economiche di ampia portata, con effetti negativi e gravi sui diritti e gli interessi delle persone che arrivano o su altre persone in attesa dell'esito delle loro*** domande di protezione internazionale. ***Una situazione di emergenza è di natura tale da rendere non funzionali i sistemi di asilo, accoglienza, integrazione o protezione dei minori degli Stati membri, con potenziali effetti su altri Stati membri e sull'intera Unione.*** È necessario definire norme e meccanismi specifici che permettano di intraprendere azioni efficaci per affrontare ***tale situazione ed evitare conseguenze gravi per il funzionamento del sistema europeo comune di asilo***.

Or. en

Emendamento 133
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison,

Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Un ***afflusso massiccio*** di persone che ***attraversa*** irregolarmente la frontiera in un breve periodo di tempo può portare a una situazione di crisi in un dato Stato membro***. Ciò può ripercuotersi pure sul funzionamento dei sistemi di asilo e migrazione, non solo nello Stato membro in questione ma anche nell'insieme dell'Unione, a causa di spostamenti non autorizzati e dell'insufficiente capacità dello Stato membro di primo ingresso per trattare le domande di protezione internazionale di questi cittadini di paesi terzi***. È necessario definire norme e meccanismi specifici che permettano di ***intraprendere azioni efficaci per affrontare tali situazioni***.	(6) Un ***gran numero*** di persone che ***tenta di attraversare*** irregolarmente la frontiera in un breve periodo di tempo può portare a una situazione di crisi in un dato Stato membro ***e deve essere evitato***. È necessario definire norme e meccanismi specifici che permettano di ***fornire un supporto efficace in difesa delle frontiere di detto Stato membro***.

Or. en

Emendamento 134
Emmanouil Fragkos, Beata Kempa, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Un afflusso massiccio di persone che attraversa irregolarmente la frontiera in un breve periodo di tempo può portare a una situazione di crisi in un dato Stato membro. Ciò può ripercuotersi pure sul funzionamento dei sistemi di asilo e migrazione, non solo nello Stato membro in questione ma anche nell'insieme dell'Unione, a causa di spostamenti non autorizzati e dell'insufficiente capacità dello Stato membro di primo ingresso per trattare le domande di protezione	(6) Un afflusso massiccio di persone che attraversa irregolarmente la frontiera in un breve periodo di tempo***, soprattutto se organizzato da un paese terzo con l'intento di interferire politicamente nell'UE,*** può portare a una situazione di crisi in un dato Stato membro. Ciò può ripercuotersi pure sul funzionamento dei sistemi di asilo e migrazione, non solo nello Stato membro in questione ma anche nell'insieme dell'Unione, a causa di spostamenti non autorizzati e

internazionale di questi cittadini di paesi terzi. È necessario definire norme e meccanismi specifici che permettano di intraprendere azioni efficaci per affrontare tali situazioni.

dell'insufficiente capacità dello Stato membro di primo ingresso per trattare le domande di protezione internazionale di questi cittadini di paesi terzi. È necessario definire norme e meccanismi specifici che permettano di intraprendere azioni efficaci per affrontare tali situazioni.

Or. en

Motivazione

Il tentativo, da parte dei turchi, di trasferire cittadini di paesi terzi in Grecia e Polonia, attraverso la Bielorussia, e nella Repubblica di Cipro, è una fattispecie nuova in termini giuridici, che deve essere assolutamente registrata.

Emendamento 135
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Un ***afflusso massiccio*** di persone che ***attraversa irregolarmente la frontiera*** in un breve periodo di tempo può portare a una situazione di ***crisi*** in un dato Stato membro. Ciò può ripercuotersi pure sul funzionamento dei sistemi di asilo e migrazione, non solo nello Stato membro in questione ma anche nell'insieme dell'Unione, a causa ***di spostamenti non autorizzati e*** dell'insufficiente capacità ***dello*** Stato membro di primo ingresso ***per trattare le domande di protezione internazionale di questi cittadini di paesi terzi***. È necessario definire ***norme e meccanismi specifici che permettano di intraprendere azioni efficaci*** per ***affrontare tali situazioni***.	(6) Un ***arrivo sproporzionato*** di persone che ***intendono richiedere protezione internazionale*** in un breve periodo di tempo può portare a una situazione di ***emergenza*** in un dato Stato membro. Ciò può ripercuotersi pure sul funzionamento dei sistemi di asilo e migrazione, non solo nello Stato membro in questione ma anche nell'insieme dell'Unione, ***anche*** a causa dell'insufficiente capacità ***con cui qualsiasi*** Stato membro di primo ingresso ***potrebbe scontrarsi in una situazione simile***. È necessario definire ***un quadro comune*** per ***la distribuzione automatica dei richiedenti protezione internazionale nell'Unione europea, anche dopo un'operazione di ricerca e soccorso***.

Or. en

Emendamento 136
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Un afflusso massiccio di persone che attraversa irregolarmente la frontiera in un breve periodo di tempo può portare a una situazione di crisi in un dato Stato membro. Ciò può ripercuotersi pure sul funzionamento dei sistemi di asilo e migrazione, non solo nello Stato membro in questione ma anche nell'insieme dell'Unione, a causa di spostamenti non autorizzati e dell'insufficiente capacità dello Stato membro di primo ingresso per trattare le domande di protezione internazionale di questi cittadini di paesi terzi. È necessario definire norme e meccanismi specifici che permettano di intraprendere azioni efficaci per affrontare tali situazioni.	(6) Un afflusso massiccio di persone che attraversa irregolarmente la frontiera in un breve periodo di tempo può portare a una situazione di crisi in un dato Stato membro. Ciò può ripercuotersi pure sul funzionamento dei sistemi di asilo e migrazione, non solo nello Stato membro in questione ma anche nell'insieme dell'Unione, a causa di spostamenti non autorizzati e dell'insufficiente capacità dello Stato membro di primo ingresso per trattare le domande di protezione internazionale di questi cittadini di paesi terzi. È necessario definire norme e meccanismi specifici che permettano di intraprendere azioni efficaci per affrontare tali situazioni***, inclusa la ricollocazione obbligatoria dei richiedenti protezione internazionale***.

Or. en

Emendamento 137
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Un afflusso massiccio di persone che attraversa irregolarmente la frontiera in un breve periodo di tempo può portare a una situazione di crisi in un dato Stato membro. Ciò può ripercuotersi pure sul funzionamento dei sistemi di asilo e migrazione, non solo nello Stato membro in questione ma anche nell'insieme dell'Unione, a causa di spostamenti non	(6) Un afflusso massiccio di persone che attraversa irregolarmente la frontiera in un breve periodo di tempo può portare a una situazione di crisi in un dato Stato membro. Ciò può ripercuotersi pure sul funzionamento dei sistemi di asilo e migrazione, non solo nello Stato membro in questione ma anche nell'insieme dell'Unione, a causa di spostamenti non

autorizzati e dell'insufficiente capacità dello Stato membro di primo ingresso per trattare le domande di protezione internazionale di questi cittadini di paesi terzi. È necessario definire norme e meccanismi specifici che permettano di intraprendere azioni efficaci per affrontare tali situazioni.	autorizzati e dell'insufficiente capacità dello Stato membro di primo ingresso per trattare le domande di protezione internazionale di questi cittadini di paesi terzi ***entro un termine ragionevole e in modo qualitativamente sufficiente***. È necessario definire norme e meccanismi specifici che permettano di intraprendere azioni efficaci per affrontare tali situazioni.

Or. fr

Emendamento 138
Silvia Sardone, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Un afflusso massiccio di persone che attraversa irregolarmente ***la frontiera*** in un breve periodo di tempo può portare a una situazione di crisi in un dato Stato membro. Ciò può ripercuotersi pure sul funzionamento dei sistemi di asilo e migrazione, non solo nello Stato membro in questione ma anche nell'insieme dell'Unione, a causa di spostamenti non autorizzati e dell'insufficiente capacità dello Stato membro di primo ingresso per trattare le domande di protezione internazionale di questi cittadini di paesi terzi. È necessario definire norme e meccanismi specifici che permettano di intraprendere azioni efficaci per affrontare tali situazioni.	(6) Un afflusso massiccio di persone che attraversa irregolarmente ***le frontiere terrestri o marittime*** in un breve periodo di tempo può portare a una situazione di crisi in un dato Stato membro. Ciò può ripercuotersi pure sul funzionamento dei sistemi di asilo e migrazione, non solo nello Stato membro in questione ma anche nell'insieme dell'Unione, a causa di spostamenti non autorizzati e dell'insufficiente capacità dello Stato membro di primo ingresso per trattare le domande di protezione internazionale di questi cittadini di paesi terzi. È necessario definire norme e meccanismi specifici che permettano di intraprendere azioni efficaci per affrontare tali situazioni.

Or. en

Emendamento 139
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Gli Stati membri in una situazione di crisi possono chiedere l'applicazione delle misure di cui al presente regolamento singolarmente o cumulativamente. Gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento possono applicarsi a uno o più Stati membri, purché le condizioni specificate per l'applicazione del medesimo regolamento siano soddisfatte individualmente da ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 140
Silvia Sardone, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Una situazione di crisi non è stabilita solo in base a parametri numerici. Il presente regolamento dovrebbe tenere altresì in considerazione potenziali crisi a livello locale o regionale. Occorre valutare adeguatamente gli impatti economici e sociali sulla popolazione locale.

Or. en

Emendamento 141
Tomas Tobé, Lena Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Tali azioni efficaci dovrebbero essere complete e includere, tra l'altro, misure operative, diplomatiche, giuridiche e finanziarie per ridurre e prevenire l'afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi e per sostenere lo Stato membro colpito.

Or. en

Emendamento 142
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Oltre alle situazioni di crisi, gli Stati membri possono trovarsi a dover affrontare circostanze anormali e imprevedibili che sfuggono al loro controllo, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante il ricorso a tutta la dovuta diligenza. Tali situazioni di forza maggiore potrebbero rendere impossibile il rispetto dei termini stabiliti dai regolamenti (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] per la registrazione delle domande di protezione internazionale o per lo svolgimento delle procedure di determinazione dello Stato membro competente a esaminare una domanda di protezione internazionale. Per garantire che il sistema comune d'asilo continui a funzionare in modo efficiente ed equo, assicurando al tempo stesso un esame tempestivo delle esigenze di protezione internazionale e la certezza del diritto, in tali situazioni è opportuno applicare termini più lunghi per la registrazione delle domande e per le fasi procedurali	***soppresso***

necessarie per la determinazione della competenza e per il trasferimento dei richiedenti verso lo Stato membro competente. Ove necessario, gli Stati membri che si trovano in una situazione di forza maggiore dovrebbero inoltre poter attuare entro periodi di tempo più ampi le misure di solidarietà che sono tenuti ad adottare ai sensi del meccanismo di solidarietà stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

Or. en

Emendamento 143
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Oltre alle situazioni di crisi, gli Stati membri possono trovarsi a dover affrontare circostanze anormali e imprevedibili che sfuggono al loro controllo, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante il ricorso a tutta la dovuta diligenza. Tali situazioni di forza maggiore potrebbero rendere impossibile il rispetto dei termini stabiliti dai regolamenti (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] per la registrazione delle domande di protezione internazionale o per lo svolgimento delle procedure di determinazione dello Stato membro competente a esaminare una domanda di protezione internazionale. Per garantire che il sistema comune d'asilo continui a funzionare in modo efficiente ed equo, assicurando al tempo stesso un esame tempestivo delle esigenze di protezione	***soppresso***

internazionale e la certezza del diritto, in tali situazioni è opportuno applicare termini più lunghi per la registrazione delle domande e per le fasi procedurali necessarie per la determinazione della competenza e per il trasferimento dei richiedenti verso lo Stato membro competente. Ove necessario, gli Stati membri che si trovano in una situazione di forza maggiore dovrebbero inoltre poter attuare entro periodi di tempo più ampi le misure di solidarietà che sono tenuti ad adottare ai sensi del meccanismo di solidarietà stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

Or. en

Emendamento 144
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Oltre alle situazioni di crisi, gli Stati membri possono trovarsi a dover affrontare circostanze anormali e imprevedibili che sfuggono al loro controllo, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante il ricorso a tutta la dovuta diligenza. Tali situazioni di forza maggiore potrebbero rendere impossibile il rispetto dei termini stabiliti dai regolamenti (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] per la registrazione delle domande di protezione internazionale o per lo svolgimento delle procedure di determinazione dello Stato membro competente a esaminare una domanda di protezione internazionale. Per garantire che il sistema comune d'asilo continui a	***soppresso***

funzionare in modo efficiente ed equo, assicurando al tempo stesso un esame tempestivo delle esigenze di protezione internazionale e la certezza del diritto, in tali situazioni è opportuno applicare termini più lunghi per la registrazione delle domande e per le fasi procedurali necessarie per la determinazione della competenza e per il trasferimento dei richiedenti verso lo Stato membro competente. Ove necessario, gli Stati membri che si trovano in una situazione di forza maggiore dovrebbero inoltre poter attuare entro periodi di tempo più ampi le misure di solidarietà che sono tenuti ad adottare ai sensi del meccanismo di solidarietà stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

Or. en

Emendamento 145
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) ***Oltre alle situazioni di crisi, gli Stati membri possono trovarsi a dover affrontare circostanze anormali e imprevedibili che sfuggono al loro controllo, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante il ricorso a tutta la dovuta diligenza. Tali situazioni di forza maggiore potrebbero rendere impossibile il rispetto dei termini stabiliti dai regolamenti (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura*** di asilo***] e (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della*** migrazione] ***per la registrazione delle domande di protezione internazionale o per lo svolgimento delle procedure di***	(7) ***A seguito di eventi improvvisi e imprevisti, anche sistemi*** di asilo***,*** migrazione ***o rimpatrio ben preparati possono essere sovraccaricati. Di conseguenza, lo*** Stato membro ***interessato potrebbe aver bisogno di deviare risorse verso la gestione dell'arrivo di cittadini di paesi terzi o apolidi alle sue frontiere e richiedere tempo per riorganizzare e rafforzare la sua capacità, anche con il sostegno delle agenzie dell'UE. La proroga dei termini dovrebbe quindi aiutare gli Stati membri nell'esecuzione delle loro responsabilità ai sensi del diritto dell'Unione, compreso l'articolo 18 della***

determinazione dello Stato membro ***competente a esaminare una domanda di protezione internazionale***. Per garantire che il sistema comune d'asilo continui a funzionare in modo efficiente ed equo, assicurando al tempo stesso un esame tempestivo delle esigenze di protezione internazionale e la certezza del diritto, in tali situazioni è opportuno applicare termini più lunghi per la registrazione ***delle domande*** e per ***le fasi procedurali necessarie per la determinazione della competenza e per il trasferimento dei richiedenti verso lo Stato membro competente***. ***Ove necessario, gli Stati membri che si trovano in una situazione di forza maggiore dovrebbero inoltre poter attuare entro periodi di tempo più ampi le misure di solidarietà che sono tenuti ad adottare ai sensi del meccanismo di solidarietà stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].***

Carta dei diritti fondamentali, fornendo una maggiore flessibilità per affrontare l'accresciuto carico di lavoro. Per garantire che il sistema comune d'asilo continui a funzionare in modo efficiente ed equo, assicurando al tempo stesso un esame tempestivo delle esigenze di protezione internazionale e la certezza del diritto, in tali situazioni è opportuno applicare termini più lunghi per la registrazione e per ***la procedura di accertamento***.

Or. en

Emendamento 146
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) ***Oltre alle*** situazioni di crisi, gli Stati membri possono trovarsi a dover affrontare ***circostanze anormali e imprevedibili che sfuggono*** al ***loro*** controllo***, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante il ricorso a tutta la dovuta diligenza***. Tali situazioni di forza maggiore potrebbero ***rendere impossibile il rispetto dei termini stabiliti dai regolamenti (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della***	(7) ***In alcune*** situazioni di crisi, gli Stati membri possono trovarsi a dover affrontare ***situazioni di forza maggiore inevitabili dovute al verificarsi di una forza irresistibile che sfugge*** al controllo ***dello Stato membro interessato e che rende materialmente impossibile per il medesimo adempiere agli obblighi che gli incombono ai sensi della legislazione dell'Unione in materia di asilo e migrazione***. Tali situazioni di forza maggiore ***che colpiscono uno Stato***

migrazione] per la registrazione delle domande di protezione internazionale o per lo svolgimento delle procedure di determinazione dello Stato membro competente a esaminare una domanda di protezione internazionale. Per garantire che il sistema comune d'asilo continui a funzionare in modo efficiente ed equo, assicurando al tempo stesso un esame tempestivo delle esigenze di protezione internazionale e la certezza del diritto, in tali situazioni è opportuno applicare termini più lunghi per la registrazione delle domande e per le fasi procedurali necessarie per la determinazione della competenza e per il trasferimento dei richiedenti verso lo Stato membro competente. Ove necessario, gli Stati membri che si trovano in una situazione di forza maggiore dovrebbero inoltre poter attuare entro periodi di tempo più ampi le misure di solidarietà che sono tenuti ad adottare ai sensi del meccanismo di solidarietà stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

membro potrebbero ***essere la strumentalizzazione dei migranti alla frontiera esterna dell'UE da parte di paesi terzi che istigano flussi migratori irregolari nell'Unione incoraggiando attivamente o facilitando la circolazione di cittadini di paesi terzi verso le frontiere esterne dell'UE***. Per garantire che il sistema comune d'asilo continui a funzionare in modo efficiente ed equo, assicurando al tempo stesso un esame tempestivo delle esigenze di protezione internazionale e la certezza del diritto, in tali situazioni è opportuno applicare termini più lunghi per la registrazione delle domande e per le fasi procedurali necessarie per la determinazione della competenza e per il trasferimento dei richiedenti verso lo Stato membro competente. Ove necessario, gli Stati membri che si trovano in una situazione di forza maggiore dovrebbero inoltre poter attuare entro periodi di tempo più ampi le misure di solidarietà che sono tenuti ad adottare ai sensi del meccanismo di solidarietà stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione]***, inclusa la ricollocazione obbligatoria dei richiedenti protezione internazionale in tali circostanze eccezionali***.

Or. en

Emendamento 147
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Oltre alle situazioni di crisi, gli Stati membri possono trovarsi a dover affrontare circostanze ***anormali e imprevedibili*** che sfuggono al loro	(7) Oltre alle situazioni di crisi, gli Stati membri possono trovarsi a dover affrontare circostanze che sfuggono al loro controllo, le cui conseguenze non

controllo, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante il ricorso a tutta la dovuta diligenza. Tali situazioni di forza maggiore potrebbero rendere impossibile il rispetto dei termini stabiliti dai regolamenti (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] per la registrazione delle domande di protezione internazionale o per lo svolgimento delle procedure di determinazione dello Stato membro competente a esaminare una domanda di protezione internazionale. Per garantire che il sistema comune d'asilo continui a funzionare in modo efficiente ed equo, assicurando al tempo stesso un esame tempestivo delle esigenze di protezione internazionale e la certezza del diritto, in tali situazioni è opportuno applicare termini più lunghi per la registrazione delle domande e per le fasi procedurali necessarie per la determinazione della competenza e per il trasferimento dei richiedenti verso lo Stato membro competente. Ove necessario, gli Stati membri che si trovano in una situazione di forza maggiore dovrebbero inoltre poter attuare entro periodi di tempo più ampi le misure di solidarietà che sono tenuti ad adottare ai sensi del meccanismo di solidarietà stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

avrebbero potuto essere evitate nonostante il ricorso a tutta la dovuta diligenza ***e alla pianificazione di emergenza di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione]***. Tali situazioni di forza maggiore potrebbero rendere impossibile il rispetto dei termini stabiliti dai regolamenti (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] per la registrazione delle domande di protezione internazionale o per lo svolgimento delle procedure di determinazione dello Stato membro competente a esaminare una domanda di protezione internazionale. Per garantire che il sistema comune d'asilo continui a funzionare in modo efficiente ed equo, assicurando al tempo stesso un esame tempestivo delle esigenze di protezione internazionale e la certezza del diritto, in tali situazioni è opportuno applicare termini più lunghi per la registrazione delle domande e per le fasi procedurali necessarie per la determinazione della competenza e per il trasferimento dei richiedenti verso lo Stato membro competente. Ove necessario, gli Stati membri che si trovano in una situazione di forza maggiore dovrebbero inoltre poter attuare entro periodi di tempo più ampi le misure di solidarietà che sono tenuti ad adottare ai sensi del meccanismo di solidarietà stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

Or. en

Emendamento 148
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Oltre alle situazioni di crisi, gli Stati membri possono trovarsi a dover affrontare circostanze anormali e imprevedibili che sfuggono al loro controllo, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante il ricorso a tutta la dovuta diligenza. Tali situazioni di forza maggiore potrebbero rendere impossibile il rispetto dei termini stabiliti dai regolamenti (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] per la registrazione delle domande di protezione internazionale o per lo svolgimento delle procedure di determinazione dello Stato membro competente a esaminare una domanda di protezione internazionale. Per garantire che il sistema comune d'asilo continui a funzionare in modo efficiente ed equo, assicurando al tempo stesso un esame tempestivo delle esigenze di protezione internazionale e la certezza del diritto, in tali situazioni è opportuno applicare termini più lunghi per la registrazione delle domande e per le fasi procedurali necessarie per la determinazione della competenza e per il trasferimento dei richiedenti verso lo Stato membro competente. Ove necessario, gli Stati membri che si trovano in una situazione di forza maggiore dovrebbero inoltre poter attuare entro periodi di tempo più ampi le misure ***di solidarietà*** che sono tenuti ad adottare ai sensi del meccanismo di ***solidarietà*** stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].	(7) Oltre alle situazioni di crisi, gli Stati membri possono trovarsi a dover affrontare circostanze anormali e imprevedibili che sfuggono al loro controllo, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante il ricorso a tutta la dovuta diligenza. Tali situazioni di forza maggiore potrebbero rendere impossibile il rispetto dei termini stabiliti dai regolamenti (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] per la registrazione delle domande di protezione internazionale o per lo svolgimento delle procedure di determinazione dello Stato membro competente a esaminare una domanda di protezione internazionale. Per garantire che il sistema comune d'asilo continui a funzionare in modo efficiente ed equo, assicurando al tempo stesso un esame tempestivo delle esigenze di protezione internazionale e la certezza del diritto, in tali situazioni è opportuno applicare termini più lunghi per la registrazione delle domande e per le fasi procedurali necessarie per la determinazione della competenza e per il trasferimento dei richiedenti verso lo Stato membro competente ***o un centro di accoglienza di un paese terzo partner***. Ove necessario, gli Stati membri che si trovano in una situazione di forza maggiore dovrebbero inoltre poter attuare entro periodi di tempo più ampi le misure che sono tenuti ad adottare ai sensi del meccanismo di ***contributi volontari*** stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

Or. en

Emendamento 149
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Per l'effettiva attuazione del quadro comune e per valutare la necessità, la proporzionalità, l'efficacia e l'impatto delle misure adattate per rispondere a una situazione di emergenza, la Commissione dovrebbe valutare e monitorare regolarmente l'attuazione delle misure di cui al presente regolamento, presentando periodiche relazioni al riguardo.

Or. en

Emendamento 150
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Una situazione di emergenza dovrebbe consentire l'attivazione dell'intera serie di misure previste dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 151
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 ter) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per

	prevenire una situazione di emergenza, sviluppando, mantenendo e rafforzando tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, lo Stato membro interessato dovrebbe predisporre rapidamente un piano di intervento di emergenza, che specifichi le misure necessarie per affrontare e risolvere una situazione di emergenza, comprese le misure necessarie per superare i problemi di funzionamento del sistema europeo comune di asilo e per tutelare i diritti dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale. Inoltre, nei periodi di emergenza, gli Stati membri continuano a rispettare i loro obblighi di soddisfare le condizioni materiali di accoglienza e i bisogni primari, in linea con la direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva accoglienza].

Or. en

Emendamento 152
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Il meccanismo di solidarietà per le situazioni di pressione migratoria quale definito al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] dovrebbe essere adattato alle specifiche necessità delle situazioni di crisi, ampliando il campo d'applicazione soggettivo delle misure di solidarietà di cui a tale regolamento e introducendo termini più brevi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 153

Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Il meccanismo di solidarietà per le situazioni di pressione migratoria quale definito al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] dovrebbe essere adattato alle specifiche necessità delle situazioni di crisi, ampliando il campo d'applicazione soggettivo delle misure di solidarietà di cui a tale regolamento e introducendo termini più brevi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 154
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Il meccanismo di solidarietà per le situazioni di pressione migratoria quale definito al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] dovrebbe essere adattato alle specifiche necessità delle situazioni di crisi, ampliando il campo d'applicazione soggettivo delle misure di solidarietà di cui a tale regolamento e introducendo termini più brevi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 155
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Il meccanismo di solidarietà per le situazioni di pressione migratoria quale definito al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] dovrebbe essere ***adattato alle specifiche necessità delle situazioni di crisi, ampliando il campo d'applicazione soggettivo delle misure*** di solidarietà ***di cui a tale regolamento e introducendo termini più brevi***.	(8) Il meccanismo di solidarietà per le situazioni di pressione migratoria quale definito al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] dovrebbe essere ***applicato sulla base del principio della solidarietà flessibile. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere la forma*** di solidarietà ***attraverso la quale desiderano contribuire. Le azioni di protezione delle frontiere degli Stati membri e gli sforzi compiuti dagli stessi nella dimensione esterna della migrazione dovrebbero essere considerati strumenti di solidarietà. La ricollocazione nonché il rimpatrio sponsorizzato dovrebbero rimanere solo strumenti volontari di solidarietà. È opportuno tenere conto dei contribuiti per lo sviluppo delle capacità nonché delle misure adottate nella dimensione esterna della migrazione quali contributi di solidarietà.***

Or. en

Emendamento 156
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Il meccanismo di ***solidarietà*** per le situazioni di pressione migratoria quale definito al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] dovrebbe essere adattato alle specifiche necessità delle situazioni di crisi***, ampliando il campo d'applicazione soggettivo delle misure di solidarietà di cui a tale regolamento e introducendo***	(8) Il meccanismo di ***contributi volontari*** per le situazioni di pressione migratoria quale definito al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] dovrebbe essere adattato alle specifiche necessità delle situazioni di crisi.

termini più brevi.

Or. en

Emendamento 157
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Il meccanismo di solidarietà per le situazioni di pressione migratoria quale definito al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] dovrebbe essere adattato alle specifiche necessità delle situazioni di crisi, ampliando il campo d'applicazione soggettivo delle misure di solidarietà di cui a tale regolamento ***e introducendo termini più brevi***.	(8) Il meccanismo di solidarietà per le situazioni di pressione migratoria quale definito al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] dovrebbe essere adattato alle specifiche necessità delle situazioni di crisi ***e di forza maggiore***, ampliando il campo d'applicazione soggettivo delle misure di solidarietà di cui a tale regolamento.

Or. en

Emendamento 158
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'adozione di misure nei confronti di un particolare Stato membro non dovrebbe pregiudicare la possibilità, per il Consiglio, di adottare misure temporanee su proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nel caso di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi in uno Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 159
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'adozione di misure nei confronti di un particolare Stato membro non dovrebbe pregiudicare la possibilità, per il Consiglio, di adottare misure temporanee su proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nel caso di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi in uno Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 160
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per aiutare ad alleviare velocemente la pressione che incombe su uno Stato membro in una situazione di crisi, l'ambito di applicazione della ricollocazione dovrebbe includere tutte le categorie di richiedenti protezione internazionale, compresi i beneficiari di protezione immediata, i beneficiari di protezione internazionale e i migranti irregolari. Inoltre, uno Stato membro che effettua rimpatri sponsorizzati dovrebbe procedere a trasferire dallo Stato membro beneficiario un cittadino di paese terzo il	***soppresso***

cui soggiorno è irregolare se l'interessato non è rimpatriato o non è allontanato entro quattro mesi, invece degli otto mesi previsti dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

Or. en

Emendamento 161
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per aiutare ad alleviare velocemente la pressione che incombe su uno Stato membro in una situazione di crisi, l'ambito di applicazione della ricollocazione dovrebbe includere tutte le categorie di richiedenti protezione internazionale, compresi i beneficiari di protezione immediata, i beneficiari di protezione internazionale e i migranti irregolari. Inoltre, uno Stato membro che effettua rimpatri sponsorizzati dovrebbe procedere a trasferire dallo Stato membro beneficiario un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare se l'interessato non è rimpatriato o non è allontanato entro quattro mesi, invece degli otto mesi previsti dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 162
Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per aiutare ad alleviare velocemente la pressione che incombe su uno Stato membro in una situazione di crisi, l'ambito di applicazione della ricollocazione dovrebbe includere tutte le categorie di richiedenti protezione internazionale, compresi i beneficiari di protezione immediata, i beneficiari di protezione internazionale e i migranti irregolari. Inoltre, uno Stato membro che effettua rimpatri sponsorizzati dovrebbe procedere a trasferire dallo Stato membro beneficiario un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare se l'interessato non è rimpatriato o non è allontanato entro quattro mesi, invece degli otto mesi previsti dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].	(10) Per aiutare ad alleviare velocemente la pressione che incombe su uno Stato membro in una situazione di crisi, l'ambito di applicazione della ricollocazione ***volontaria*** dovrebbe includere tutte le categorie di richiedenti protezione internazionale, compresi i beneficiari di protezione immediata, i beneficiari di protezione internazionale e i migranti irregolari. Inoltre, uno Stato membro che effettua rimpatri sponsorizzati dovrebbe procedere a trasferire dallo Stato membro beneficiario un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare se l'interessato non è rimpatriato o non è allontanato entro quattro mesi, invece degli otto mesi previsti dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione]. ***Gli Stati membri, se del caso, dovrebbero applicare anche la clausola discrezionale di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] qualora esistano legami significativi.***

Or. en

Emendamento 163
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per aiutare ad alleviare velocemente la pressione che incombe su uno Stato membro in una situazione di crisi, l'ambito di applicazione della ricollocazione dovrebbe includere ***tutte*** le categorie di richiedenti protezione internazionale, compresi i beneficiari di protezione immediata, ***i beneficiari*** di protezione internazionale e i ***migranti irregolari***. ***Inoltre, uno Stato membro che***	(10) Per aiutare ad alleviare velocemente la pressione che incombe su uno Stato membro in una situazione di crisi, l'ambito di applicazione della ricollocazione dovrebbe includere ***talune*** categorie di richiedenti protezione internazionale ***o dare priorità ad alcune di esse***, compresi i beneficiari di protezione immediata, ***le persone nella procedura di frontiera e le persone le cui domande*** di

effettua rimpatri sponsorizzati dovrebbe procedere a trasferire dallo Stato membro beneficiario un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare se l'interessato non è rimpatriato o non è allontanato entro quattro mesi, invece degli otto mesi previsti dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione]. Termini stabiliti nel regolamento ***(UE) n. XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione]***.	protezione internazionale ***sono probabilmente fondate come stabilito dal presente*** regolamento.

Or. en

Emendamento 164
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per aiutare ad alleviare velocemente la pressione che incombe su uno Stato membro in una situazione di crisi, ***l'ambito*** di ***applicazione della*** ricollocazione ***dovrebbe includere tutte le categorie di*** richiedenti protezione internazionale, compresi i beneficiari di protezione immediata, i beneficiari di protezione internazionale e i migranti irregolari. ***Inoltre, uno Stato membro che effettua rimpatri sponsorizzati dovrebbe procedere a trasferire dallo Stato membro beneficiario un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare se l'interessato non è rimpatriato o non è allontanato entro quattro mesi, invece degli otto mesi previsti dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione]***.	(10) Per aiutare ad alleviare velocemente la pressione che incombe su uno Stato membro in una situazione di crisi, ***dovrebbe essere fornita assistenza immediata nella protezione delle frontiere, evitando così la necessità*** di ricollocazione ***dei*** richiedenti protezione internazionale, compresi i beneficiari di protezione immediata, i beneficiari di protezione internazionale e i migranti irregolari. ***Ciò eviterà di creare un fattore di attrazione per l'immigrazione di massa incontrollata***.

Or. en

Emendamento 165

Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per aiutare ad alleviare velocemente la pressione che incombe su uno Stato membro in una situazione di ***crisi***, l'ambito di applicazione della ricollocazione dovrebbe includere tutte le categorie di richiedenti protezione internazionale, compresi ***i beneficiari di protezione immediata,*** i beneficiari di protezione internazionale e ***i migranti irregolari. Inoltre, uno*** Stato membro ***che effettua rimpatri sponsorizzati*** dovrebbe ***procedere a trasferire dallo Stato membro beneficiario un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare se l'interessato non è rimpatriato o non è allontanato entro quattro mesi, invece degli otto mesi previsti dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione]***.	(10) Per ***assicurare un rapido accesso alla procedura di asilo e*** aiutare ad alleviare velocemente la pressione che incombe su uno Stato membro in una situazione di ***emergenza***, l'ambito di applicazione della ricollocazione dovrebbe includere tutte le categorie di richiedenti protezione internazionale, compresi i beneficiari di protezione internazionale***, previo loro consenso a essere ricollocati in un altro*** Stato membro***,*** e ***le persone cui è concessa la protezione internazionale prima facie. Il meccanismo*** dovrebbe ***essere applicabile anche alle persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso***.

Or. en

Emendamento 166
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per aiutare ad alleviare velocemente la pressione che incombe su uno Stato membro in una situazione di crisi, l'ambito di applicazione della ricollocazione dovrebbe includere tutte le categorie di richiedenti protezione internazionale, compresi i beneficiari di protezione immediata, i beneficiari di protezione internazionale e i migranti irregolari. Inoltre, uno Stato membro che	(10) Per aiutare ad alleviare velocemente la pressione che incombe su uno Stato membro in una situazione di crisi, l'ambito di applicazione della ricollocazione ***volontaria*** dovrebbe includere tutte le categorie di richiedenti protezione internazionale, compresi i beneficiari di protezione immediata, i beneficiari di protezione internazionale e i migranti irregolari. Inoltre, uno Stato

effettua rimpatri sponsorizzati dovrebbe procedere a trasferire dallo Stato membro beneficiario un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare se l'interessato non è rimpatriato o non è allontanato entro quattro mesi, invece degli otto mesi previsti dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

membro che effettua rimpatri sponsorizzati dovrebbe procedere a trasferire dallo Stato membro beneficiario un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare se l'interessato non è rimpatriato o non è allontanato entro quattro mesi, invece degli otto mesi previsti dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

Or. fr

Emendamento 167
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per aiutare ad alleviare velocemente la pressione che incombe su uno Stato membro in una situazione di crisi, l'ambito di applicazione della ricollocazione dovrebbe includere tutte le categorie di richiedenti protezione internazionale, compresi i beneficiari di protezione immediata, i beneficiari di protezione internazionale e i migranti irregolari. Inoltre, uno Stato membro che effettua rimpatri sponsorizzati dovrebbe procedere a trasferire dallo Stato membro beneficiario un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare se l'interessato non è rimpatriato o non è allontanato entro quattro mesi, invece degli otto mesi previsti dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].	(10) Per aiutare ad alleviare velocemente la pressione che incombe su uno Stato membro in una situazione di crisi, l'ambito di applicazione della ricollocazione ***obbligatoria*** dovrebbe includere tutte le categorie di richiedenti protezione internazionale, compresi i beneficiari di protezione immediata, i beneficiari di protezione internazionale e i migranti irregolari. Inoltre, uno Stato membro che effettua rimpatri sponsorizzati dovrebbe procedere a trasferire dallo Stato membro beneficiario un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare se l'interessato non è rimpatriato o non è allontanato entro quattro mesi, invece degli otto mesi previsti dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

Or. en

Emendamento 168
Silvia Sardone, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per aiutare ad alleviare velocemente la pressione che incombe su uno Stato membro in una situazione di crisi, l'ambito di applicazione della ricollocazione dovrebbe includere tutte le categorie di richiedenti protezione internazionale, compresi i beneficiari di protezione immediata, i beneficiari di protezione internazionale e i migranti irregolari. Inoltre, uno Stato membro che effettua rimpatri sponsorizzati dovrebbe procedere a trasferire dallo Stato membro beneficiario un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare se l'interessato non è rimpatriato o non è allontanato entro ***quattro*** mesi, invece degli otto mesi previsti dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].	(10) Per aiutare ad alleviare velocemente la pressione che incombe su uno Stato membro in una situazione di crisi, l'ambito di applicazione della ricollocazione dovrebbe includere tutte le categorie di richiedenti protezione internazionale, compresi i beneficiari di protezione immediata, i beneficiari di protezione internazionale e i migranti irregolari. Inoltre, uno Stato membro che effettua rimpatri sponsorizzati dovrebbe procedere a trasferire dallo Stato membro beneficiario un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare se l'interessato non è rimpatriato o non è allontanato entro ***due*** mesi, invece degli otto mesi previsti dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

Or. en

Emendamento 169
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per aiutare ad alleviare velocemente la pressione che incombe su uno Stato membro ***in*** una situazione di ***crisi***, l'ambito di applicazione della ricollocazione dovrebbe includere tutte le categorie di richiedenti protezione internazionale, compresi i beneficiari di protezione immediata, ***i*** beneficiari di protezione internazionale ***e i migranti irregolari***. ***Inoltre, uno Stato membro che effettua rimpatri sponsorizzati dovrebbe procedere a trasferire dallo Stato membro beneficiario un cittadino di paese terzo il***	(10) Per ***fornire un migliore accesso all'asilo e ai servizi per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale o, se del caso, di altre forme di protezione e per*** aiutare ad alleviare rapidamente la pressione che incombe su uno Stato membro ***e rispondere efficacemente a*** una situazione di ***emergenza***, ***la ricollocazione dovrebbe essere facilitata.*** L'ambito di applicazione della ricollocazione dovrebbe includere tutte le categorie di richiedenti protezione internazionale, compresi i beneficiari di protezione immediata, ***le***

cui soggiorno è irregolare se l'interessato non è rimpatriato o non è allontanato entro quattro mesi, invece degli otto mesi previsti dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].	***persone alle quali è concessa la protezione internazionale prima facie, e se richiesto e soltanto previo loro consenso scritto, altri*** beneficiari di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 170
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Onde garantire che tali contributi siano proporzionali alla quota dello Stato membro contribuente, la Commissione dovrebbe poter aumentare o diminuire tali contributi adottando un atto di esecuzione, conformemente al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

Or. en

Emendamento 171
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 ter) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe includere misure volte a promuovere un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri anche nel settore del rimpatrio. Attraverso la sponsorizzazione dei rimpatri, uno Stato membro dovrebbe impegnarsi ad aiutare un altro Stato membro in una situazione

di crisi a svolgere le attività necessarie per rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, tenendo presente che lo Stato membro beneficiario rimane responsabile dell'esecuzione dei rimpatri finché gli interessati sono presenti nel suo territorio. Qualora tali attività non abbiano esito positivo entro un periodo di 8 mesi, gli Stati membri sponsor dovrebbero trasferire gli interessati secondo le procedure fissate dal presente regolamento e applicare la direttiva 2008/115/CE; se del caso, gli Stati membri possono riconoscere la decisione di rimpatrio emessa dallo Stato membro beneficiario in applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio[3 bis]. La sponsorizzazione dei rimpatri dovrebbe far parte del sistema comune dell'UE per i rimpatri, comprendente il sostegno operativo fornito attraverso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'applicazione del meccanismo di coordinamento per promuovere una cooperazione efficace con i paesi terzi nel settore del rimpatrio e della riammissione.

[3 bis] Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).

Or. en

Emendamento 172
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 quater) Le disposizioni di solidarietà nelle situazioni descritte nel

presente regolamento dovrebbero essere accompagnate da misure immediate per garantire la protezione umanitaria, compresi i primi servizi essenziali, nonché un'accoglienza dignitosa in conformità della direttiva XXX/XXX/UE [rifusione direttiva accoglienza] e un accesso adeguato alle procedure di protezione internazionale. A tal fine, le misure di crisi esistenti nel settore dello sviluppo delle capacità e del sostegno operativo possono essere attivate in tali situazioni, in coordinamento con il meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione [Programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione] e attraverso il sostegno di emergenza fornito nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea (UCPM). Gli Stati membri in situazione di crisi dovrebbero affidarsi ulteriormente a maggiori sforzi dell'Unione, anche attraverso le sue agenzie, per contribuire alle operazioni di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 173
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Onde garantire la corretta attuazione delle misure di solidarietà in una situazione di crisi è opportuno applicare le norme procedurali definite nel regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] per eseguire la ricollocazione e i rimpatri sponsorizzati. Tali norme dovrebbero tuttavia essere adeguate per tenere conto della gravità e dell'urgenza di tale	***soppresso***

situazione.

Or. en

Emendamento 174
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Onde garantire la corretta attuazione delle misure di solidarietà in una situazione di crisi è opportuno applicare le norme procedurali definite nel regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] per eseguire la ricollocazione e i rimpatri sponsorizzati. Tali norme dovrebbero tuttavia essere adeguate per tenere conto della gravità e dell'urgenza di tale situazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 175
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Onde garantire la corretta attuazione delle misure di solidarietà in una situazione di crisi è opportuno applicare le norme procedurali definite nel regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] per eseguire la ricollocazione e i rimpatri sponsorizzati. Tali norme dovrebbero tuttavia essere adeguate per tenere conto della gravità e dell'urgenza di	(11) Onde garantire la corretta attuazione delle misure di solidarietà in una situazione di crisi è opportuno applicare le norme procedurali definite nel regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] per eseguire la ricollocazione e i rimpatri sponsorizzati. Tali norme dovrebbero tuttavia essere adeguate per tenere conto della gravità e dell'urgenza di

tale situazione.	tale situazione. ***Il concetto di sponsorizzazione dei rimpatri dovrebbe comprendere una precisa definizione dei ruoli del paese d'ingresso, del paese sponsor e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Se si opta per tale strumento, gli Stati membri devono poter indicare la nazionalità dei cittadini di paesi terzi per i quali è richiesto il rimpatrio, tenendo conto della loro cooperazione bilaterale con i paesi d'origine in materia di rimpatri e riammissione.***

Or. pl

Emendamento 176
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Onde garantire la corretta attuazione ***delle misure di solidarietà*** in una situazione di ***crisi*** è opportuno applicare le norme procedurali definite nel regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] per eseguire la ricollocazione ***e i rimpatri sponsorizzati. Tali norme dovrebbero tuttavia essere adeguate per tenere conto della gravità e dell'urgenza di tale situazione***.	(11) Onde garantire la corretta attuazione ***della ricollocazione*** in una situazione di ***emergenza*** è opportuno applicare le norme procedurali definite nel regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] per eseguire la ricollocazione.

Or. en

Emendamento 177
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*

(11) Onde garantire la corretta attuazione delle misure di ***solidarietà*** in una situazione di crisi è opportuno applicare le norme procedurali definite nel regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] per eseguire la ricollocazione e i rimpatri sponsorizzati. Tali norme dovrebbero tuttavia essere adeguate per tenere conto della gravità e dell'urgenza di tale situazione.	(11) Onde garantire la corretta attuazione delle misure di ***contributi volontari*** in una situazione di crisi è opportuno applicare le norme procedurali definite nel regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] per eseguire la ricollocazione e i rimpatri sponsorizzati. Tali norme dovrebbero tuttavia essere adeguate per tenere conto della gravità e dell'urgenza di tale situazione.

Or. en

Emendamento 178
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Onde garantire la corretta attuazione delle misure di solidarietà in una situazione di crisi è opportuno applicare le norme procedurali definite nel regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] per eseguire la ricollocazione e i rimpatri sponsorizzati. Tali norme dovrebbero tuttavia essere adeguate per tenere conto della gravità e dell'urgenza di tale situazione.	(11) Onde garantire la corretta attuazione delle misure di solidarietà in una situazione di crisi è opportuno applicare le norme procedurali definite nel regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] per eseguire la ricollocazione ***volontaria*** e i rimpatri sponsorizzati. Tali norme dovrebbero tuttavia essere adeguate per tenere conto della gravità e dell'urgenza di tale situazione.

Or. fr

Emendamento 179
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) ***Nelle situazioni di crisi, gli Stati membri potrebbero avere bisogno di un***	(12) ***Nell'interesse del buon funzionamento del sistema europeo***

più ampio insieme di misure per ***gestire in modo ordinato un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi e per contenere spostamenti non autorizzati***. Tali misure dovrebbero includere ***l'applicazione di una procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo e di una procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi***.

comune di asilo, una situazione di emergenza dovrebbe permettere allo Stato membro interessato di attivare una serie di misure per ***superare i problemi incontrati nei sistemi di asilo, accoglienza, integrazione o protezione dei minori***. Tali misure dovrebbero includere ***una procedura semplificata per determinare più rapidamente la competenza per le richieste di asilo, un meccanismo di ricollocazione obbligatoria e automatica per condividere la responsabilità in modo equo e rapido, e la concessione della protezione prima facie o, se del caso, di uno status di protezione immediata***. ***Quando un richiedente ha diritto sia alla protezione prima facie che allo status di protezione immediata, la prima dovrebbe prevalere.***

Or. en

Emendamento 180
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Nelle situazioni di ***crisi***, gli Stati membri potrebbero avere bisogno di un più ampio insieme di misure per gestire ***in modo ordinato*** un ***afflusso massiccio*** di cittadini di paesi terzi ***e per contenere spostamenti non autorizzati***. Tali misure dovrebbero includere ***l'applicazione*** di una procedura ***di gestione delle crisi nel settore dell'asilo e di una procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi***.	(12) Nelle situazioni di ***emergenza***, gli Stati membri potrebbero avere bisogno di un più ampio insieme di misure per gestire un ***arrivo sproporzionato*** di cittadini di paesi terzi. Tali misure dovrebbero includere ***un meccanismo*** di ***ricollocazione obbligatoria e automatica,*** una procedura ***semplificata per determinare lo Stato membro competente e una procedura per la concessione di protezione internazionale prima facie***.

Or. en

Emendamento 181
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Nelle situazioni di crisi, gli Stati membri potrebbero avere bisogno di un più ampio insieme di misure per ***gestire in modo ordinato*** un ***afflusso massiccio*** di cittadini di paesi terzi ***e per contenere*** spostamenti non autorizzati. ***Tali misure dovrebbero includere l'applicazione di una procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo e di una procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi.***	(12) Nelle situazioni di crisi, gli Stati membri potrebbero avere bisogno di un più ampio insieme di misure per ***organizzare una protezione efficiente delle frontiere ed evitare l'ingresso di*** un ***gran numero*** di cittadini di paesi terzi ***con*** spostamenti non autorizzati.

Or. en

Emendamento 182
Silvia Sardone, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Nelle situazioni di crisi, gli Stati membri potrebbero avere bisogno di un più ampio insieme di misure per gestire in modo ordinato un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi e per ***contenere*** spostamenti non autorizzati. Tali misure dovrebbero includere l'applicazione di una procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo e di una procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi.	(12) Nelle situazioni di crisi, gli Stati membri potrebbero avere bisogno di un più ampio insieme di misure ***interne ed esterne*** per gestire in modo ordinato un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi e per ***arrestare gli*** spostamenti non autorizzati. Tali misure dovrebbero includere l'applicazione di una procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo e di una procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi.

Or. en

Emendamento 183
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Nelle situazioni di crisi, gli Stati membri potrebbero avere bisogno di un più ampio insieme di misure per gestire in modo ordinato un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi e per ***contenere*** spostamenti non autorizzati. Tali misure dovrebbero includere l'applicazione di una procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo e di una procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi.	(12) Nelle situazioni di crisi, gli Stati membri potrebbero avere bisogno di un più ampio insieme di misure per gestire in modo ordinato un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi e per ***evitare*** spostamenti non autorizzati ***o secondari***. Tali misure dovrebbero includere l'applicazione di una procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo e di una procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi.

Or. en

Emendamento 184
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Nelle situazioni di crisi, gli Stati membri potrebbero avere bisogno di un più ampio insieme di misure per gestire in modo ordinato un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi e per ***contenere spostamenti non autorizzati***. Tali misure dovrebbero includere l'applicazione di una procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo e di una procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi.	(12) Nelle situazioni di crisi, gli Stati membri potrebbero avere bisogno di un più ampio insieme di misure per gestire in modo ordinato un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi e per ***controllare le frontiere esterne***. Tali misure dovrebbero includere l'applicazione di una procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo e di una procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi.

Or. en

Emendamento 185
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph

Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Nelle situazioni di crisi, gli Stati membri ***potrebbero avere*** bisogno di un più ampio insieme di misure per gestire in modo ordinato un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi e per contenere spostamenti non autorizzati. Tali misure dovrebbero includere l'applicazione di una procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo e di una procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi.	(12) Nelle situazioni di crisi, gli Stati membri ***hanno*** bisogno di un più ampio insieme di misure per gestire in modo ordinato un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi e per contenere spostamenti non autorizzati. Tali misure dovrebbero includere l'applicazione di una procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo e di una procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi.

Or. en

Emendamento 186
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) È opportuno organizzare un colloquio personale con il richiedente al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, a meno che le informazioni fornite dal richiedente siano sufficienti per determinare lo Stato membro competente e il richiedente non chieda di essere ascoltato. Non appena sia registrata la domanda di protezione internazionale, il richiedente dovrebbe essere informato dell'applicazione del presente regolamento e del fatto che lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda di protezione internazionale si basa su criteri oggettivi. Il richiedente dovrebbe essere altresì informato della necessità di presentare

tutte le informazioni necessarie per determinare correttamente lo Stato membro competente, in particolare la presenza di familiari o parenti negli Stati membri. Il richiedente dovrebbe, altresì, essere pienamente informato dei suoi diritti, tra cui il diritto a un ricorso effettivo e all'assistenza legale. Le informazioni dovrebbero essere fornite al richiedente in una lingua che il richiedente comprende, in forma concisa e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro e tenendo in considerazione le particolari esigenze dei minori.

Or. en

Emendamento 187
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Per alleviare la pressione sugli Stati membri con frontiere esterne, l'Unione supporterà l'effettiva protezione delle frontiere dalla migrazione illegale. Per "migrante irregolare" si intende qualsiasi cittadino di paese terzo che entra nel territorio degli Stati membri senza un'approvazione preliminare sotto forma di visto o permesso di soggiorno o che entra in uno Stato membro con la forza o una persona che entra in uno Stato membro e non presenta domanda di protezione alla prima occasione. Una persona che desidera chiedere protezione internazionale deve farlo in modo pacifico e non appena se ne presenti l'occasione (presso un posto di frontiera, un punto di sbarco o un centro per il trattamento delle domande di asilo). Se il cittadino di un paese terzo entra con la forza in uno Stato

membro o circola in uno Stato membro senza chiedere protezione, qualsiasi domanda presentata sarà rifiutata, la persona sarà considerata un migrante illegale e sarà trattenuta e rimpatriata nel suo paese d'origine.

Or. en

Emendamento 188
Silvia Sardone, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Al fine di gestire una situazione di crisi in maniera sostenibile e scoraggiare gli attraversamenti irregolari delle frontiere e gli sbarchi sul territorio dell'UE, la Commissione, sostenuta dalle agenzie competenti dell'UE, dovrebbe istituire centri per il trattamento delle domande di asilo nei paesi terzi, segnatamente in quelli situati nella parte meridionale del Mar Mediterraneo. In tali strutture, personale dell'UE formato dovrebbe trattare rapidamente le domande di asilo e stabilire se ai richiedenti debba essere concessa protezione internazionale e se questi debbano essere quindi ricollocati in modo sicuro in uno Stato membro in base ai criteri enunciati nel regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] o rimpatriati nei paesi di origine.

Or. en

Emendamento 189
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Il riconoscimento dello status di rifugiato prima facie è una pratica comune sia degli Stati che dell'UNHCR da oltre 60 anni. Per approccio prima facie si intende il riconoscimento da parte di uno Stato o dell'UNHCR dello status di rifugiato sulla base di circostanze evidenti e oggettive nel paese di origine o, nel caso di richiedenti asilo apolidi, nel paese in cui avevano la precedente residenza abituale. Un approccio prima facie riconosce che coloro che fuggono da queste circostanze rischiano di subire danni che li fanno rientrare nella definizione di rifugiato applicabile.

Or. en

Emendamento 190
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) In una situazione di crisi, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di mettere in atto e mantenere un sistema in base al quale la presentazione della domanda di asilo possa avvenire soltanto nei consolati di paesi terzi sicuri, e coloro che giungono a un punto della frontiera esterna e desiderano presentare in tale luogo una domanda, e vi sono giunti attraverso un paese terzo sicuro, siano reindirizzati al consolato di tale Stato membro nel paese terzo sicuro vicino.

Or. en

Emendamento 191
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 ter) Nella determinazione dei gruppi specifici di richiedenti che possono ottenere una protezione internazionale prima facie dovrebbe essere altresì tenuto conto dei cittadini di paesi terzi in fuga dai cambiamenti climatici. Gli Stati membri sono incoraggiati a concedere in questi casi uno status umanitario o qualsiasi altro status disponibile ai sensi del diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 192
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 ter) Per alleviare la pressione sugli Stati membri con frontiere esterne, l'Unione sosterrà finanziariamente la costruzione di un ostacolo fisico su tali frontiere esterne. Gli ostacoli fisici aiuteranno a gestire un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi e a contenere spostamenti non autorizzati.

Or. en

Emendamento 193

Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 quater) Un coordinatore dell'UE per la ricollocazione avrà il compito di migliorare il coordinamento tra gli Stati membri nell'attuazione del meccanismo di solidarietà obbligatoria. Il coordinatore collaborerebbe strettamente con l'Agenzia per l'asilo che fornirebbe il sostegno tecnico mediante l'istituzione della chiave di riferimento fondamentale per la distribuzione dei richiedenti asilo e l'elaborazione di materiale informativo e sarebbe competente per il trasferimento dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale, compresi i beneficiari di protezione prima facie, in tutti i casi previsti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 194
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 quinquies)L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe assistere il coordinatore dell'UE per la ricollocazione determinando gli Stati membri competenti in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento e garantendo il trasferimento allo Stato membro competente. Tutti i richiedenti protezione internazionale dovrebbero essere distribuiti in modo proporzionato tra gli Stati membri,

tenendo nel contempo pienamente conto della famiglia e di altri legami significativi dei richiedenti nella determinazione dello Stato membro competente. Gli Stati membri che sono essi stessi Stati membri beneficiari non dovrebbero essere obbligati a essere Stati membri contributori.

Or. en

Emendamento 195
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 12 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 sexies) È opportuno applicare una chiave di distribuzione basata sull'entità della popolazione, sull'economia degli Stati membri e sul tasso di disoccupazione come punto di riferimento per il funzionamento del meccanismo di solidarietà, che consenta di determinare il contributo complessivo di ciascuno Stato membro e garantire un'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri. L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe istituire tale chiave di distribuzione e creare un sistema automatizzato per attuare il meccanismo di solidarietà. Nel caso in cui non si possa applicare alcun criterio basato sui legami familiari e significativi e la domanda motivata a un qualsiasi Stato membro sulla base di altri legami sia stata respinta, il richiedente dovrebbe essere ricollocato negli Stati membri che figurano al di sotto della rispettiva quota di domande secondo la chiave di distribuzione. In tal caso, il richiedente può scegliere tra i cinque Stati membri con la minor quota di domande. Dopo il trasferimento, lo Stato membro di

assegnazione dovrebbe esaminare la domanda in qualità di Stato membro competente.

Or. en

Emendamento 196
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 12 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 septies) Uno Stato membro dovrebbe poter fornire, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, posti aggiuntivi per la ricollocazione su base volontaria per aiutare tale Stato membro. Al fine di incentivare la solidarietà volontaria attraverso ricollocazioni supplementari, tali ricollocazioni dovrebbero essere sostenute sul piano finanziario dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF).

Or. en

Emendamento 197
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 12 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 octies) È opportuno che nel sistema europeo comune di asilo sia incluso un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale. Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su

criteri obiettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per gli interessati. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di un rapido ed equo espletamento delle domande di protezione internazionale. Qualora non sia possibile riscontrare legami familiari o altri legami significativi durante la procedura di determinazione dello Stato membro competente, il richiedente dovrebbe poter presentare una richiesta scritta, debitamente motivata, di ricollocazione in qualsiasi Stato membro, in particolare sulla base dei legami culturali o sociali, delle competenze linguistiche o di altri legami che possano facilitarne l'integrazione in uno specifico Stato membro e non possano essere tenuti in considerazione nell'ambito di altri legami significativi definiti nel presente regolamento. Tali domande sarebbero presentate dallo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione a detti Stati membri, che applicherebbero quindi la clausola discrezionale.

Or. en

Emendamento 198
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 12 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 nonies) Nelle situazioni di emergenza, è fondamentale investire nella fornitura precoce di informazioni accessibili ai richiedenti, in modo che essi comprendano le procedure connesse al presente regolamento. L'Agenzia per

l'asilo dovrebbe a tale riguardo sviluppare materiale informativo idoneo in stretta collaborazione con le autorità nazionali. Al fine di assistere i richiedenti, l'Agenzia dovrebbe altresì sviluppare materiale informativo audio-visivo complementare al materiale informativo scritto. Il materiale informativo dovrebbe essere tradotto e reso disponibile in tutte le principali lingue parlate dai richiedenti protezione internazionale che arrivano nell'Unione. Poiché diverse categorie di richiedenti hanno diverse esigenze di informazione, le informazioni dovrebbero essere fornite in modi diversi e adattate a tali esigenze, anche per le persone con disabilità. È particolarmente importante garantire che i minori abbiano accesso a informazioni adatte a loro e specifiche per le loro esigenze e la loro situazione.

Or. en

Emendamento 199
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 12 decies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 decies) È opportuno prestare particolare attenzione all'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani, anche direttamente a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, al fine di offrire protezione ed evitarne l'ulteriore tratta nell'Unione. Il sospetto della tratta dovrebbe essere sufficiente per trasferire la persona in un rifugio sicuro.

Or. en

Emendamento 200

Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 12 undecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 undecies) È opportuno organizzare un colloquio personale con il richiedente al fine di stabilire se il richiedente è ammissibile alla protezione internazionale prima facie o agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, a meno che le informazioni fornite dal richiedente siano sufficienti e il richiedente non chieda di essere ascoltato. Non appena sia presentata la domanda di protezione internazionale, il richiedente dovrebbe essere informato dell'applicazione del presente regolamento e delle procedure e dei criteri utilizzati per determinare uno Stato membro competente. Il richiedente dovrebbe essere informato della necessità di presentare tutte le informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente, in particolare la presenza di familiari o parenti negli Stati membri, nonché precedenti permessi di soggiorno, visti o diplomi di istruzione. Il richiedente dovrebbe essere pienamente informato dei suoi diritti, tra cui il diritto a un ricorso effettivo e all'assistenza legale gratuita. Le informazioni dovrebbero essere fornite al richiedente in una lingua che il richiedente comprende, in forma concisa, intelligibile e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro.

Or. en

Emendamento 201
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 12 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 duodecies)La persona che conduce il colloquio personale dovrebbe aver ricevuto una formazione sufficiente per tener conto del contesto personale e generale dei richiedenti, compresi l'origine culturale, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e la vulnerabilità. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti dovrebbe altresì avere acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicatori che dimostrino che la persona potrebbe essere stata torturata o essere stata vittima della violenza di genere in passato.

Or. en

Emendamento 202
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 12 terdecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 terdecies) Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il diritto a un ricorso effettivo dovrebbe essere previsto anche in situazioni in cui non è stata adottata

alcuna decisione di trasferimento ma il richiedente sostiene che la competenza appartiene a un altro Stato membro. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull'esame dell'applicazione del presente regolamento quanto sull'esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito.

Or. en

Emendamento 203
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 12 quaterdecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 quaterdecies) Per garantire la rapida determinazione della competenza e la rapida distribuzione dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, i termini per presentare le richieste di presa in carico e rispondere a tali richieste e per eseguire i trasferimenti dovrebbero essere brevi, rispettando nel contempo i diritti fondamentali dei richiedenti, i diritti delle persone vulnerabili, in particolare i diritti del minore e il principio fondamentale dell'interesse superiore del minore, nonché il diritto al ricongiungimento familiare e il diritto a un ricorso effettivo. È opportuno trattare in modo prioritario i trasferimenti dei minori non accompagnati e delle famiglie con minori, nonché dei richiedenti vulnerabili.

Or. en

Emendamento 204

Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 12 quindecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 quindecies) Al fine di garantire l'unità familiare, il trattamento congiunto delle domande di protezione internazionale degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di un unico Stato membro dovrebbe consentire di garantire un esame approfondito delle domande e la coerenza delle decisioni adottate nei loro confronti, e di non separare i membri di una stessa famiglia. Il trattamento congiunto delle domande di una famiglia non pregiudica il diritto di un richiedente di presentare una domanda individualmente.

Or. en

Emendamento 205
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 12 sexdecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 sexdecies) La definizione di "familiari" ai fini del presente regolamento dovrebbe ricomprendere i fratelli e le sorelle nonché i componenti delle famiglie che esistevano nel paese di origine del richiedente. Riunire i fratelli e le sorelle è di particolare importanza per migliorare le opportunità di integrazione dei richiedenti. La definizione di "familiari" dovrebbe inoltre tenere conto, nella sua portata, della realtà delle attuali tendenze migratorie per cui spesso i richiedenti giungono nel territorio degli

Stati membri dopo un lungo periodo di transito. La definizione dovrebbe quindi ricomprendere anche le famiglie formatesi al di fuori del paese di origine.

Or. en

Emendamento 206
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 12 septdecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	***(12 septdecies) Per garantire la piena conformità al principio dell'unità familiare e all'interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, anche a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato, salvo se si dimostri che ciò non è nell'interesse superiore del minore. Prima di trasferire un minore in un altro Stato membro, lo Stato membro che provvede al trasferimento dovrebbe ottenere dall'altro Stato membro garanzie individuali che esso prenderà tutte le misure necessarie e appropriate per garantirne l'adeguata protezione, in particolare che nomini tempestivamente uno o più rappresentanti incaricati di vigilare sul rispetto di tutti i diritti di cui gode il minore. È opportuno che preceda l'eventuale decisione di trasferire un minore una valutazione del suo interesse**

superiore svolta da una squadra multidisciplinare che possiede le qualifiche e le competenze necessarie e con la partecipazione del suo tutore e del suo consulente legale.

Or. en

Emendamento 207
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 12 octodecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 octodecies) Nei periodi di emergenza, è fondamentale semplificare le norme sugli elementi di prova per permettere un ricongiungimento familiare più rapido. È pertanto necessario chiarire che le prove formali, quali i documenti giustificativi originali e i test del DNA, non dovrebbero essere necessarie per stabilire la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale. Le autorità degli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione tutti gli elementi di prova disponibili, ivi comprese foto, prova dei contatti e dichiarazioni dei testimoni per effettuare un'equa valutazione della relazione. L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente in tutta la procedura di ricongiungimento familiare che interessa i minori, la quale deve essere completata in maniera positiva, umana e rapida.

Or. en

Emendamento 208
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 12 novodecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 novodecies) Qualora una persona affermi di aver soggiornato legalmente in precedenza in uno Stato membro dell'UE, tale Stato membro dovrebbe essere competente per l'esame della domanda e si dovrebbe procedere a un rapido trasferimento. Nei periodi di emergenza, dovrebbe essere istituita una procedura semplificata sugli elementi di prova per assicurare un rapido trasferimento.

Or. en

Emendamento 209
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 12 vicies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 vicies) Qualora una persona affermi di avere legami significativi con diversi Stati membri dell'UE, la persona dovrebbe poter scegliere a quale Stato membro presentare la richiesta di essere competente.

Or. en

Emendamento 210
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 12 unvicies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 unvicies) Al fine di aumentare le prospettive di integrazione e facilitare il trattamento amministrativo delle domande di protezione internazionale è utile garantire che i richiedenti che desiderano essere trasferiti insieme possano, nell'ambito del meccanismo di distribuzione automatizzata, registrarsi ed essere trasferiti come gruppo a un unico Stato membro, anziché essere suddivisi tra diversi Stati membri. I candidati stessi dovrebbero essere in grado di determinare il loro gruppo e possono scegliere tra i cinque Stati membri con la quota più bassa di domande conformemente al meccanismo di distribuzione. Se un richiedente soddisfa le condizioni per il ricongiungimento con i familiari o altri legami significativi o se uno Stato membro ha scelto di assumersi la responsabilità della domanda conformemente alle disposizioni discrezionali previste dal presente regolamento, anche su richiesta motivata del richiedente, quest'ultimo non dovrebbe poter far parte di un gruppo nel quadro del meccanismo di distribuzione automatizzata. Ove un richiedente appartenente a un gruppo non possa essere trasferito, ad esempio per motivi di salute, dovrebbe essere possibile trasferire gli altri membri del gruppo o parti del gruppo nello Stato membro di assegnazione prima del richiedente che non può essere trasferito. Una volta risolti gli ostacoli al trasferimento del richiedente rimasto, il suddetto richiedente dovrebbe essere trasferito nello stesso Stato membro in cui è stato trasferito il resto del gruppo.
	Or. en

Emendamento 211
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira

Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 12 duovicies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 duovicies) È opportuno organizzare un colloquio personale con il richiedente al fine di stabilire se il richiedente è ammissibile alla protezione internazionale prima facie o agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, a meno che le informazioni fornite dal richiedente siano sufficienti per determinare lo Stato membro competente e il richiedente chieda esplicitamente di non essere ascoltato. Non appena sia registrata la domanda di protezione internazionale, il richiedente dovrebbe essere informato in particolare dell'applicazione del presente regolamento, dei diritti e degli obblighi che gli spettano in virtù del presente regolamento e delle conseguenze dell'inosservanza di tali obblighi e della necessità di presentare tutte le informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente, in particolare la presenza di familiari negli Stati membri o altri legami significativi. Il richiedente dovrebbe, altresì, essere pienamente informato dei suoi diritti, tra cui il diritto a un ricorso effettivo e all'assistenza legale. Le informazioni dovrebbero essere fornite in una lingua che il richiedente comprende e in cui può comunicare, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro.

Or. en

Emendamento 212
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 12 tervicies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 tervicies) Nessuno può essere trattenuto sulla base del presente regolamento. Il trattenimento o confinamento di minori, sia non accompagnati che con la famiglia, non avviene mai nel loro interesse superiore e costituisce sempre una violazione dei diritti dei minori e va pertanto proibito.

Or. en

Emendamento 213
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 12 quatervicies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 quatervicies) Si può facilitare l'attuazione del presente regolamento e rafforzarne l'efficacia attraverso accordi bilaterali tra Stati membri volti a migliorare le comunicazioni tra i servizi competenti e semplificare il trattamento delle richieste di presa in carico.

Or. en

Emendamento 214
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 12 quinvicies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	(12 quinvicies) Si dovrebbe far ricorso alla procedura di esame per l'adozione di un modulo uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti sui minori non accompagnati; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su minori e persone a carico; di condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione di richieste di presa in carico e notifiche di ripresa in carico; di due elenchi in cui figurano elementi di prova e prove circostanziali pertinenti e la periodica revisione degli stessi; di un lasciapassare per le richieste di presa in carico; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni sui trasferimenti; di un modulo uniforme per lo scambio di dati prima di un trasferimento; di un certificato sanitario comune; di condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni sui dati sanitari di una persona prima di un trasferimento e di linee di comunicazione elettronica sicure per la trasmissione di richieste.

Or. en

Emendamento 215
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per consentire agli Stati membri, nelle situazioni di crisi, di trattare numeri elevati di domande di protezione internazionale, è opportuno stabilire un termine più esteso per la registrazione di tali domande presentate in tali situazioni. Una tale proroga non dovrebbe pregiudicare i diritti dei richiedenti asilo garantiti dalla Carta dei diritti	***soppresso***

fondamentali dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 216
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per consentire agli Stati membri, nelle situazioni di crisi, di trattare numeri elevati di domande di protezione internazionale, è opportuno stabilire un termine più esteso per la registrazione di tali domande presentate in tali situazioni. Una tale proroga non dovrebbe pregiudicare i diritti dei richiedenti asilo garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 217
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per consentire agli Stati membri, nelle situazioni di crisi, di trattare numeri elevati di domande di protezione internazionale, è opportuno ***stabilire un termine*** più ***esteso*** per la registrazione di tali domande presentate in tali situazioni. ***Una tale proroga non dovrebbe pregiudicare i diritti dei richiedenti asilo garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.***	(13) Per consentire agli Stati membri, nelle situazioni di crisi, di trattare numeri elevati di domande di protezione internazionale, è opportuno ***impiegare*** più ***risorse*** per la registrazione di tali domande presentate in tali situazioni.

Or. en

Emendamento 218
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) ***Per consentire agli*** Stati membri, nelle situazioni di crisi, ***di*** trattare numeri elevati di domande di protezione internazionale, ***è opportuno stabilire un termine più esteso per la registrazione di tali domande presentate in tali situazioni. Una tale proroga non dovrebbe pregiudicare i diritti dei*** richiedenti ***asilo garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***.	(13) Gli Stati membri ***non sono obbligati***, nelle situazioni di crisi, ***a*** trattare numeri elevati di domande di protezione internazionale, ***specialmente se un gran numero di*** richiedenti ***è coinvolto in operazioni di guerra ibrida o se contro uno Stato membro vengono praticate politiche di estorsione***.

Or. en

Emendamento 219
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Onde garantire che gli Stati membri dispongano della necessaria flessibilità per far fronte a vasti afflussi di migranti che manifestano l'intenzione di chiedere asilo, l'applicazione della procedura di frontiera stabilita dall'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] dovrebbe essere ampliata, e una procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo dovrebbe consentire agli Stati membri di adottare, nel quadro di una procedura di frontiera, una decisione	***soppresso***

anche sul merito di una domanda nei casi in cui il richiedente abbia la cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale a livello dell'Unione sia pari o inferiore al 75 %. Di conseguenza, nell'applicazione della procedura di frontiera di crisi, gli Stati membri dovrebbero continuare ad osservare la procedura di frontiera di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], ma potrebbero estenderla a cittadini provenienti da paesi terzi il cui tasso medio di riconoscimento a livello dell'UE è superiore al 20 % ma inferiore al 75 %.

Or. en

Emendamento 220
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Onde garantire che gli Stati membri dispongano della necessaria flessibilità per far fronte a vasti afflussi di migranti che manifestano l'intenzione di chiedere asilo, l'applicazione della procedura di frontiera stabilita dall'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] dovrebbe essere ampliata, e una procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo dovrebbe consentire agli Stati membri di adottare, nel quadro di una procedura di frontiera, una decisione anche sul merito di una domanda nei casi in cui il richiedente abbia la cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la	***soppresso***

percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale a livello dell'Unione sia pari o inferiore al 75 %. Di conseguenza, nell'applicazione della procedura di frontiera di crisi, gli Stati membri dovrebbero continuare ad osservare la procedura di frontiera di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], ma potrebbero estenderla a cittadini provenienti da paesi terzi il cui tasso medio di riconoscimento a livello dell'UE è superiore al 20 % ma inferiore al 75 %.

Or. en

Emendamento 221
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Onde garantire che gli Stati membri dispongano della necessaria flessibilità per far fronte a vasti afflussi di migranti che manifestano l'intenzione di chiedere asilo, l'applicazione della procedura di frontiera stabilita dall'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] dovrebbe essere ampliata, e una procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo dovrebbe consentire agli Stati membri di adottare, nel quadro di una procedura di frontiera, una decisione anche sul merito di una domanda nei casi in cui il richiedente abbia la cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale a livello dell'Unione sia pari o inferiore al 75 %. Di conseguenza, nell'applicazione della procedura di frontiera di crisi, gli Stati	***soppresso***

membri dovrebbero continuare ad osservare la procedura di frontiera di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], ma potrebbero estenderla a cittadini provenienti da paesi terzi il cui tasso medio di riconoscimento a livello dell'UE è superiore al 20 % ma inferiore al 75 %.

Or. en

Emendamento 222
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Onde garantire che gli Stati membri dispongano della necessaria flessibilità per far fronte a vasti afflussi di migranti che manifestano l'intenzione di chiedere asilo, l'applicazione della procedura di frontiera stabilita dall'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] dovrebbe essere ampliata, e una procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo dovrebbe consentire agli Stati membri di adottare, nel quadro di una procedura di frontiera, una decisione anche sul merito di una domanda nei casi in cui il richiedente abbia la cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale a livello dell'Unione sia pari o inferiore al 75 %. Di conseguenza, nell'applicazione della procedura di frontiera di crisi, gli Stati membri dovrebbero continuare ad osservare la procedura di frontiera di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], ma	(14) Onde garantire che gli Stati membri dispongano della necessaria flessibilità per far fronte a vasti afflussi di migranti che manifestano l'intenzione di chiedere asilo, ***e onde alleviare la pressione sui loro sistemi di asilo garantendo al contempo gli standard più elevati nell'esame delle domande di protezione internazionale,*** l'applicazione della procedura di frontiera stabilita dall'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] dovrebbe essere ampliata, e una procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo dovrebbe consentire agli Stati membri di adottare, nel quadro di una procedura di frontiera, una decisione anche sul merito di una domanda nei casi in cui il richiedente abbia la cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale a livello dell'Unione sia pari o inferiore al 75 %. Di conseguenza, nell'applicazione della procedura di frontiera di crisi, gli Stati membri

potrebbero estenderla a cittadini provenienti da paesi terzi il cui tasso medio di riconoscimento a livello dell'UE è superiore al 20 % ma inferiore al 75 %.

dovrebbero continuare ad osservare la procedura di frontiera di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], ma potrebbero estenderla a cittadini provenienti da paesi terzi il cui tasso medio di riconoscimento a livello dell'UE è superiore al 20 % ma inferiore al 75 %. ***A tal fine, gli Stati membri dovrebbero garantire costantemente l'uso dei dati più recenti forniti dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.***

Or. en

Emendamento 223
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Onde garantire che gli Stati membri dispongano della necessaria flessibilità per far fronte a vasti afflussi di migranti che manifestano l'intenzione di chiedere asilo, l'applicazione della procedura di frontiera stabilita dall'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] dovrebbe essere ampliata, e una procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo dovrebbe consentire agli Stati membri di adottare, nel quadro di una procedura di frontiera, una decisione anche sul merito di una domanda nei casi in cui il richiedente abbia la cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale a livello dell'Unione sia pari o inferiore al ***75*** %. Di conseguenza, nell'applicazione della procedura di frontiera di crisi, gli Stati membri dovrebbero continuare ad osservare la procedura di frontiera di cui all'articolo 41	(14) Onde garantire che gli Stati membri dispongano della necessaria flessibilità per far fronte a vasti afflussi di migranti che manifestano l'intenzione di chiedere asilo, l'applicazione della procedura di frontiera stabilita dall'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] dovrebbe essere ampliata, e una procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo dovrebbe consentire agli Stati membri di adottare, nel quadro di una procedura di frontiera, una decisione anche sul merito di una domanda nei casi in cui il richiedente abbia la cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale a livello dell'Unione sia pari o inferiore al ***90*** %. Di conseguenza, nell'applicazione della procedura di frontiera di crisi, gli Stati membri dovrebbero continuare ad osservare la procedura di frontiera di cui all'articolo 41

del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], ma potrebbero estenderla a cittadini provenienti da paesi terzi il cui tasso medio di riconoscimento a livello dell'UE è superiore al 20 % ma inferiore al ***75*** %.	del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], ma potrebbero estenderla a cittadini provenienti da paesi terzi il cui tasso medio di riconoscimento a livello dell'UE è superiore al 20 % ma inferiore al ***90*** %.

Or. fr

Emendamento 224
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Nelle situazioni di strumentalizzazione dei migranti da parte di paesi terzi alle frontiere esterne dell'UE, lo Stato membro interessato può disporre della flessibilità necessaria per decidere, nel quadro della procedura di frontiera, sull'ammissibilità e sul merito di tutte le domande di protezione internazionale di cittadini di paesi terzi o apolidi fermati o trovati in prossimità della frontiera con il paese terzo dopo un attraversamento non autorizzato o che si sono presentati ai valichi di frontiera.

Or. en

Emendamento 225
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) La procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo serve a valutare rapidamente se la domanda è

infondata o inammissibile, così da poter rimpatriare prontamente le persone che non hanno diritto di soggiornare garantendo nel contempo che le persone la cui domanda è fondata siano incanalate nella procedura ordinaria o accelerata e possano accedere rapidamente alla protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 226
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 ter) È opportuno fornire ai richiedenti individuati come persone che necessitano di garanzie procedurali specifiche un sostegno adeguato, compreso tempo sufficiente, così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per circostanziare la domanda di protezione internazionale. Se non è possibile fornire un sostegno adeguato nel quadro di una procedura di frontiera, un richiedente che necessita di garanzie procedurali specifiche dovrebbe essere esentato da tali procedure.

Or. en

Emendamento 227
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Gli accertamenti nei confronti dei cittadini dei paesi terzi ai sensi delle norme stabilite nel regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti] dovrebbero essere applicati con la possibilità di estendere di altri 5 giorni il termine di 5 giorni fissato dal regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 228
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Gli accertamenti nei confronti dei cittadini dei paesi terzi ai sensi delle norme stabilite nel regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti] dovrebbero essere applicati con la possibilità di estendere di altri 5 giorni il termine di 5 giorni fissato dal regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 229
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Gli accertamenti nei confronti dei cittadini dei paesi terzi ai sensi delle norme stabilite nel regolamento (UE) XXX/XXX	(15) Gli accertamenti nei confronti dei cittadini dei paesi terzi ai sensi delle norme stabilite nel regolamento (UE) XXX/XXX

[regolamento sugli accertamenti] dovrebbero essere applicati con la possibilità di estendere di altri 5 giorni il termine di 5 giorni ***fissato dal regolamento***.	[regolamento sugli accertamenti] dovrebbero essere applicati con la possibilità di estendere di altri 5 giorni il termine di 5 giorni.

Or. en

Emendamento 230
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Gli accertamenti nei confronti dei cittadini dei paesi terzi ai sensi delle norme stabilite nel regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti] dovrebbero essere applicati con la possibilità di estendere di altri 5 giorni il termine di ***5*** giorni fissato dal regolamento.	(15) Gli accertamenti nei confronti dei cittadini dei paesi terzi ai sensi delle norme stabilite nel regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti] dovrebbero essere applicati con la possibilità di estendere di altri 5 giorni il termine di ***20*** giorni fissato dal regolamento.

Or. en

Emendamento 231
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) In una situazione di crisi, tenuto conto della possibile pressione sul sistema di asilo, gli Stati membri dovrebbero impedire l'ingresso sul loro territorio a richiedenti che tentano di entrare da un paese terzo vicino sicuro. L'Unione può essere chiamata a sostenere tale impedimento dell'ingresso.

Or. en

Emendamento 232
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) In una situazione di crisi, tenuto conto della possibile pressione sul sistema di asilo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non autorizzare l'ingresso sul loro territorio a richiedenti soggetti a una procedura di frontiera per periodi di tempo superiori a quelli previsti all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Le procedure dovrebbero tuttavia essere concluse al più presto, e in ogni caso i termini dovrebbero essere prorogati solo per un periodo supplementare di massimo otto settimane. Se non possono essere completate entro la scadenza di tale periodo prolungato, i richiedenti dovrebbero essere autorizzati a entrare nel territorio dello Stato membro allo scopo di ultimare la procedura di protezione internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 233
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) In una situazione di crisi, tenuto conto della possibile pressione sul sistema	***soppresso***

di asilo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non autorizzare l'ingresso sul loro territorio a richiedenti soggetti a una procedura di frontiera per periodi di tempo superiori a quelli previsti all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Le procedure dovrebbero tuttavia essere concluse al più presto, e in ogni caso i termini dovrebbero essere prorogati solo per un periodo supplementare di massimo otto settimane. Se non possono essere completate entro la scadenza di tale periodo prolungato, i richiedenti dovrebbero essere autorizzati a entrare nel territorio dello Stato membro allo scopo di ultimare la procedura di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 234
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) ***In una situazione di crisi, tenuto conto della possibile pressione sul sistema di asilo,*** gli Stati membri ***dovrebbero avere*** la possibilità di non autorizzare l'ingresso sul loro territorio a richiedenti soggetti a una procedura di frontiera per periodi di tempo superiori a quelli previsti all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. ***Le procedure dovrebbero tuttavia essere concluse al più presto, e in ogni caso i termini dovrebbero essere prorogati solo per un periodo supplementare di massimo otto settimane. Se non possono essere completate entro la scadenza di tale periodo prolungato, i richiedenti dovrebbero essere autorizzati a***	(16) Gli Stati membri ***hanno*** la possibilità di non autorizzare l'ingresso sul loro territorio a richiedenti soggetti a una procedura di frontiera per periodi di tempo superiori a quelli previsti all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].

entrare nel territorio dello Stato membro allo scopo di ultimare la procedura di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 235
Silvia Sardone, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) In una situazione di crisi, tenuto conto della possibile pressione sul sistema di asilo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non autorizzare l'ingresso sul loro territorio a richiedenti soggetti a una procedura di frontiera per periodi di tempo superiori a quelli previsti all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. ***Le procedure dovrebbero tuttavia essere concluse al più presto, e in ogni caso i termini dovrebbero essere prorogati solo per un periodo supplementare di massimo otto settimane. Se non possono essere completate entro la scadenza di tale periodo prolungato, i richiedenti dovrebbero essere autorizzati a entrare nel territorio dello Stato membro allo scopo di ultimare la procedura di protezione internazionale.***	(16) In una situazione di crisi, tenuto conto della possibile pressione sul sistema di asilo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non autorizzare l'ingresso sul loro territorio a richiedenti soggetti a una procedura di frontiera per periodi di tempo superiori a quelli previsti all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].

Or. en

Emendamento 236
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) In una situazione di crisi, tenuto conto della possibile pressione sul sistema di asilo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non autorizzare l'ingresso sul loro territorio a richiedenti soggetti a una procedura di frontiera per periodi di tempo superiori a quelli previsti all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Le procedure dovrebbero ***tuttavia*** essere concluse ***al più presto, e in ogni caso i termini dovrebbero essere prorogati solo per un periodo supplementare di massimo otto settimane. Se non possono essere completate entro la scadenza di tale periodo prolungato, i richiedenti dovrebbero essere autorizzati a entrare nel territorio dello Stato membro allo scopo di ultimare la procedura di protezione internazionale***.	(16) In una situazione di crisi, tenuto conto della possibile pressione sul sistema di asilo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non autorizzare l'ingresso sul loro territorio a richiedenti soggetti a una procedura di frontiera per periodi di tempo superiori a quelli previsti all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Le procedure dovrebbero essere concluse ***in modo approfondito e rapido***.

Or. en

Emendamento 237
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) In una situazione di crisi, tenuto conto della possibile pressione sul sistema di asilo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non autorizzare l'ingresso sul loro territorio a richiedenti soggetti a una procedura di frontiera per periodi di tempo superiori a quelli previsti all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Le procedure dovrebbero tuttavia essere concluse al più presto, e in ogni caso i termini dovrebbero essere prorogati solo per un periodo	(16) In una situazione di crisi, tenuto conto della possibile pressione sul sistema di asilo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non autorizzare l'ingresso sul loro territorio a richiedenti soggetti a una procedura di frontiera per periodi di tempo superiori a quelli previsti all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Le procedure dovrebbero tuttavia essere concluse al più presto, ***nel pieno rispetto della direttiva XXX/XXX/UE [rifusione della direttiva***

supplementare di massimo otto settimane. Se non possono essere completate entro la scadenza di tale periodo prolungato, i richiedenti dovrebbero essere autorizzati a entrare nel territorio dello Stato membro allo scopo di ultimare la procedura di protezione internazionale.

accoglienza], e in ogni caso i termini dovrebbero essere prorogati solo per un periodo supplementare di massimo otto settimane. Se non possono essere completate entro la scadenza di tale periodo prolungato, i richiedenti dovrebbero essere autorizzati a entrare nel territorio dello Stato membro allo scopo di ultimare la procedura di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 238
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) In una situazione di crisi, tenuto conto della possibile pressione sul sistema di asilo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non autorizzare l'ingresso sul loro territorio a richiedenti soggetti a una procedura di frontiera per periodi di tempo superiori a quelli previsti all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Le procedure dovrebbero tuttavia essere concluse al più presto, e in ogni caso i termini dovrebbero essere prorogati solo per un periodo supplementare di massimo ***otto*** settimane. Se non possono essere completate entro la scadenza di tale periodo prolungato, i richiedenti dovrebbero essere autorizzati a entrare nel territorio dello Stato membro allo scopo di ultimare la procedura di protezione internazionale.	(16) In una situazione di crisi, tenuto conto della possibile pressione sul sistema di asilo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non autorizzare l'ingresso sul loro territorio a richiedenti soggetti a una procedura di frontiera per periodi di tempo superiori a quelli previsti all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Le procedure dovrebbero tuttavia essere concluse al più presto, e in ogni caso i termini dovrebbero essere prorogati solo per un periodo supplementare di massimo ***dodici*** settimane. Se non possono essere completate entro la scadenza di tale periodo prolungato, i richiedenti dovrebbero essere autorizzati a entrare nel territorio dello Stato membro allo scopo di ultimare la procedura di protezione internazionale.

Or. fr

Emendamento 239
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Le autorità competenti dovrebbero prevedere alternative al trattenimento nelle procedure di frontiera, in particolare per i minori non accompagnati, le famiglie con figli e i richiedenti con vulnerabilità specifiche.

Or. en

Emendamento 240
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) La procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi dovrebbe facilitare, in una situazione di crisi, il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e le cui domande sono state respinte nel quadro della procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo, che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere, fornendo alle autorità nazionali competenti gli strumenti necessari e un arco temporale sufficiente per espletare le procedure di rimpatrio con la dovuta diligenza. Per poter reagire a situazioni di crisi in modo efficace, la procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi dovrebbe applicarsi anche ai richiedenti, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi soggetti alla procedura di frontiera di cui all'articolo 41 della proposta di regolamento (UE) XXX/XXX	***soppresso***

[regolamento sulla procedura di asilo], la cui domanda è stata respinta prima dell'adozione di una decisione della Commissione che dichiari che lo Stato membro si trova in una situazione di crisi, e che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere dopo tale decisione.

Or. en

Emendamento 241
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) La procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi dovrebbe facilitare, in una situazione di crisi, il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e le cui domande sono state respinte nel quadro della procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo, che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere, fornendo alle autorità nazionali competenti gli strumenti necessari e un arco temporale sufficiente per espletare le procedure di rimpatrio con la dovuta diligenza. Per poter reagire a situazioni di crisi in modo efficace, la procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi dovrebbe applicarsi anche ai richiedenti, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi soggetti alla procedura di frontiera di cui all'articolo 41 della proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la cui domanda è stata respinta prima dell'adozione di una decisione della Commissione che dichiari che lo Stato membro si trova in una situazione di crisi, e che non hanno diritto di rimanere e non	***soppresso***

sono autorizzati a rimanere dopo tale decisione.

Or. en

Emendamento 242
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) La procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi dovrebbe facilitare, in una situazione di crisi, il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e le cui domande sono state respinte ***nel quadro della procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo***, che non hanno diritto di rimanere ***e*** non sono autorizzati a rimanere, fornendo alle autorità nazionali competenti gli strumenti necessari e un arco temporale sufficiente per espletare le procedure di rimpatrio con la dovuta diligenza. Per poter reagire a situazioni di crisi in modo efficace, la procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi dovrebbe applicarsi anche ai richiedenti, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi soggetti alla procedura di frontiera di cui all'articolo 41 della proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la cui domanda è stata respinta prima dell'adozione di una decisione della Commissione che dichiari che lo Stato membro si trova in una situazione di crisi, e che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere dopo tale decisione.	(17) La procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi dovrebbe facilitare, in una situazione di crisi, il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e le cui domande sono state respinte, che non hanno diritto di rimanere ***o*** non sono autorizzati a rimanere, fornendo alle autorità nazionali competenti gli strumenti necessari e un arco temporale sufficiente per espletare le procedure di rimpatrio con la dovuta diligenza. Per poter reagire a situazioni di crisi in modo efficace, la procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi dovrebbe applicarsi anche ai richiedenti, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi soggetti alla procedura di frontiera di cui all'articolo 41 della proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la cui domanda è stata respinta prima dell'adozione di una decisione della Commissione che dichiari che lo Stato membro si trova in una situazione di crisi, e che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere dopo tale decisione.

Or. en

Emendamento 243
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) La procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi dovrebbe facilitare, in una situazione di crisi, il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e le cui domande sono state respinte nel quadro della procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo, che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere, fornendo alle autorità nazionali competenti gli strumenti necessari e un arco temporale sufficiente per espletare le procedure di rimpatrio con la dovuta diligenza. Per poter reagire a situazioni di crisi in modo efficace, la procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi dovrebbe applicarsi anche ai richiedenti, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi soggetti alla procedura di frontiera di cui all'articolo 41 della proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la cui domanda è stata respinta prima dell'adozione di una decisione della Commissione che dichiari che lo Stato membro si trova in una situazione di crisi, e che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere dopo tale decisione.	(17) La procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi dovrebbe facilitare, in una situazione di crisi, il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e le cui domande sono state respinte nel quadro della procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo, che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere, fornendo alle autorità nazionali competenti ***e alle agenzie dell'UE*** gli strumenti necessari e un arco temporale sufficiente per espletare le procedure di rimpatrio con la dovuta diligenza. Per poter reagire a situazioni di crisi in modo efficace, la procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi dovrebbe applicarsi anche ai richiedenti, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi soggetti alla procedura di frontiera di cui all'articolo 41 della proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la cui domanda è stata respinta prima dell'adozione di una decisione della Commissione che dichiari che lo Stato membro si trova in una situazione di crisi, e che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere dopo tale decisione.

Or. en

Emendamento 244
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) La procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi dovrebbe facilitare, in una situazione di crisi, il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e le cui domande sono state respinte nel quadro della procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo, che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere, fornendo alle autorità nazionali competenti gli strumenti necessari e un arco temporale sufficiente per espletare le procedure di rimpatrio con la dovuta diligenza. Per poter reagire a situazioni di crisi in modo efficace, la procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi dovrebbe applicarsi anche ai richiedenti, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi soggetti alla procedura di frontiera di cui all'articolo 41 della proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la cui domanda è stata respinta prima dell'adozione di una decisione della Commissione che dichiari che lo Stato membro si trova in una situazione di crisi, e che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere dopo tale decisione.	(17) La procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi dovrebbe facilitare, in una situazione di crisi, il ***rapido*** rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e le cui domande sono state respinte nel quadro della procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo, che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere, fornendo alle autorità nazionali competenti gli strumenti necessari e un arco temporale sufficiente per espletare le procedure di rimpatrio con la dovuta diligenza. Per poter reagire a situazioni di crisi in modo efficace, la procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi dovrebbe applicarsi anche ai richiedenti, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi soggetti alla procedura di frontiera di cui all'articolo 41 della proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la cui domanda è stata respinta prima dell'adozione di una decisione della Commissione che dichiari che lo Stato membro si trova in una situazione di crisi, e che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere dopo tale decisione.

Or. en

Emendamento 245
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) La procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi dovrebbe facilitare, in una situazione di crisi, il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e le cui domande sono state respinte nel quadro della	(17) La procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi dovrebbe facilitare, in una situazione di crisi, il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e le cui domande sono state respinte nel quadro della

procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo, che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere, fornendo alle autorità nazionali competenti gli strumenti necessari e un arco temporale sufficiente per espletare le procedure di rimpatrio con la dovuta diligenza. Per poter reagire a situazioni di crisi in modo efficace, la procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi dovrebbe applicarsi anche ai richiedenti, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi soggetti alla procedura di frontiera di cui all'articolo 41 della proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la cui domanda è stata respinta prima dell'adozione di una decisione ***della Commissione*** che dichiari che lo Stato membro si trova in una situazione di crisi, e che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere dopo tale decisione.

procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo, che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere, fornendo alle autorità nazionali competenti gli strumenti necessari e un arco temporale sufficiente per espletare le procedure di rimpatrio con la dovuta diligenza. Per poter reagire a situazioni di crisi in modo efficace, la procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi dovrebbe applicarsi anche ai richiedenti, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi soggetti alla procedura di frontiera di cui all'articolo 41 della proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la cui domanda è stata respinta prima dell'adozione di una decisione ***del Consiglio europeo*** che dichiari che lo Stato membro si trova in una situazione di crisi, e che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere dopo tale decisione.

Or. en

Emendamento 246
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Nel contesto dell'applicazione della procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi, i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o gli apolidi che non hanno diritto di rimanere e cui non è consentito rimanere non dovrebbero essere autorizzati a entrare nel territorio dello Stato membro interessato e dovrebbero rimanere nei luoghi indicati all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] per un periodo che può essere più lungo di quello stabilito da	***soppresso***

tale articolo, in modo da consentire alle autorità di far fronte alle situazioni di crisi e di finalizzare le procedure di rimpatrio. A tal fine la durata massima di 12 settimane della procedura di rimpatrio alla frontiera, di cui all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], potrebbe essere prolungata di un periodo supplementare non superiore alle otto settimane. Durante tale periodo dovrebbe essere possibile trattenere i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in applicazione dell'articolo 41 bis, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], purché siano rispettate le garanzie e le condizioni del trattenimento definite nella direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], compresi la valutazione individuale di ciascun caso, il controllo giurisdizionale del trattenimento e l'adeguatezza delle condizioni di trattenimento.

Or. en

Emendamento 247
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Nel contesto dell'applicazione della procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi, i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o gli apolidi che non hanno diritto di rimanere e cui non è consentito rimanere non dovrebbero essere autorizzati a entrare nel territorio dello Stato membro interessato e dovrebbero rimanere nei luoghi indicati all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento	***soppresso***

(UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] per un periodo che può essere più lungo di quello stabilito da tale articolo, in modo da consentire alle autorità di far fronte alle situazioni di crisi e di finalizzare le procedure di rimpatrio. A tal fine la durata massima di 12 settimane della procedura di rimpatrio alla frontiera, di cui all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], potrebbe essere prolungata di un periodo supplementare non superiore alle otto settimane. Durante tale periodo dovrebbe essere possibile trattenere i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in applicazione dell'articolo 41 bis, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], purché siano rispettate le garanzie e le condizioni del trattenimento definite nella direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], compresi la valutazione individuale di ciascun caso, il controllo giurisdizionale del trattenimento e l'adeguatezza delle condizioni di trattenimento.

Or. en

Emendamento 248
Emmanouil Fragkos, Beata Kempa

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Nel contesto dell'applicazione della procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi, i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o gli apolidi che non hanno diritto di rimanere e cui non è consentito rimanere ***non*** dovrebbero essere ***autorizzati*** a entrare nel territorio dello Stato membro interessato e dovrebbero rimanere nei luoghi indicati	(18) Nel contesto dell'applicazione della procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi, i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o gli apolidi che non hanno diritto di rimanere e cui non è consentito rimanere dovrebbero essere ***obbligati con i mezzi appropriati*** a ***non*** entrare nel territorio dello Stato membro interessato e dovrebbero rimanere nei

all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] per un periodo che può essere più lungo di quello stabilito da tale articolo, in modo da consentire alle autorità di far fronte alle situazioni di crisi e di finalizzare le procedure di rimpatrio. A tal fine la durata massima di 12 settimane della procedura di rimpatrio alla frontiera, di cui all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], potrebbe essere prolungata di un periodo supplementare non superiore alle otto settimane. Durante tale periodo dovrebbe essere possibile trattenere i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in applicazione dell'articolo 41 bis, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], purché siano rispettate le garanzie e le condizioni del trattenimento definite nella direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], compresi la valutazione individuale di ciascun caso, il controllo giurisdizionale del trattenimento e l'adeguatezza delle condizioni di trattenimento.

luoghi indicati all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] ***ricorrendo a misure efficaci quali la detenzione o il confinamento in altre aree geograficamente limitate, come isole disabitate con strutture ben progettate,*** per un periodo che può essere più lungo di quello stabilito da tale articolo, in modo da consentire alle autorità di far fronte alle situazioni di crisi e di finalizzare le procedure di rimpatrio. A tal fine la durata massima di 12 settimane della procedura di rimpatrio alla frontiera, di cui all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], potrebbe essere prolungata di un periodo supplementare non superiore alle otto settimane. Durante tale periodo dovrebbe essere possibile trattenere i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in applicazione dell'articolo 41 bis, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], purché siano rispettate le garanzie e le condizioni del trattenimento definite nella direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], compresi la valutazione individuale di ciascun caso, il controllo giurisdizionale del trattenimento e l'adeguatezza delle condizioni di trattenimento.

Or. en

Emendamento 249
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Nel contesto dell'applicazione della procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi, i cittadini di paesi terzi	(18) Nel contesto dell'applicazione della procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi, i cittadini di paesi terzi

il cui soggiorno è irregolare o gli apolidi che non hanno diritto di rimanere ***e*** cui non è consentito rimanere non dovrebbero essere autorizzati a entrare nel territorio dello Stato membro interessato e dovrebbero rimanere nei luoghi indicati all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] per un periodo che può essere più lungo di quello stabilito da tale articolo, in modo da consentire alle autorità di far fronte alle situazioni di crisi e di finalizzare le procedure di rimpatrio. A tal fine la durata massima di 12 settimane della procedura di rimpatrio alla frontiera, di cui all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], potrebbe essere prolungata di un periodo supplementare non superiore ***alle otto*** settimane. Durante tale periodo dovrebbe essere possibile trattenere i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in applicazione dell'articolo 41 bis, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], purché siano rispettate le garanzie e le condizioni del trattenimento definite nella direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], compresi la valutazione individuale di ciascun caso, il controllo giurisdizionale del trattenimento e l'adeguatezza delle condizioni di trattenimento.

il cui soggiorno è irregolare o gli apolidi che non hanno diritto di rimanere ***o*** cui non è consentito rimanere non dovrebbero essere autorizzati a entrare nel territorio dello Stato membro interessato e dovrebbero rimanere nei luoghi indicati all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] per un periodo che può essere più lungo di quello stabilito da tale articolo, in modo da consentire alle autorità di far fronte alle situazioni di crisi e di finalizzare le procedure di rimpatrio. A tal fine la durata massima di 12 settimane della procedura di rimpatrio alla frontiera, di cui all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], potrebbe essere prolungata di un periodo supplementare non superiore ***ad altre 12*** settimane. Durante tale periodo dovrebbe essere possibile trattenere i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in applicazione dell'articolo 41 bis, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], purché siano rispettate le garanzie e le condizioni del trattenimento definite nella direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], compresi la valutazione individuale di ciascun caso, il controllo giurisdizionale del trattenimento e l'adeguatezza delle condizioni di trattenimento.

Or. en

Emendamento 250
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Nel contesto dell'applicazione della procedura di rimpatrio nel quadro della	(18) Nel contesto dell'applicazione della procedura di rimpatrio nel quadro della

gestione delle crisi, i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o gli apolidi che non hanno diritto di rimanere e cui non è consentito rimanere non dovrebbero essere autorizzati a entrare nel territorio dello Stato membro interessato e dovrebbero rimanere nei luoghi indicati all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] per un periodo che può essere più lungo di quello stabilito da tale articolo, in modo da consentire alle autorità di far fronte alle situazioni di crisi e di finalizzare le procedure di rimpatrio. A tal fine la durata massima di 12 settimane della procedura di rimpatrio alla frontiera, di cui all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], potrebbe essere prolungata di un periodo supplementare non superiore alle ***otto*** settimane. Durante tale periodo dovrebbe essere possibile trattenere i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in applicazione dell'articolo 41 bis, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], purché siano rispettate le garanzie e le condizioni del trattenimento definite nella direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], compresi la valutazione individuale di ciascun caso, il controllo giurisdizionale del trattenimento e l'adeguatezza delle condizioni di trattenimento.

gestione delle crisi, i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o gli apolidi che non hanno diritto di rimanere e cui non è consentito rimanere non dovrebbero essere autorizzati a entrare nel territorio dello Stato membro interessato e dovrebbero rimanere nei luoghi indicati all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] per un periodo che può essere più lungo di quello stabilito da tale articolo, in modo da consentire alle autorità di far fronte alle situazioni di crisi e di finalizzare le procedure di rimpatrio. A tal fine la durata massima di 12 settimane della procedura di rimpatrio alla frontiera, di cui all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], potrebbe essere prolungata di un periodo supplementare non superiore alle ***dodici*** settimane. Durante tale periodo dovrebbe essere possibile trattenere i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in applicazione dell'articolo 41 bis, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], purché siano rispettate le garanzie e le condizioni del trattenimento definite nella direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], compresi la valutazione individuale di ciascun caso, il controllo giurisdizionale del trattenimento e l'adeguatezza delle condizioni di trattenimento.

Or. fr

Emendamento 251
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(18 bis) Quando applica la procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi all'esame della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro dovrebbe provvedere alla predisposizione delle condizioni necessarie per accogliere il richiedente, conformemente alla direttiva XXX/XXX/UE [rifusione della direttiva accoglienza]. Il personale addetto all'asilo, i rappresentanti legali, le organizzazioni non governative, le istituzioni e le agenzie dell'Unione dovrebbero essere sempre autorizzati ad accedere alle strutture per le procedure di frontiera.

Or. en

Emendamento 252
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 ter) Gli Stati membri non dovrebbero trattenere una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente protezione internazionale. Dovrebbero garantire l'applicazione delle garanzie pertinenti del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura d'asilo]. Gli Stati membri dovrebbero prevedere alternative al trattenimento nelle procedure di frontiera, in particolare per i minori non accompagnati, le famiglie con figli e i richiedenti con vulnerabilità specifiche. Tali alternative dovrebbero essere disponibili di diritto e di fatto a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 253
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Onde consentire un'adeguata gestione di una situazione di crisi e garantire un corretto adattamento delle pertinenti norme sulle procedure di asilo e di rimpatrio la Commissione dovrebbe, tramite una decisione d'esecuzione, autorizzare gli Stati membri interessati, su loro richiesta motivata, ad applicare le pertinenti norme derogatorie. Tale decisione d'esecuzione potrebbe autorizzare uno o più Stati membri richiedenti a derogare alle norme applicabili.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 254
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Onde consentire un'adeguata gestione di una situazione di crisi e garantire un corretto adattamento delle pertinenti norme sulle procedure di asilo e di rimpatrio la Commissione dovrebbe, tramite una decisione d'esecuzione, autorizzare gli Stati membri interessati, su loro richiesta motivata, ad applicare le pertinenti norme derogatorie. Tale decisione d'esecuzione potrebbe autorizzare uno o più Stati membri richiedenti a derogare alle norme applicabili.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 255
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Onde consentire un'adeguata gestione di una situazione di crisi e garantire un corretto adattamento delle pertinenti norme sulle procedure di asilo e di rimpatrio la Commissione dovrebbe, tramite una decisione d'esecuzione, autorizzare gli Stati membri interessati, su loro richiesta motivata, ad applicare le pertinenti norme derogatorie. Tale decisione d'esecuzione potrebbe autorizzare uno o più Stati membri richiedenti a derogare alle norme applicabili.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 256
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Onde consentire un'adeguata gestione di una situazione di crisi e garantire un corretto adattamento delle pertinenti norme sulle procedure di asilo e di rimpatrio ***la Commissione dovrebbe, tramite una decisione d'esecuzione, autorizzare*** gli Stati membri ***interessati, su loro richiesta motivata, ad*** applicare le pertinenti norme derogatorie***. Tale decisione d'esecuzione potrebbe***	(19) Onde consentire un'adeguata gestione di una situazione di crisi e garantire un corretto adattamento delle pertinenti norme sulle procedure di asilo e di rimpatrio gli Stati membri possono applicare le pertinenti norme derogatorie ***senza previa autorizzazione della Commissione***.

autorizzare uno o più Stati membri richiedenti a derogare alle norme applicabili.

Or. en

Emendamento 257
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Onde consentire un'adeguata gestione di una situazione di crisi e garantire un corretto adattamento delle pertinenti norme sulle procedure di asilo e di rimpatrio ***la Commissione dovrebbe, tramite una*** decisione ***d'esecuzione***, autorizzare gli Stati membri interessati, su loro richiesta motivata, ad applicare le pertinenti norme derogatorie. Tale decisione ***d'esecuzione*** potrebbe autorizzare uno o più Stati membri richiedenti a derogare alle norme applicabili.	(19) Onde consentire un'adeguata gestione di una situazione di crisi e garantire un corretto adattamento delle pertinenti norme sulle procedure di asilo e di rimpatrio ***il Consiglio, nel pieno rispetto della*** decisione ***del Consiglio europeo che dichiara una situazione di crisi e stabilisce l'esatta gamma di misure da applicare in tale situazione***, ***può*** autorizzare gli Stati membri interessati, su loro richiesta motivata, ad applicare le pertinenti norme derogatorie. Tale decisione potrebbe autorizzare uno o più Stati membri richiedenti a derogare alle norme applicabili.

Or. en

Emendamento 258
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Onde consentire un'adeguata gestione di una situazione di crisi e garantire un corretto adattamento delle pertinenti norme sulle procedure di asilo e	(19) Onde consentire un'adeguata gestione di una situazione di crisi e garantire un corretto adattamento delle pertinenti norme sulle procedure di asilo e

di rimpatrio la Commissione dovrebbe, tramite una decisione d'esecuzione, autorizzare gli Stati membri interessati, su loro ***richiesta motivata***, ad applicare le pertinenti norme derogatorie. Tale decisione d'esecuzione potrebbe autorizzare uno o più Stati membri richiedenti a derogare alle norme applicabili.	di rimpatrio la Commissione dovrebbe, tramite una decisione d'esecuzione, autorizzare gli Stati membri interessati, su loro ***notifica***, ad applicare le pertinenti norme derogatorie. Tale decisione d'esecuzione potrebbe autorizzare uno o più Stati membri richiedenti a derogare alle norme applicabili.

Or. en

Emendamento 259
Silvia Sardone, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) La Commissione dovrebbe esaminare le richieste motivate presentate dagli Stati membri tenendo conto delle informazioni circostanziate raccolte ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sull'agenzia per l'asilo], del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[24], e della relazione sulla gestione della migrazione di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].	***soppresso***
[24] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).	

Or. en

Emendamento 260

Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) La Commissione dovrebbe esaminare le richieste motivate presentate dagli Stati membri tenendo conto delle informazioni circostanziate raccolte ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sull'agenzia per l'asilo], del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[24], e della relazione sulla gestione della migrazione di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].	***soppresso***
[24] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).	

Or. en

Emendamento 261
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) La Commissione dovrebbe esaminare le richieste motivate presentate dagli Stati membri tenendo conto delle informazioni circostanziate raccolte ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sull'agenzia per l'asilo], del regolamento (UE) 2019/1896 del	***soppresso***

Parlamento europeo e del Consiglio[24], e della relazione sulla gestione della migrazione di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

[24] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

Or. en

Emendamento 262
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) La Commissione dovrebbe ***esaminare le richieste motivate presentate dagli Stati membri*** tenendo conto delle informazioni circostanziate raccolte ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sull'agenzia per l'asilo], del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[24], e della relazione sulla gestione della migrazione di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].	(20) La Commissione dovrebbe ***valutare una situazione di emergenza*** tenendo conto delle informazioni circostanziate raccolte ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sull'agenzia per l'asilo], del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[24], e della relazione sulla gestione della migrazione di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione]***, nonché delle relazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e altri portatori di interessi pertinenti, e delle informazioni fornite dalle agenzie dell'Unione. Se è stata effettuata una valutazione della pressione sul sistema di asilo e accoglienza ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e dell'immigrazione] ed è stato stabilito un***

rischio di pressione, la Commissione dovrebbe tenere conto della valutazione e deve consultare solo le fonti necessarie per aggiornare le informazioni esistenti. Per garantire la trasparenza, la responsabilità e l'accesso alle informazioni disponibili, il Parlamento europeo dovrebbe essere invitato a partecipare alla "rete" come indicato nel programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione.

[24] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

[24] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

Or. en

Emendamento 263
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) La Commissione dovrebbe ***esaminare le richieste motivate presentate dagli Stati membri tenendo*** conto delle informazioni circostanziate raccolte ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sull'agenzia per l'asilo], del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[24], e della relazione sulla gestione della migrazione di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].	(20) La Commissione dovrebbe ***valutare una situazione di crisi mediante notifica dello Stato membro interessato o sulla base delle informazioni disponibili. La valutazione dovrebbe tenere*** conto delle informazioni circostanziate raccolte ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sull'agenzia per l'asilo], del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[24], e della relazione sulla gestione della migrazione di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

[24] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

[24] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

Or. en

Emendamento 264
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) La Commissione ***dovrebbe esaminare le richieste motivate presentate dagli Stati membri*** tenendo conto delle informazioni circostanziate raccolte ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sull'agenzia per l'asilo], ***del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[24], e della relazione sulla gestione della migrazione di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].***	(20) La Commissione ***e il Parlamento europeo dovrebbero valutare una situazione di emergenza*** tenendo conto delle informazioni circostanziate raccolte ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sull'agenzia per l'asilo], ***nonché delle relazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e delle relazioni fattuali basate su dati concreti di altre organizzazioni***.
[24] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).	

Or. en

Emendamento 265

Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) La Commissione dovrebbe esaminare le richieste motivate presentate ***dagli*** Stati membri tenendo conto delle informazioni circostanziate raccolte ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sull'agenzia per l'asilo], del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[24], e della relazione sulla gestione della migrazione di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].	(20) La Commissione dovrebbe esaminare le richieste motivate presentate ***da uno o più*** Stati membri tenendo conto delle informazioni circostanziate raccolte ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sull'agenzia per l'asilo], del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[24], e della relazione sulla gestione della migrazione di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].
[24] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).	[24] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

Or. en

Emendamento 266
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) ***La Commissione*** dovrebbe esaminare le richieste motivate presentate dagli Stati membri tenendo conto delle informazioni circostanziate raccolte ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sull'agenzia per l'asilo], del regolamento (UE) 2019/1896 del	(20) ***Il Consiglio*** dovrebbe esaminare le richieste motivate presentate dagli Stati membri tenendo conto delle informazioni circostanziate raccolte ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sull'agenzia per l'asilo], del regolamento (UE) 2019/1896 del

Parlamento europeo e del Consiglio[24], e della relazione sulla gestione della migrazione di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

[24] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

Parlamento europeo e del Consiglio[24], e della relazione sulla gestione della migrazione di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

[24] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

Or. en

Emendamento 267
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) L'iniziativa di richiedere la valutazione di una situazione di emergenza può essere presa dalla Commissione, dallo Stato membro in situazione di emergenza, dal Consiglio o dal Parlamento europeo. La Commissione dovrebbe prendere in considerazione le richieste di esame di una possibile situazione di emergenza provenienti da questi attori istituzionali, poiché tutti hanno la responsabilità comune di bilanciare gli sforzi, la responsabilità e la solidarietà all'interno dell'Unione e tra gli Stati membri, nonché rispondere tempestivamente a una situazione di emergenza nella fase iniziale, in modo efficace ed equo.

Or. en

Emendamento 268
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 ter) Nel valutare se uno Stato membro si trova in una situazione di emergenza, la Commissione, sulla base di una valutazione dettagliata, dovrebbe tener conto di fattori specifici e misurabili, tra cui il numero di richiedenti asilo, la capacità di accoglienza, la capacità di protezione dei minori e la capacità di integrazione dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 269
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per consentire agli Stati membri di disporre di più tempo per affrontare la situazione di crisi, garantendo contemporaneamente un accesso efficace e il più rapido possibile ai diritti e alle procedure applicabili, la Commissione dovrebbe autorizzare l'applicazione della procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi e della procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi per un periodo di sei mesi, che potrebbe essere prorogato fino a un periodo di massimo un anno. Scaduto il periodo pertinente, non è prevista l'applicazione della proroga dei termini di cui alle procedure di asilo e di rimpatrio nell'ambito della gestione delle crisi a	***soppresso***

nuove domande di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 270
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per consentire agli Stati membri di disporre di più tempo per affrontare la situazione di crisi, garantendo contemporaneamente un accesso efficace e il più rapido possibile ai diritti e alle procedure applicabili, la Commissione dovrebbe autorizzare l'applicazione della procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi e della procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi per un periodo di sei mesi, che potrebbe essere prorogato fino a un periodo di massimo un anno. Scaduto il periodo pertinente, non è prevista l'applicazione della proroga dei termini di cui alle procedure di asilo e di rimpatrio nell'ambito della gestione delle crisi a nuove domande di protezione internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 271
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per consentire agli Stati membri di	(21) Per consentire agli Stati membri di

disporre di più tempo per affrontare la situazione di crisi, garantendo contemporaneamente un accesso efficace e il più rapido possibile ai diritti e alle procedure applicabili, la Commissione dovrebbe autorizzare l'applicazione della procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi e della procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi ***per un periodo di sei mesi, che potrebbe essere prorogato fino a un periodo di massimo un anno***. ***Scaduto il periodo pertinente, non è prevista l'applicazione della proroga dei termini di cui alle procedure di asilo e di rimpatrio nell'ambito della gestione delle crisi a nuove domande di protezione internazionale.***	disporre di più tempo per affrontare la situazione di crisi, garantendo contemporaneamente un accesso efficace e il più rapido possibile ai diritti e alle procedure applicabili, la Commissione dovrebbe autorizzare l'applicazione della procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi e della procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi.

Or. en

Emendamento 272
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per consentire agli Stati membri di disporre di più tempo per affrontare la situazione di crisi, garantendo contemporaneamente un accesso efficace e il più rapido possibile ai diritti e alle procedure applicabili, la Commissione dovrebbe autorizzare l'applicazione della procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi e della procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi per ***un periodo di sei mesi, che potrebbe essere prorogato fino a un periodo di massimo un anno***. ***Scaduto il periodo pertinente, non è prevista l'applicazione della proroga dei termini di cui alle procedure di asilo e di rimpatrio nell'ambito della gestione delle crisi a nuove domande di***	(21) Per consentire agli Stati membri di disporre di più tempo per affrontare la situazione di crisi, garantendo contemporaneamente un accesso efficace e il più rapido possibile ai diritti e alle procedure applicabili, la Commissione dovrebbe autorizzare l'applicazione della procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi e della procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi per ***il tempo necessario***.

protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 273
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per consentire agli Stati membri di disporre di più tempo per affrontare la situazione di crisi, garantendo contemporaneamente un accesso efficace e il più rapido possibile ai diritti e alle procedure applicabili, ***la Commissione dovrebbe*** autorizzare l'applicazione della procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi e della procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi per un periodo di sei mesi, che potrebbe essere prorogato fino a un periodo di massimo un anno. Scaduto il periodo pertinente, non è prevista l'applicazione della proroga dei termini di cui alle procedure di asilo e di rimpatrio nell'ambito della gestione delle crisi a nuove domande di protezione internazionale.	(21) Per consentire agli Stati membri di disporre di più tempo per affrontare la situazione di crisi, garantendo contemporaneamente un accesso efficace e il più rapido possibile ai diritti e alle procedure applicabili, ***il Consiglio, nel pieno rispetto della decisione del Consiglio europeo che dichiara una situazione di crisi e stabilisce l'esatta gamma di misure da applicare in tale situazione, può*** autorizzare l'applicazione della procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi e della procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi per un periodo di sei mesi, che potrebbe essere prorogato fino a un periodo di massimo un anno. Scaduto il periodo pertinente, non è prevista l'applicazione della proroga dei termini di cui alle procedure di asilo e di rimpatrio nell'ambito della gestione delle crisi a nuove domande di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 274
Silvia Sardone, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per consentire agli Stati membri di disporre di più tempo per affrontare la situazione di crisi, garantendo contemporaneamente un accesso efficace e il più rapido possibile ai diritti e alle procedure applicabili, la Commissione dovrebbe autorizzare l'applicazione della procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi e della procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi per un periodo di sei mesi, che potrebbe essere prorogato ***fino a un periodo di massimo un anno. Scaduto il periodo pertinente, non è prevista l'applicazione della proroga dei termini di cui alle procedure di asilo e di rimpatrio nell'ambito della gestione delle*** crisi ***a nuove domande di protezione internazionale***.	(21) Per consentire agli Stati membri di disporre di più tempo per affrontare la situazione di crisi, garantendo contemporaneamente un accesso efficace e il più rapido possibile ai diritti e alle procedure applicabili, la Commissione dovrebbe autorizzare l'applicazione della procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi e della procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi per un periodo di sei mesi, che potrebbe essere prorogato ***se la situazione di*** crisi ***non è stata risolta***.

Or. en

Emendamento 275
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per consentire agli Stati membri di disporre di più tempo per affrontare la situazione di crisi, garantendo contemporaneamente un accesso efficace e il più rapido possibile ai diritti e alle procedure applicabili, la Commissione dovrebbe autorizzare l'applicazione della procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi e della procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi per un periodo di sei mesi, che potrebbe essere prorogato ***fino a un periodo di massimo un anno. Scaduto il periodo pertinente, non è prevista l'applicazione della proroga dei termini di cui alle procedure***	(21) Per consentire agli Stati membri di disporre di più tempo per affrontare la situazione di crisi, garantendo contemporaneamente un accesso efficace e il più rapido possibile ai diritti e alle procedure applicabili, la Commissione dovrebbe autorizzare l'applicazione della procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi e della procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi per un periodo di sei mesi, che potrebbe essere prorogato ***fino al momento in cui lo Stato membro interessato non si trovi più nella situazione di*** crisi.

di asilo e di rimpatrio nell'ambito della gestione delle crisi ***a nuove domande di protezione internazionale***.

Or. en

Emendamento 276
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per le stesse ragioni, la Commissione dovrebbe autorizzare l'applicazione delle norme derogatorie relative ai termini di registrazione per un periodo non superiore alle quattro settimane, che potrebbe essere rinnovato su presentazione, da parte dello Stato membro interessato, di una nuova richiesta motivata. Il periodo totale di applicazione di questa deroga non dovrebbe comunque superare le 12 settimane.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 277
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per le stesse ragioni, la Commissione dovrebbe autorizzare l'applicazione delle norme derogatorie relative ai termini di registrazione per un periodo non superiore alle quattro settimane, che potrebbe essere rinnovato	***soppresso***

su presentazione, da parte dello Stato membro interessato, di una nuova richiesta motivata. Il periodo totale di applicazione di questa deroga non dovrebbe comunque superare le 12 settimane.

Or. en

Emendamento 278
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per le stesse ragioni, la Commissione dovrebbe autorizzare l'applicazione delle norme derogatorie relative ai termini di registrazione per un periodo non superiore alle quattro settimane, che potrebbe essere rinnovato su presentazione, da parte dello Stato membro interessato, di una nuova richiesta motivata. Il periodo totale di applicazione di questa deroga non dovrebbe comunque superare le 12 settimane.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 279
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per le stesse ragioni, ***la Commissione dovrebbe autorizzare l'applicazione delle*** norme derogatorie relative ai termini di registrazione ***per un***	(22) Per le stesse ragioni, ***gli Stati membri possono applicare*** norme derogatorie relative ai termini di registrazione.

periodo non superiore alle quattro settimane, che potrebbe essere rinnovato su presentazione, da parte dello Stato membro interessato, di una nuova richiesta motivata. Il periodo totale di applicazione di questa deroga non dovrebbe comunque superare le 12 settimane.

Or. en

Emendamento 280
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per le stesse ragioni, ***la Commissione dovrebbe*** autorizzare l'applicazione delle norme derogatorie relative ai termini di registrazione per un periodo non superiore alle quattro settimane, che potrebbe essere rinnovato su presentazione, da parte dello Stato membro interessato, di una nuova richiesta motivata. Il periodo totale di applicazione di questa deroga non dovrebbe comunque superare le 12 settimane.	(22) Per le stesse ragioni, ***il Consiglio, nel pieno rispetto della decisione del Consiglio europeo che dichiara una situazione di crisi e stabilisce l'esatta gamma di misure da applicare in tale situazione, può*** autorizzare l'applicazione delle norme derogatorie relative ai termini di registrazione per un periodo non superiore alle quattro settimane, che potrebbe essere rinnovato su presentazione, da parte dello Stato membro interessato, di una nuova richiesta motivata. Il periodo totale di applicazione di questa deroga non dovrebbe comunque superare le 12 settimane.

Or. en

Emendamento 281
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per le stesse ragioni, la Commissione dovrebbe autorizzare l'applicazione delle norme derogatorie relative ai termini di registrazione per un periodo non superiore alle ***quattro*** settimane, che potrebbe essere rinnovato su presentazione, da parte dello Stato membro interessato, di una ***nuova*** richiesta ***motivata***. ***Il periodo totale di applicazione di questa deroga non dovrebbe comunque superare le 12 settimane.***	(22) Per le stesse ragioni, la Commissione dovrebbe autorizzare l'applicazione delle norme derogatorie relative ai termini di registrazione per un periodo non superiore alle ***12*** settimane, che potrebbe essere rinnovato su presentazione, da parte dello Stato membro interessato, di una richiesta.

Or. en

Emendamento 282
Silvia Sardone, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per le stesse ragioni, la Commissione dovrebbe autorizzare l'applicazione delle norme derogatorie relative ai termini di registrazione per un periodo non superiore alle ***quattro*** settimane, che potrebbe essere rinnovato su presentazione, da parte dello Stato membro interessato, di una nuova richiesta motivata. Il periodo totale di applicazione di questa deroga non dovrebbe comunque superare le 12 settimane.	(22) Per le stesse ragioni, la Commissione dovrebbe autorizzare l'applicazione delle norme derogatorie relative ai termini di registrazione per un periodo non superiore alle ***cinque*** settimane, che potrebbe essere rinnovato su presentazione, da parte dello Stato membro interessato, di una nuova richiesta motivata. Il periodo totale di applicazione di questa deroga non dovrebbe comunque superare le 12 settimane.

Or. en

Emendamento 283
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe garantire un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri. Gli Stati membri che si trovano ad affrontare una situazione di emergenza dovrebbero ricevere rapidamente supporto da altri Stati membri attraverso un meccanismo di ricollocazione rapido, equo ed efficiente. Per garantire una pronta risposta, occorre semplificare la procedura di determinazione della competenza di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e applicare una procedura semplificata che consenta il trasferimento dei richiedenti che probabilmente soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione]. Qualora non sia possibile determinare legami significativi con uno Stato membro, la ricollocazione deve essere obbligatoria e automatica, tenendo conto delle preferenze del richiedente o del beneficiario, al fine di migliorare le prospettive di integrazione.

Or. en

Emendamento 284
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 ter) Per garantire il buon funzionamento della ricollocazione dei richiedenti e dei beneficiari ai sensi del presente regolamento e al fine di ottimizzare tutti gli sforzi di ricollocazione, la Commissione dovrebbe nominare un coordinatore dell'UE per la

ricollocazione. Detto coordinatore dovrebbe essere incaricato del monitoraggio e del coordinamento degli aspetti operativi delle ricollocazioni, dovrebbe fungere da punto centrale di contatto e di informazione e dovrebbe fornire assistenza nella risoluzione dei conflitti che ne derivano tra gli Stati membri nell'attuazione del presente regolamento. Il coordinatore dell'UE per la ricollocazione dovrebbe inoltre promuovere, in cooperazione con la Commissione e l'Agenzia per l'asilo, metodi di lavoro coerenti per la verifica di eventuali legami significativi che le persone ammissibili alla ricollocazione potrebbero avere con gli Stati membri di ricollocazione. Il coordinatore dell'UE per la ricollocazione dovrebbe, in particolare, adoperarsi per dare priorità alle persone in una situazione vulnerabile, segnatamente i minori non accompagnati, e ai beneficiari di protezione internazionale prima facie nelle ricollocazioni. L'ufficio del coordinatore per la ricollocazione dovrebbe essere dotato di personale e risorse sufficienti per svolgere efficacemente tale ruolo.

Or. en

Emendamento 285
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 22 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 quater) È opportuno applicare una chiave di riferimento basata sull'entità della popolazione e sull'economia degli Stati membri nonché sul numero di domande di asilo trattate e di rifugiati reinsediati o ammessi pro capite come punto di riferimento per il funzionamento del meccanismo di solidarietà in una

situazione di emergenza, che consenta di determinare il contributo di ciascuno Stato membro. Tale chiave di riferimento dovrebbe essere applicata anche quando nessuno Stato membro può essere designato come competente per una domanda di asilo o per il beneficiario sulla base dei criteri di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e mediante la procedura semplificata descritta nel presente regolamento. Nell'istituire tale meccanismo, la Commissione consulta il coordinatore dell'UE per la ricollocazione e l'agenzia per l'asilo.

Or. en

Emendamento 286
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 22 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 quinquies)Qualora nessun altro Stato membro possa essere designato come competente per una domanda di asilo, i richiedenti che presentano domanda nello Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione o i beneficiari dovrebbero essere assegnati agli Stati membri che figurano al di sotto della rispettiva quota di domande secondo la chiave di riferimento ad essi applicata, tenendo conto delle preferenze dei richiedenti.

Or. en

Emendamento 287
Damian Boeselager

Proposta di regolamento

Considerando 22 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 sexies) Uno Stato membro dovrebbe anche poter ricollocare su base volontaria i richiedenti e i beneficiari, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro in una situazione di emergenza, per aiutare tale Stato membro ad affrontare la situazione.

Or. en

Emendamento 288
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 22 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 septies) Uno Stato membro in una situazione di emergenza, su richiesta, dovrebbe anche ricevere sostegno dalla riserva di solidarietà di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

Or. en

Emendamento 289
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 12 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 octies) Dato il ruolo cruciale svolto dalle autorità locali e regionali nel settore della ricollocazione e dell'integrazione, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità locali che lo desiderano possano partecipare al

processo di ricollocazione. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto del sostegno alla ricollocazione offerto dalle città e dalle regioni, in quanto la ricollocazione e l'integrazione dipendono principalmente dagli attori a livello locale; essi sono pertanto attori chiave nel conseguimento di una solidarietà significativa e di traiettorie di ricollocazione efficaci. Gli Stati membri che ricevono un sostegno finanziario per la ricollocazione dovrebbero garantire che le autorità locali e regionali che sostengono il processo di ricollocazione beneficino di tale sostegno finanziario.

Or. en

Motivazione

Dal 2015, migliaia di comuni si sono dichiarati città rifugio o porti sicuri, e hanno espresso la loro volontà di accogliere i rifugiati e i richiedenti asilo bloccati alle frontiere esterne. È importante che il ruolo e la volontà dei comuni di sostenere gli sforzi di solidarietà a livello dell'UE si rifletta nelle proposte del patto. Pertanto, il relatore ombra propone una serie di considerando e aggiunte agli articoli che rafforzeranno il ruolo dei comuni volenterosi, accrescendo il loro ruolo negli sforzi di ricollocazione e cercando di garantire che ricevano incentivi finanziari.

Emendamento 290
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 22 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	***(22 nonies) Per garantire che le procedure siano efficienti e consentire ai richiedenti di ricevere una decisione rapida sulla loro domanda di protezione internazionale in una situazione di emergenza, le domande per le quali sussiste un'evidente ragione di concedere la protezione internazionale, come la razza, la religione, la nazionalità, le opinioni politiche o l'appartenenza a un determinato gruppo sociale, dovrebbero**

avere la priorità, concedendo a tali richiedenti la protezione internazionale prima facie. Il riconoscimento della protezione internazionale prima facie è necessario in particolare perché, in una situazione di emergenza, la determinazione dello status individuale è spesso impraticabile, impossibile o inutile.

Or. en

Emendamento 291
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 22 decies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 decies) Gli Stati membri dovrebbero garantire ai beneficiari di protezione internazionale prima facie lo status di rifugiato nel paese in cui è effettuato tale riconoscimento e l'accesso effettivo a tutti i diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] applicabili ai rifugiati.

Or. en

Emendamento 292
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 22 undecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 undecies) Nella determinazione dei gruppi specifici di richiedenti che possono ottenere una protezione internazionale prima facie dovrebbe essere altresì tenuto conto della situazione dei cittadini di paesi terzi o apolidi in fuga dai cambiamenti

climatici.

Or. en

Emendamento 293
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) In una situazione di crisi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale presentate da sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, nel quale, in situazioni eccezionali di conflitto armato, sarebbero esposti e elevati rischi di subire violenza indiscriminata. In questi casi, a tali persone dovrebbe essere concesso lo status di protezione immediata. Gli Stati membri dovrebbero riprendere l'esame delle loro domande al massimo un anno dopo la sospensione.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 294
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) In una situazione di crisi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale presentate da sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese	***soppresso***

d'origine, nel quale, in situazioni eccezionali di conflitto armato, sarebbero esposti e elevati rischi di subire violenza indiscriminata. In questi casi, a tali persone dovrebbe essere concesso lo status di protezione immediata. Gli Stati membri dovrebbero riprendere l'esame delle loro domande al massimo un anno dopo la sospensione.

Or. en

Emendamento 295
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) In una situazione di crisi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale presentate da sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, nel quale, in situazioni eccezionali di conflitto armato, sarebbero esposti e elevati rischi di subire violenza indiscriminata. In questi casi, a tali persone dovrebbe essere concesso lo status di protezione immediata. Gli Stati membri dovrebbero riprendere l'esame delle loro domande al massimo un anno dopo la sospensione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 296
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) In una situazione di crisi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale presentate da sfollati di paesi terzi ***che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, nel quale, in situazioni eccezionali di conflitto armato, sarebbero esposti e elevati rischi di subire violenza indiscriminata. In questi casi, a tali persone dovrebbe essere concesso lo status di protezione immediata***. Gli Stati membri dovrebbero ***riprendere l'esame delle loro domande al massimo un anno dopo la sospensione***.	(23) In una situazione di crisi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale presentate da sfollati di paesi terzi. Gli Stati membri dovrebbero ***organizzare il rimpatrio in un paese sicuro nella regione d'origine***.

Or. en

Emendamento 297
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) ***In una situazione di crisi,*** gli Stati membri ***dovrebbero avere*** la possibilità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale presentate da sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, nel quale, in situazioni eccezionali di conflitto armato, sarebbero esposti e elevati rischi di subire violenza indiscriminata. ***In questi casi, a tali persone dovrebbe essere concesso lo status di protezione immediata. Gli Stati membri dovrebbero riprendere l'esame delle loro domande al massimo un anno dopo la sospensione.***	(23) Gli Stati membri ***hanno*** la possibilità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale presentate da sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, nel quale, in situazioni eccezionali di conflitto armato, sarebbero esposti e elevati rischi di subire violenza indiscriminata.

Or. en

Emendamento 298
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) In una situazione di crisi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale presentate da sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, nel quale, in situazioni eccezionali di conflitto armato, sarebbero esposti e elevati rischi di subire violenza indiscriminata. In questi casi, a tali persone dovrebbe essere concesso lo status di protezione immediata. ***Gli Stati membri dovrebbero riprendere l'esame delle loro domande al massimo un anno dopo la sospensione.***	(23) In una situazione di crisi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale presentate da sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, nel quale, in situazioni eccezionali di conflitto armato, sarebbero esposti e elevati rischi di subire violenza indiscriminata. In questi casi, a tali persone dovrebbe essere concesso lo status di protezione immediata.

Or. en

Emendamento 299
Silvia Sardone, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) In una situazione di crisi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale presentate da sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, nel quale, in situazioni eccezionali di conflitto armato, sarebbero esposti e elevati rischi di subire violenza indiscriminata. In questi casi, a tali persone ***dovrebbe essere concesso lo status*** di	(23) In una situazione di crisi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale presentate da sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, nel quale, in situazioni eccezionali di conflitto armato, sarebbero esposti e elevati rischi di subire violenza indiscriminata. In questi casi, a tali persone ***gli Stati membri hanno la possibilità*** di

protezione immediata. Gli Stati membri dovrebbero riprendere l'esame delle loro domande al massimo un anno dopo la sospensione.

concedere la protezione immediata. ***Se*** gli Stati membri ***concedono la protezione immediata, le autorità competenti*** dovrebbero riprendere l'esame delle loro domande al massimo un anno dopo la sospensione.

Or. en

Emendamento 300
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) In una situazione di ***crisi***, gli Stati membri dovrebbero ***avere la possibilità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale presentate da sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, nel quale, in situazioni eccezionali di conflitto armato, sarebbero esposti e elevati rischi di subire violenza indiscriminata. In questi casi, a tali persone dovrebbe essere concesso lo*** status di protezione immediata***. Gli Stati membri dovrebbero riprendere l'esame delle loro domande al massimo un anno dopo la sospensione***.	(23) In una situazione di ***emergenza***, gli Stati membri dovrebbero ***concedere uno*** status di protezione immediata ***ai richiedenti che non sono ammissibili alla protezione internazionale prima facie e che fuggono da aree di conflitto armato o di violenza endemica o indiscriminata, che sono a grave rischio di violazioni sistematiche o generalizzate dei loro diritti umani o che le hanno subite, che fuggono da un disastro ecologico che ha prodotto una sostanziale alterazione delle condizioni di vita, o ai richiedenti respinti che non sono in condizione di ritornare in sicurezza e per i quali non sono disponibili altre soluzioni durature***.

Or. en

Emendamento 301
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) In una situazione di crisi, gli Stati	(23) In una situazione di crisi, gli Stati

membri dovrebbero avere la possibilità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale presentate da sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, nel quale, in situazioni eccezionali di conflitto armato, sarebbero esposti e elevati rischi di subire violenza indiscriminata. In questi casi, a tali persone dovrebbe essere concesso ***lo status*** di protezione ***immediata. Gli Stati membri dovrebbero riprendere l'esame delle loro domande*** al massimo un anno dopo la sospensione.	membri dovrebbero avere la possibilità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale presentate da sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, nel quale, in situazioni eccezionali di conflitto armato, sarebbero esposti e elevati rischi di subire violenza indiscriminata. In questi casi, a tali persone dovrebbe essere concesso ***un diritto temporaneo*** di ***rimanere finché le*** loro domande di protezione ***internazionale non sono esaminate,*** al massimo ***entro*** un anno dopo la sospensione.

Or. en

Emendamento 302
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Tenuto conto della loro domanda pendente di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], le persone cui è concessa la protezione immediata dovrebbero continuare ad essere considerate richiedenti protezione internazionale.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 303
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Tenuto conto della loro domanda pendente di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], le persone cui è concessa la protezione immediata dovrebbero continuare ad essere considerate richiedenti protezione internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 304
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Tenuto conto della loro domanda pendente di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], le persone cui è concessa la protezione immediata dovrebbero continuare ad essere considerate richiedenti protezione internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 305
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*

(24) Tenuto conto della loro domanda pendente di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], le persone cui è concessa la protezione immediata dovrebbero continuare ad essere considerate richiedenti protezione internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 306
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Tenuto conto della loro domanda pendente di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], le persone cui è concessa la protezione immediata dovrebbero continuare ad essere considerate richiedenti protezione internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 307
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) ***Tenuto conto della loro*** domanda pendente ***di protezione internazionale ai***	(24) ***Le persone cui è concessa la protezione immediata con una*** domanda

sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], le persone cui è concessa la protezione immediata dovrebbero continuare ad essere considerate richiedenti protezione internazionale.	pendente dovrebbero continuare ad essere considerate richiedenti protezione internazionale di protezione internazionale ***ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], e il loro status non dovrebbe pregiudicare il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra nello Stato membro pertinente***.

Or. en

Emendamento 308
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Tenuto conto della loro domanda pendente di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], le persone cui è ***concessa la protezione immediata*** dovrebbero continuare ad essere considerate richiedenti protezione internazionale.	(24) Tenuto conto della loro domanda pendente di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], le persone cui è ***concesso il diritto temporaneo di rimanere*** dovrebbero continuare ad essere considerate richiedenti protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 309
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Gli Stati membri dovrebbero garantire ai beneficiari dello status di	***soppresso***

protezione immediata accesso effettivo ed equivalente a tutti i diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] applicabili ai beneficiari della protezione sussidiaria.

Or. fr

Emendamento 310
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Gli Stati membri dovrebbero garantire ai beneficiari dello status di protezione immediata accesso effettivo ed equivalente a tutti i diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] applicabili ai beneficiari della protezione sussidiaria.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 311
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Gli Stati membri dovrebbero garantire ai beneficiari dello status di protezione immediata accesso effettivo ed equivalente a tutti i diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] applicabili ai beneficiari della protezione sussidiaria.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 312
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Gli Stati membri dovrebbero garantire ai beneficiari dello status di protezione immediata accesso effettivo ed equivalente a tutti i diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] applicabili ai beneficiari della protezione sussidiaria.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 313
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Gli Stati membri dovrebbero garantire ai beneficiari dello status di protezione immediata accesso effettivo ***ed equivalente*** a tutti i diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] ***applicabili ai beneficiari della protezione sussidiaria***.	(25) Gli Stati membri dovrebbero garantire ai beneficiari dello status di protezione immediata accesso effettivo a tutti i diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche].

Or. en

Emendamento 314
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Gli Stati membri dovrebbero garantire ***ai beneficiari dello status di protezione immediata*** accesso effettivo ***ed equivalente*** a tutti i diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] applicabili ***ai beneficiari della protezione sussidiaria***.	(25) Gli Stati membri dovrebbero garantire ***alle persone cui è stato concesso un diritto temporaneo di rimanere*** accesso effettivo a tutti i diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] applicabili.

Or. en

Emendamento 315
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Gli Stati membri dovrebbero ***garantire*** ai beneficiari dello status di protezione immediata accesso effettivo ed equivalente a tutti i diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] applicabili ai beneficiari della protezione sussidiaria.	(25) Gli Stati membri dovrebbero ***concedere*** ai beneficiari dello status di protezione immediata accesso effettivo ed equivalente a tutti i diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] applicabili ai beneficiari della protezione sussidiaria.

Or. en

Emendamento 316
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Onde effettuare una valutazione corretta delle domande di protezione internazionale presentate da beneficiari di protezione immediata, la procedura d'asilo dovrebbe riprendere al massimo un anno dopo la sospensione di tali procedure.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 317
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Onde effettuare una valutazione corretta delle domande di protezione internazionale presentate da beneficiari di protezione immediata, la procedura d'asilo dovrebbe riprendere al massimo un anno dopo la sospensione di tali procedure.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 318
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Onde effettuare una valutazione corretta delle domande di protezione internazionale presentate da beneficiari di protezione immediata, la procedura d'asilo dovrebbe riprendere al massimo un anno dopo la sospensione di tali procedure.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 319
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Onde effettuare una valutazione corretta delle domande di protezione internazionale presentate da beneficiari di protezione immediata, la procedura d'asilo dovrebbe riprendere al massimo un anno dopo la sospensione di tali procedure.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 320
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Onde effettuare una valutazione corretta delle domande di protezione internazionale presentate da beneficiari di protezione immediata, la procedura d'asilo dovrebbe riprendere al massimo un anno dopo la sospensione di tali procedure.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 321
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Onde effettuare una valutazione corretta delle domande di protezione internazionale presentate da beneficiari di	***soppresso***

protezione immediata, la procedura d'asilo dovrebbe riprendere al massimo un anno dopo la sospensione di tali procedure.

Or. en

Emendamento 322
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Onde effettuare una valutazione corretta delle domande di protezione internazionale presentate da beneficiari di protezione immediata, la procedura d'asilo dovrebbe ***riprendere al massimo un anno dopo la sospensione di tali procedure***.	(26) Onde effettuare una valutazione corretta delle domande di protezione internazionale presentate da beneficiari di protezione immediata, la procedura d'asilo ***non*** dovrebbe ***essere sospesa***.

Or. en

Emendamento 323
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) Lo status di protezione immediata dovrebbe essere una misura temporanea intesa a fornire protezione per un minimo di sei mesi e per non più di un anno, al termine del quale gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano disponibili soluzioni più durature.

Or. en

Emendamento 324
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 ter) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone cui è stata concessa la protezione internazionale prima facie o la protezione immediata ricevano un documento, in una lingua che è ragionevole aspettarsi che comprendano, che indichi chiaramente le disposizioni relative al loro status e a essi pertinenti.

Or. en

Emendamento 325
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 quater) Nei periodi di emergenza, gli Stati membri dovrebbero anche prendere in considerazione la concessione di permessi di soggiorno autonomi o altre autorizzazioni nazionali che offrano un diritto di soggiorno per motivi compassionevoli, umanitari o di altro tipo a un cittadino di un paese terzo che entra o soggiorna irregolarmente sul loro territorio.

Or. en

Motivazione

Al fine di alleviare la pressione sullo Stato membro nei periodi di emergenza e fornire l'accesso all'asilo e ai servizi per i richiedenti asilo, i migranti e i rifugiati, è opportuno che gli Stati membri siano incoraggiati e abbiano la possibilità di concedere permessi di soggiorno o altre forme di autorizzazione in materia di diritto a rimanere per motivi

compassionevoli, umanitari o di altro tipo conformemente alla legislazione nazionale.

Emendamento 326
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Dall'adozione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio[25], le norme relative all'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale hanno subito una notevole evoluzione. Dato che il presente regolamento stabilisce norme per la concessione dello status di protezione immediata in situazioni di crisi a sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, e prevede regole specifiche di solidarietà verso tali persone, la direttiva 2001/55/CE dovrebbe essere abrogata.	***soppresso***
[25] Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).	

Or. fr

Emendamento 327
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*

(27) Dall'adozione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio[25], le norme relative all'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale hanno subito una notevole evoluzione. Dato che il presente regolamento stabilisce norme per la concessione dello status di protezione immediata in situazioni di crisi a sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, e prevede regole specifiche di solidarietà verso tali persone, la direttiva 2001/55/CE dovrebbe essere abrogata.	***soppresso***

[25] Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

Or. en

Emendamento 328
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Dall'adozione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio[25], le norme relative all'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale hanno subito una notevole evoluzione. Dato che il presente regolamento stabilisce norme per la concessione dello status di protezione immediata in situazioni di crisi a sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare	***soppresso***

nel loro paese d'origine, e prevede regole specifiche di solidarietà verso tali persone, la direttiva 2001/55/CE dovrebbe essere abrogata.

[25] Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

Or. en

Emendamento 329
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Dall'adozione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio[25], le norme relative all'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale hanno subito una notevole evoluzione. Dato che il presente regolamento stabilisce norme per la concessione dello status di protezione immediata in situazioni di crisi a sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, e prevede regole specifiche di solidarietà verso tali persone, la direttiva 2001/55/CE dovrebbe ***essere abrogata***.	(27) Dall'adozione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio[25], le norme relative all'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale hanno subito una notevole evoluzione. Dato che il presente regolamento stabilisce norme per la concessione dello status di protezione immediata in situazioni di crisi a sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, e prevede regole specifiche di solidarietà verso tali persone, la direttiva 2001/55/CE dovrebbe ***applicarsi in parallelo al presente regolamento***.
---	---
[25] Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra	[25] Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra

gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

Or. en

Emendamento 330
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Dall'adozione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio[25], le norme relative all'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale hanno subito una notevole evoluzione. Dato che il presente regolamento stabilisce norme per la concessione ***dello status*** di ***protezione immediata*** in situazioni di crisi a sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, e prevede regole specifiche di solidarietà verso tali persone, la direttiva 2001/55/CE dovrebbe ***essere abrogata***.	(27) Dall'adozione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio[25], le norme relative all'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale hanno subito una notevole evoluzione. Dato che il presente regolamento stabilisce norme per la concessione ***del diritto temporaneo*** di ***rimanere*** in situazioni di crisi a sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, e prevede regole specifiche di solidarietà verso tali persone, la direttiva 2001/55/CE dovrebbe ***applicarsi in parallelo al presente regolamento***.
[25] Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).	[25] Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

Or. en

Emendamento 331
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira

Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Dall'adozione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio[25], le norme relative all'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale hanno subito una notevole evoluzione. Dato che il presente regolamento stabilisce norme per la concessione dello status di protezione ***immediata*** in situazioni di ***crisi*** a sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, e prevede regole specifiche di solidarietà verso tali persone, la direttiva 2001/55/CE dovrebbe essere abrogata.	(27) Dall'adozione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio[25], le norme relative all'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale hanno subito una notevole evoluzione. Dato che il presente regolamento stabilisce norme per la concessione dello status di protezione ***internazionale prima facie*** in situazioni di ***emergenza*** a sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, e prevede regole specifiche di solidarietà verso tali persone, la direttiva 2001/55/CE dovrebbe essere abrogata.
[25] Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).	[25] Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

Or. en

Emendamento 332
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Dall'adozione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio[25], le norme relative all'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale	(27) Dall'adozione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio[25], le norme relative all'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale

hanno subito una notevole evoluzione. Dato che il presente regolamento stabilisce norme per la concessione dello status di protezione immediata in ***situazioni*** di ***crisi*** a sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, ***e prevede regole specifiche di solidarietà verso tali persone,*** la direttiva 2001/55/CE dovrebbe essere abrogata.	hanno subito una notevole evoluzione. Dato che il presente regolamento stabilisce norme per la concessione dello status di protezione ***internazionale prima facie e di protezione*** immediata in ***una situazione*** di ***emergenza*** a sfollati di paesi terzi ***o apolidi*** che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, la direttiva 2001/55/CE dovrebbe essere abrogata.
_____	_____
[25] Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).	[25] Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

Or. en

Emendamento 333
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) Quando uno Stato membro si trova in una situazione di crisi, tutti gli sforzi dovrebbero essere volti ad alleviare la pressione sui suoi sistemi di asilo e accoglienza. Per questo motivo, lo Stato membro interessato sarà considerato non in grado di accogliere le persone per le quali è competente ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione]. Sarà inoltre esonerato dall'obbligo di adottare misure di solidarietà ai sensi dell'articolo 47 e dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e dell'immigrazione].

Or. en

Emendamento 334
Emmanouil Fragkos, Beata Kempa

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) Poiché lo stile di vita europeo implica un insieme di valori democratici e percezioni culturali, i cittadini di paesi terzi non possono essere automaticamente considerati parte integrante delle società europee.

Or. en

Emendamento 335
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 ter) Al fine di abbreviare la durata delle procedure di domanda nelle situazioni di crisi, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati, in alcuni casi, a dare priorità all'esame delle domande di determinati richiedenti, esaminandole prima di altre domande presentate in precedenza, in modo semplificato, al fine di determinare in particolare se il richiedente rientri nel gruppo di richiedenti la cui domanda è probabilmente fondata, come stabilito ai sensi del presente regolamento, e a farlo in tempi rapidi.

Or. en

Emendamento 336
Emmanouil Fragkos, Jorge Buxadé Villalba, Beata Kempa

Proposta di regolamento
Considerando 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 ter) La Commissione dovrebbe sostenere la creazione di sacche definite nello spazio in qualsiasi paese dell'UE o terzo che lo desideri, all'interno delle quali i beneficiari dello status di asilo possano soggiornare temporaneamente.

Or. en

Emendamento 337
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 27 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 quater) In circostanze ben definite, quando una domanda di protezione internazionale è probabilmente fondata, gli Stati membri dovrebbero semplificare e accelerare la procedura di esame, introducendo in particolare termini più brevi in talune fasi procedurali, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e un accesso effettivo del richiedente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].

Or. en

Emendamento 338

Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 27 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 quinquies) In una situazione di crisi, la Commissione può obbligare gli Stati membri ad attivare procedure accelerate e semplificate per trattare le richieste di protezione internazionale manifestamente fondate. Tali procedure dovrebbero essere basate su modelli che hanno dimostrato di essere efficienti, flessibili ed equi per i richiedenti protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 339
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 27 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 sexies) Le domande di protezione internazionale probabilmente fondate ai sensi del presente regolamento dovrebbero avere automaticamente la priorità ai fini della ricollocazione nel quadro delle misure di solidarietà previste dagli altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 340
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Dovrebbero essere stabilite norme specifiche per consentire agli Stati membri, in situazioni di forza maggiore, di estendere, a rigorose condizioni, termini stabiliti nel regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] qualora si trovino nell'impossibilità, vista la circostanza straordinaria, di rispettarli. È opportuno prorogare i termini stabiliti per l'invio delle richieste di presa in carico e delle notifiche di ripresa in carico e per la risposta ad esse, così come i termini per il trasferimento di un richiedente verso lo Stato membro competente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 341
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Dovrebbero essere stabilite norme specifiche per consentire agli Stati membri, in situazioni di forza maggiore, di estendere, a rigorose condizioni, termini stabiliti nel regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] qualora si trovino nell'impossibilità, vista la circostanza straordinaria, di rispettarli. È opportuno prorogare i termini stabiliti per l'invio delle richieste di presa in carico e delle notifiche di ripresa in carico e per la risposta ad esse, così come i termini per il trasferimento di un richiedente verso lo Stato membro competente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 342
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Dovrebbero essere stabilite norme specifiche per consentire agli Stati membri, in situazioni di forza maggiore, di estendere, a rigorose condizioni, termini stabiliti nel regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] qualora si trovino nell'impossibilità, vista la circostanza straordinaria, di rispettarli. È opportuno prorogare i termini stabiliti per l'invio delle richieste di presa in carico e delle notifiche di ripresa in carico e per la risposta ad esse, così come i termini per il trasferimento di un richiedente verso lo Stato membro competente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 343
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Dovrebbero essere stabilite norme specifiche per consentire agli Stati membri, in situazioni di forza maggiore, di estendere, a rigorose condizioni, termini stabiliti nel regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] qualora si trovino nell'impossibilità, vista la circostanza straordinaria, di rispettarli. È opportuno prorogare i termini stabiliti per	(28) Dovrebbero essere stabilite norme specifiche per consentire agli Stati membri, in situazioni di forza maggiore, di estendere, a rigorose condizioni, termini stabiliti nel regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] qualora si trovino nell'impossibilità, vista la circostanza straordinaria, di rispettarli. È opportuno prorogare i termini stabiliti per

l'invio delle richieste di presa in carico e delle notifiche di ripresa in carico e per la risposta ad esse, così come i termini per il trasferimento di un richiedente verso lo Stato membro competente.	l'invio delle richieste di presa in carico e delle notifiche di ripresa in carico e per la risposta ad esse, così come i termini per il trasferimento di un richiedente verso lo Stato membro competente ***o un centro di accoglienza di un paese terzo partner***.

Or. en

Emendamento 344
Emmanouil Fragkos, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(28 bis) La Commissione dovrebbe accordarsi con i paesi terzi, in particolare quelli vicini a potenziali regioni di crisi, che possono offrire protezione ai richiedenti asilo, in modo che essi evitino i molteplici rischi posti dai viaggi intercontinentali.

Or. en

Emendamento 345
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(28 bis) La direttiva XXX/XXX/UE [rifusione della direttiva accoglienza] del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe applicarsi a tutte le procedure disciplinate dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 346
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Dovrebbero inoltre essere stabilite norme specifiche per consentire agli Stati membri, in situazioni di forza maggiore, di estendere, a rigorose condizioni, i termini riguardanti la registrazione delle domande di protezione internazionale di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. In tali casi, lo Stato membro dovrebbe registrare le domande di protezione internazionale al massimo entro quattro settimane dalla loro presentazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 347
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Dovrebbero inoltre essere stabilite norme specifiche per consentire agli Stati membri, in situazioni di forza maggiore, di estendere, a rigorose condizioni, i termini riguardanti la registrazione delle domande di protezione internazionale di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. In tali casi, lo Stato membro dovrebbe registrare le domande di protezione internazionale al massimo entro quattro settimane dalla loro presentazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 348
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Dovrebbero inoltre essere stabilite norme specifiche per consentire agli Stati membri, in situazioni di forza maggiore, di estendere, a rigorose condizioni, i termini riguardanti la registrazione delle domande di protezione internazionale di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. In tali casi, lo Stato membro dovrebbe registrare le domande di protezione internazionale al massimo entro quattro settimane dalla loro presentazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 349
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Dovrebbero inoltre essere stabilite norme specifiche per consentire agli Stati membri, in situazioni di forza maggiore, di estendere, a rigorose condizioni, i termini riguardanti la registrazione delle domande di protezione internazionale di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. In tali casi, lo Stato membro dovrebbe registrare le domande di protezione internazionale al massimo entro quattro settimane dalla loro presentazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 350
Silvia Sardone, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Dovrebbero inoltre essere stabilite norme specifiche per consentire agli Stati membri, in situazioni di forza maggiore, di estendere***, a rigorose condizioni,*** i termini riguardanti la registrazione delle domande di protezione internazionale di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. In tali casi, lo Stato membro dovrebbe registrare le domande di protezione internazionale al massimo entro quattro settimane dalla loro presentazione.	(29) Dovrebbero inoltre essere stabilite norme specifiche per consentire agli Stati membri, in situazioni di forza maggiore di estendere i termini riguardanti la registrazione delle domande di protezione internazionale di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. In tali casi, lo Stato membro dovrebbe registrare le domande di protezione internazionale al massimo entro quattro settimane dalla loro presentazione.

Or. en

Emendamento 351
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) In tali situazioni di forza maggiore, lo Stato membro interessato dovrebbe comunicare alla Commissione e, se del caso, agli altri Stati membri, la propria intenzione di applicare le rispettive deroghe a tali termini, insieme alle precise ragioni di tale prevista applicazione e il periodo durante il quale vi farà ricorso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 352
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) In tali situazioni di forza maggiore, lo Stato membro interessato dovrebbe comunicare alla Commissione e, se del caso, agli altri Stati membri, la propria intenzione di applicare le rispettive deroghe a tali termini, insieme alle precise ragioni di tale prevista applicazione e il periodo durante il quale vi farà ricorso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 353
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) In tali situazioni di forza maggiore, lo Stato membro interessato dovrebbe comunicare alla Commissione e, se del caso, agli altri Stati membri, la propria intenzione di applicare le rispettive deroghe a tali termini, insieme alle precise ragioni di tale prevista applicazione e il periodo durante il quale vi farà ricorso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 354
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) ***In tali situazioni di forza maggiore, lo Stato membro interessato dovrebbe*** comunicare ***alla Commissione e, se del caso,*** agli altri Stati membri***,*** la ***propria*** intenzione di applicare le ***rispettive*** deroghe a tali termini, insieme alle ***precise*** ragioni di tale prevista applicazione e il periodo durante il quale vi farà ricorso.	(30) ***Gli Stati membri che intendono applicare delle deroghe dovrebbero*** comunicare agli altri Stati membri ***e alla Commissione*** la ***loro*** intenzione di applicare le deroghe a tali termini, insieme alle ragioni di tale prevista applicazione e il periodo durante il quale vi farà ricorso.

Or. en

Emendamento 355
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) In tali situazioni di forza maggiore, lo Stato membro interessato ***dovrebbe*** comunicare alla Commissione e, se del caso, agli altri Stati membri, la propria intenzione di applicare le rispettive deroghe a tali termini, insieme alle precise ragioni di tale prevista applicazione e il periodo durante il quale vi farà ricorso.	(30) In tali situazioni di forza maggiore, lo Stato membro interessato ***può*** comunicare alla Commissione e, se del caso, agli altri Stati membri, la propria intenzione di applicare le rispettive deroghe a tali termini, insieme alle precise ragioni di tale prevista applicazione e il periodo durante il quale vi farà ricorso.

Or. en

Emendamento 356
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) In situazioni di forza maggiore, che rendono impossibile a uno Stato membro rispettare gli obblighi di attuazione delle misure di solidarietà entro i periodi di tempo stabiliti dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e dal presente regolamento, tale Stato membro dovrebbe poter comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri le precise ragioni per cui ritiene di trovarsi in una tale situazione e dovrebbe poter prorogare il termine entro cui adottare le misure di solidarietà.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 357
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) In situazioni di forza maggiore, che rendono impossibile a uno Stato membro rispettare gli obblighi di attuazione delle misure di solidarietà entro i periodi di tempo stabiliti dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e dal presente regolamento, tale Stato membro dovrebbe poter comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri le precise ragioni per cui ritiene di trovarsi in una tale situazione e dovrebbe poter prorogare il termine entro cui adottare le misure di solidarietà.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 358
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) In situazioni di forza maggiore, che rendono impossibile a uno Stato membro rispettare gli obblighi di attuazione delle misure di solidarietà entro i periodi di tempo stabiliti dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e dal presente regolamento, tale Stato membro dovrebbe poter comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri le precise ragioni per cui ritiene di trovarsi in una tale situazione e dovrebbe poter prorogare il termine entro cui adottare le misure di solidarietà.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 359
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) In situazioni di forza maggiore, che rendono impossibile a uno Stato membro rispettare gli obblighi di attuazione delle misure di solidarietà entro i periodi di tempo stabiliti dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e dal presente regolamento, tale Stato membro dovrebbe poter comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri le precise ragioni per cui ritiene di trovarsi in una tale situazione e dovrebbe poter	***soppresso***

prorogare il termine entro cui adottare le misure di solidarietà.

Or. en

Emendamento 360
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) In situazioni di forza maggiore, che rendono impossibile a uno Stato membro rispettare gli obblighi di attuazione delle misure di solidarietà entro i periodi di tempo stabiliti dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e dal presente regolamento, tale Stato membro dovrebbe poter comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri le precise ragioni per cui ritiene di trovarsi in una tale situazione e dovrebbe poter prorogare il termine entro cui adottare le misure di solidarietà.	(31) In situazioni di forza maggiore, che rendono impossibile a uno Stato membro rispettare gli obblighi di attuazione delle misure di solidarietà entro i periodi di tempo stabiliti dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e dal presente regolamento, tale Stato membro dovrebbe poter comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri le precise ragioni per cui ritiene di trovarsi in una tale situazione e dovrebbe poter prorogare il termine entro cui adottare le misure di solidarietà. ***La Commissione dovrebbe valutare la situazione in un particolare Stato membro entro due settimane e decidere se debba essere fornita o meno una proroga del termine per le misure di solidarietà.***

Or. en

Emendamento 361
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Quando uno Stato membro non si trova più in una situazione di forza maggiore dovrebbe comunicare al più	***soppresso***

presto alla Commissione e, se del caso, agli altri Stati membri, la fine di tale condizione. Alle nuove domande di protezione internazionale presentate o ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi trovati in situazione di soggiorno irregolare dopo la data di tale comunicazione non dovrebbero applicarsi i limiti di tempo stabiliti in deroga al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione]. Dopo tale comunicazione, dovrebbero cominciare ad applicarsi i termini stabiliti al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].

Or. en

Emendamento 362
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Quando uno Stato membro non si trova più in una situazione di forza maggiore dovrebbe comunicare al più presto alla Commissione e, se del caso, agli altri Stati membri, la fine di tale condizione. Alle nuove domande di protezione internazionale presentate o ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi trovati in situazione di soggiorno irregolare dopo la data di tale comunicazione non dovrebbero applicarsi i limiti di tempo stabiliti in deroga al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione]. Dopo tale comunicazione, dovrebbero cominciare ad applicarsi i termini stabiliti al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 363
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Quando uno Stato membro non si trova più in una situazione di forza maggiore dovrebbe comunicare al più presto alla Commissione e, se del caso, agli altri Stati membri, la fine di tale condizione. Alle nuove domande di protezione internazionale presentate o ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi trovati in situazione di soggiorno irregolare dopo la data di tale comunicazione non dovrebbero applicarsi i limiti di tempo stabiliti in deroga al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione]. Dopo tale comunicazione, dovrebbero cominciare ad applicarsi i termini stabiliti al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 364
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Quando uno Stato membro non si trova più in una situazione di forza maggiore dovrebbe comunicare al più presto alla Commissione e, se del caso, agli altri Stati membri, la fine di tale condizione. Alle nuove domande di	***soppresso***

protezione internazionale presentate o ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi trovati in situazione di soggiorno irregolare dopo la data di tale comunicazione non dovrebbero applicarsi i limiti di tempo stabiliti in deroga al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione]. Dopo tale comunicazione, dovrebbero cominciare ad applicarsi i termini stabiliti al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].

Or. en

Emendamento 365
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Quando uno Stato membro non si trova più in una situazione di forza maggiore ***dovrebbe*** comunicare ***al più presto*** alla Commissione e, se del caso, agli altri Stati membri, la fine di tale condizione. Alle nuove domande di protezione internazionale presentate o ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi trovati in situazione di soggiorno irregolare dopo la data di tale comunicazione non dovrebbero applicarsi i limiti di tempo stabiliti in deroga al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione]. Dopo tale comunicazione, dovrebbero cominciare ad applicarsi i termini stabiliti al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].	(32) Quando uno Stato membro non si trova più in una situazione di forza maggiore ***può*** comunicare alla Commissione e, se del caso, agli altri Stati membri, la fine di tale condizione. Alle nuove domande di protezione internazionale presentate o ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi trovati in situazione di soggiorno irregolare dopo la data di tale comunicazione non dovrebbero applicarsi i limiti di tempo stabiliti in deroga al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione]. Dopo tale comunicazione, dovrebbero cominciare ad applicarsi i termini stabiliti al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].

Or. en

Emendamento 366
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Per aiutare gli Stati membri che procedono alla ricollocazione come misura di solidarietà dovrebbe essere fornito sostegno finanziario dal bilancio dell'UE.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 367
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Per aiutare gli Stati membri che procedono alla ricollocazione come misura di solidarietà dovrebbe essere fornito sostegno finanziario dal bilancio dell'UE.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 368
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Per aiutare gli Stati membri che procedono alla ricollocazione come misura di solidarietà ***dovrebbe*** essere ***fornito***	(33) Per aiutare gli Stati membri che procedono alla ricollocazione come misura di solidarietà ***dovrebbero*** essere ***forniti***

sostegno finanziario dal bilancio dell'UE.	sostegno ***e capacità*** finanziari dal bilancio dell'UE. ***Per offrire solidarietà agli Stati membri situati alle frontiere esterne dell'Unione e garantire condizioni di parità, le strutture utilizzate per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, per la solidarietà mediante ricollocazione e per la procedura di frontiera ampliata dovrebbero essere interamente finanziate ai sensi del regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio[6 bis]. Ciò dovrebbe includere la costruzione, la gestione e la ristrutturazione delle strutture di emergenza necessarie per l'applicazione del presente regolamento, in linea con le norme previste dalla direttiva XXX/XXX/UE [rifusione della direttiva accoglienza].***
	[6 bis] Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1).
	Or. en

Emendamento 369
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) ***Per aiutare gli Stati membri che procedono alla ricollocazione come misura di solidarietà dovrebbe essere fornito*** sostegno finanziario ***dal bilancio*** dell'UE.	(33) ***Qualora uno Stato membro in situazione di emergenza necessiti di*** sostegno finanziario***, tecnico e in termini di capacità nel settore dell'asilo e dell'accoglienza, le competenti agenzie*** dell'UE***, nell'ambito dei rispettivi mandati, dovrebbero fornire immediatamente un sostegno adeguato allo Stato membro interessato, nonché alle sue autorità nazionali, locali e regionali, e i***

finanziamenti d'emergenza dell'UE disponibili dovrebbero essere utilizzati al massimo delle loro potenzialità. Tale sostegno fornito ai sensi del presente regolamento è complementare e aggiuntivo rispetto al sostegno dell'UE esistente, compreso il sostegno fornito dalle agenzie dell'UE e mediante i finanziamenti unionali.

Or. en

Emendamento 370
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Per aiutare gli Stati membri che procedono alla ricollocazione come misura di solidarietà dovrebbe essere fornito sostegno finanziario dal bilancio dell'UE.	(33) Per aiutare gli Stati membri ***nonché le autorità locali e regionali*** che procedono alla ricollocazione come misura di solidarietà dovrebbe essere fornito sostegno finanziario dal bilancio dell'UE.

Or. en

Emendamento 371
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Per aiutare gli Stati membri che procedono alla ricollocazione come misura di solidarietà dovrebbe essere fornito sostegno finanziario dal bilancio dell'UE.	(33) Per aiutare gli Stati membri che procedono ***volontariamente*** alla ricollocazione come misura di solidarietà dovrebbe essere fornito sostegno finanziario dal bilancio dell'UE.

Or. fr

Emendamento 372
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Per aiutare gli Stati membri che procedono ***alla ricollocazione come*** misura di solidarietà dovrebbe essere fornito sostegno finanziario dal bilancio dell'UE.	(33) Per sostenere gli Stati membri che procedono ***a qualsiasi*** misura di solidarietà dovrebbe essere fornito un sostegno finanziario a carico del bilancio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 373
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(33 bis) Considerando che una crisi nel settore dell'asilo e della migrazione alle frontiere esterne riguarda tutta l'Unione, l'intero spettro del sostegno dell'UE dovrebbe essere messo a disposizione di uno Stato membro in una situazione di crisi. Tale sostegno dovrebbe comportare un ruolo accresciuto per le agenzie dell'UE, in particolare l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, le cui funzioni di sostegno nello Stato membro in crisi possono essere avviate dalla Commissione mediante un atto di esecuzione adottato ai sensi del presente regolamento. Le agenzie dell'UE dovrebbero fornire in via prioritaria il loro sostegno operativo e tecnico allo Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 374
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(33 bis) Lo Stato membro che si trova ad affrontare una situazione di emergenza nel settore dell'asilo dovrebbe ricevere, su richiesta, un sostegno finanziario, tecnico e in termini di capacità da parte dell'Agenzia per l'asilo e ulteriori finanziamenti d'emergenza, che dovrebbero essere complementari e aggiuntivi ai finanziamenti e al sostegno esistenti. Tali finanziamenti dovrebbero includere quelli per le operazioni di ricerca e soccorso. Il finanziamento d'emergenza aggiuntivo dovrebbe essere subordinato al rispetto da parte dello Stato membro dei diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 375
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(33 ter) Se le accresciute funzioni di sostegno delle agenzie dell'UE ai sensi del presente regolamento comportano un onere eccessivo per i loro bilanci, la Commissione dovrebbe tenerne conto nella revisione annuale dei medesimi.

Or. en

Emendamento 376
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 33 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(33 quater) Al fine di coordinare e ottimizzare le misure di crisi previste dal presente regolamento, un coordinatore di crisi dell'UE, nominato dalla Commissione, dovrebbe coordinare e assistere la loro attuazione. Il coordinatore di crisi dell'UE dovrebbe, in particolare, creare una cultura di preparazione e resilienza tra gli Stati membri. Quando il presente regolamento è in vigore, il coordinatore di crisi dell'UE dovrebbe essere dotato di poteri supplementari per coordinare, in collaborazione con la Commissione e le agenzie dell'UE, le misure di crisi ai sensi del presente regolamento. Il coordinatore di crisi dell'UE dovrebbe promuovere metodi di lavoro coerenti per la verifica di eventuali legami significativi con alcuni Stati membri per le persone ammissibili alla ricollocazione, così come per identificare e coordinare il valore aggiunto che gli Stati membri possono fornire nella procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi.

Or. en

Emendamento 377
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 33 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(33 quinquies) Qualora il coordinatore di crisi dell'UE ritenga che uno Stato membro non sia in grado di fornire adeguate strutture di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale ai sensi della direttiva XXX/XXX/UE [rifusione della direttiva accoglienza], gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a fornire sostegno attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Unione con risorse materiali. Il coordinatore di crisi dell'UE può proporre di includere alcune categorie di strutture di accoglienza e di gestione della migrazione nella riserva rescEU.

Or. en

Emendamento 378
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 33 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(33 sexies) La Commissione, in coordinamento con il coordinatore di crisi dell'UE, dovrebbe avere il compito di verificare continuamente se le misure attivate dal presente regolamento sono ancora necessarie. Tali misure dovrebbero rimanere applicabili fino a quando la Commissione non stabilisca che la situazione di crisi in uno Stato membro è terminata. A tal fine, la Commissione può essere invitata ad agire dal Consiglio.

Or. en

Emendamento 379
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[26].	***soppresso***

[26] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 380
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del	***soppresso***

Consiglio[26].

[26] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 381
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[26].	***soppresso***

[26] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 382

Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Al fine di ***garantire condizioni uniformi*** di ***esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze*** di ***esecuzione.*** È ***altresì*** opportuno ***che tali competenze siano esercitate*** conformemente ***al regolamento (UE) n. 182/2011*** del Parlamento europeo e ***del*** Consiglio***[26]***.	(34) Al fine di ***consentire il necessario adeguamento delle norme in materia*** di ***procedure di asilo come anche di solidarietà,*** è opportuno ***delegare alla Commissione il potere di adottare atti*** conformemente ***all'articolo 290*** del ***trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'elaborazione della decisione relativa a una situazione di emergenza, alla determinazione del momento d'inizio e di cessazione della situazione, ai contributi alla ricollocazione in una situazione di emergenza, alla costituzione o modifica della riserva di solidarietà, e alla definizione delle categorie ammissibili alla protezione internazionale prima facie e allo status di protezione immediata. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[1 bis]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il*** Parlamento europeo e ***il*** Consiglio ***ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati***.
_____	_____
	[1 bis] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

[26] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 383
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[26].	(34) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione ***riguardo all'elaborazione della decisione relativa a una situazione di emergenza e alla definizione delle categorie ammissibili alla protezione internazionale prima facie e allo status di protezione immediata. Nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio", il Parlamento europeo dovrebbe essere coinvolto allo stesso modo del Consiglio nella preparazione degli atti delegati e avere lo stesso accesso alle riunioni e ai documenti***. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[26].
[26] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i	[26] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i

principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).	principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 384
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Per l'adozione di misure di solidarietà in situazioni di crisi, per autorizzare l'applicazione di norme procedurali derogatorie e per attivare la concessione dello status di protezione immediata si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 385
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Per l'adozione di misure di solidarietà in situazioni di crisi, per autorizzare l'applicazione di norme procedurali derogatorie e per attivare la concessione dello status di protezione immediata si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 386
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Per l'adozione di misure di solidarietà in situazioni di crisi, per autorizzare l'applicazione di norme procedurali derogatorie e per attivare la concessione dello status di protezione immediata si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 387
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Per l'adozione di misure di solidarietà in situazioni di crisi, per autorizzare l'applicazione di norme procedurali derogatorie e per attivare la concessione dello status di protezione immediata si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 388
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*

(35) Per l'adozione di misure di solidarietà in situazioni di crisi, per autorizzare l'applicazione di norme procedurali derogatorie e per attivare la concessione dello status di protezione immediata si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 389
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Per l'adozione di misure di solidarietà in situazioni di crisi, per autorizzare l'applicazione di norme procedurali derogatorie e per ***attivare la concessione dello status*** di ***protezione immediata*** si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame.	(35) Per l'adozione di misure di solidarietà in situazioni di crisi, per autorizzare l'applicazione di norme procedurali derogatorie e per ***determinare la necessità per gli Stati membri*** di ***applicare procedure semplificate e accelerate*** si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame.

Or. en

Emendamento 390
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Per l'adozione di misure di solidarietà in situazioni di crisi, per autorizzare l'applicazione di norme procedurali derogatorie ***e per attivare la concessione dello status di protezione immediata*** si dovrebbe fare ricorso alla	(35) Per l'adozione di misure di solidarietà in situazioni di crisi, per autorizzare l'applicazione di norme procedurali derogatorie si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame.

procedura d'esame.

Or. en

Emendamento 391
Emmanouil Fragkos, Beata Kempa

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Per l'adozione di misure di solidarietà in situazioni di crisi, per autorizzare l'applicazione di norme procedurali derogatorie e per attivare la concessione dello status di protezione immediata si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame.	(35) Per l'adozione di misure di solidarietà in situazioni di crisi, per autorizzare l'applicazione di norme procedurali derogatorie e per attivare la concessione dello status di protezione immediata ***e limitata nel tempo*** si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame.

Or. en

Emendamento 392
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili ove sussistano imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, dovuti alla situazione di crisi presente negli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 393

Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili ove sussistano imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, dovuti alla situazione di crisi presente negli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 394
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) La Commissione dovrebbe adottare atti ***di esecuzione*** immediatamente applicabili ove sussistano imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, dovuti ***alla*** situazione di ***crisi*** presente ***negli Stati membri***.	(36) La Commissione dovrebbe adottare atti ***delegati*** immediatamente applicabili ove sussistano imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, dovuti ***a una*** situazione di ***emergenza*** presente ***nello Stato membro interessato***.

Or. en

Emendamento 395
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 bis) In considerazione dell'importanza di identificare le

	violazioni dell'acquis dell'UE in materia di asilo nella fase più precoce possibile, la Commissione dovrebbe monitorare costantemente le potenziali violazioni e riferire annualmente sull'attuazione dell'acquis dell'UE in materia di asilo in ogni Stato membro. La Commissione dovrebbe avviare procedure di infrazione in caso di non conformità. Nei periodi di emergenza, è opportuno prestare particolare attenzione all'accesso alla procedura di asilo sul territorio dell'UE e alle sue frontiere esterne, all'adempimento degli obblighi di ricollocazione da parte di altri Stati membri e al rispetto della direttiva accoglienza.

Or. en

Emendamento 396
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e ***osserva*** i principi ***riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***, in particolare il rispetto per la dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e di trattamenti o pene inumani o degradanti***, il diritto di asilo, e protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione***. ***Il regolamento deve essere attuato nel rispetto della Carta e dei principi generali del diritto dell'Unione così come del diritto internazionale, compresi la protezione dei rifugiati, l'obbligo di rispettare i diritti umani e il divieto di respingimento.***	(37) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi, in particolare il rispetto per la dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e di trattamenti o pene inumani o degradanti.

Or. en

Emendamento 397
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ***in particolare il rispetto per la dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e di trattamenti o pene inumani o degradanti, il diritto di asilo, e protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione***. Il regolamento deve essere attuato nel rispetto della Carta e dei principi generali del diritto dell'Unione così come del diritto internazionale***, compresi la protezione dei rifugiati, l'obbligo di rispettare i diritti umani e il divieto di respingimento***.	(37) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ***compreso il diritto dei cittadini europei alla sicurezza***. Il regolamento deve essere attuato nel rispetto della Carta e dei principi generali del diritto dell'Unione così come del diritto internazionale.

Or. en

Emendamento 398
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ***e osserva i principi riconosciuti dalla*** Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***,*** in particolare il rispetto per la dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e di trattamenti o pene inumani o degradanti, il diritto di asilo, e protezione in caso di allontanamento, di espulsione e	(37) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ***garantiti dal diritto dell'UE e internazionale, compresa la*** Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***.*** In particolare***, il presente regolamento intende garantire*** il ***pieno*** rispetto per la dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e di trattamenti o pene inumani o degradanti, il

di estradizione. Il regolamento deve essere attuato nel rispetto della Carta e dei principi generali del diritto dell'Unione così come del diritto internazionale, compresi la protezione dei rifugiati, l'obbligo di rispettare i diritti umani e il divieto di respingimento.

diritto di asilo, e protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione. Il regolamento deve essere attuato nel rispetto della Carta e dei principi generali del diritto dell'Unione così come del diritto internazionale, compresi la protezione dei rifugiati, l'obbligo di rispettare i diritti umani e il divieto di respingimento.

Or. en

Emendamento 399
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il rispetto per la dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e di trattamenti o pene inumani o degradanti, il diritto di asilo, e protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione. Il regolamento deve essere attuato nel rispetto della Carta e dei principi generali del diritto dell'Unione così come del diritto internazionale, compresi la protezione dei rifugiati, l'obbligo di rispettare i diritti umani e il divieto di respingimento.	(37) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il rispetto per la dignità umana, il diritto alla vita, ***il principio dell'interesse superiore del minore,*** la proibizione della tortura e di trattamenti o pene inumani o degradanti, il diritto di asilo, e protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione. Il regolamento deve essere attuato nel rispetto della Carta e dei principi generali del diritto dell'Unione così come del diritto internazionale, compresi la protezione dei rifugiati, l'obbligo di rispettare i diritti umani e il divieto di respingimento.

Or. en

Emendamento 400
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(37 bis) Nell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri devono rispettare i loro obblighi internazionali nei confronti degli apolidi, anche nel quadro della Convenzione relativa allo status degli apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954, e in conformità di altri strumenti del diritto internazionale in materia di diritti umani. Ove necessario, il trattamento degli apolidi dovrebbe essere distinto da quello dei cittadini di paesi terzi tenendo nel debito conto le loro particolari esigenze di protezione.

Or. en

Emendamento 401
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(37 bis) Nell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri devono rispettare i loro obblighi internazionali nei confronti degli apolidi, anche nel quadro della Convenzione relativa allo status degli apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954, e in conformità di altri strumenti del diritto internazionale in materia di diritti umani. Ove necessario, il trattamento degli apolidi dovrebbe essere distinto da quello dei cittadini di paesi terzi tenendo nel debito conto le loro particolari esigenze di protezione.

Or. en